

CORTE DI CASSAZIONE

V SEZIONE PENALE

I sottoscritti Avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, difensori delle parti civili costituite Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi, nel procedimento pendente nei confronti di Alberto Stasi, fissato all'udienza dell'11 dicembre 2015, espongono nella presente memoria le loro considerazioni critiche sul ricorso presentato nell'interesse dell'imputato, secondo l'ordine logico rappresentato nel seguente indice.

PREMESSA INTRODUTTIVA: le motivazioni e la struttura del ragionamento decisorio che viene censurato dai ricorrenti in ogni suo aspetto (p.4)

CONSIDERAZIONI SUL PRIMO MOTIVO DI RICORSO: le plurime circostanze oggettive indicative di un rapporto di confidenzialità fra vittima ed assassino (p.8)

- a) I dati processualmente accertati (p.8)*
- b) Il ragionamento logico seguito dalla sentenza impugnata in merito alla loro valenza indiziaria (p.9)*
- c) La motivata esclusione della spiegazione alternativa prospettata nel ricorso (p.10)*

CONSIDERAZIONI SUL SECONDO MOTIVO DI RICORSO: l'orario della morte e la relativa assenza di alibi (p.13)

- a) I dati processualmente accertati (p.13)*
- b) Il ragionamento logico seguito dalla sentenza impugnata in merito alla già accertata mancanza di alibi (p.15)*

CONSIDERAZIONI SUL TERZO MOTIVO DI RICORSO: il contributo di dettaglio fornito dai periti sui tempi di formazione delle macchie di sangue e la sua asserita inutilizzabilità ai fini dell'individuazione della durata dell'aggressione (p.18)

CONSIDERAZIONI SUL QUARTO MOTIVO DI RICORSO: l'effettiva durata dell'azione omicidiaria (p.20)

- a) Sui tempi di formazione della macchia di sangue determinata dal colpo inizialmente inferto alla vittima (p.20)*
- b) Sugli altri elementi invocati dai ricorrenti a sostegno di una più lunga durata dell'aggressione omicidiaria o comunque delle "attività diverse dall'aggressione in senso stretto" (p.21)*
- c) Sul contributo testimoniale di Manuela Travain (p.23)*
- d) Considerazioni conclusive sul punto (p.25)*

CONSIDERAZIONI SUL QUINTO MOTIVO DI RICORSO: la falsità del racconto dell'imputato in merito all'asserito ritrovamento del cadavere ed i plurimi riscontri forniti sul punto dalle conclusioni peritali (p.26)

- a) *Premessa: gli accertamenti compiuti sul tema nei vari gradi di giudizio (p.26)*
- b) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.I (p.35)*
- c) *Sulle doglianze contenute nei successivi paragrafi non numerati (p.39)*
- d) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.II (p.41)*
- e) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.III (p.44)*
- f) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.IV (p.47)*
- g) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.V (p.48)*
- h) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.VI (p.50)*
- i) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.VII (p.54)*
- j) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.VIII (p.59)*
- k) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.IX (p.61)*
- l) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.X (p.64)*
- m) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.XI (p.65)*

CONSIDERAZIONI SUL SESTO MOTIVO DI RICORSO: l'accertata disponibilità in capo all'imputato di più biciclette conformi alla macro-descrizione di quella utilizzata dall'assassino ed a vario titolo sottaciute dal medesimo (p.68)

- a) *Considerazioni introduttive (p.68)*
- b) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo VI.I (p.71)*
- c) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo VI.II (p.73)*
- d) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo VI.III (p.80)*
- e) *Sulle doglianze contenute nel paragrafo VI.IV (p.83)*
- f) *Considerazioni conclusive (p.85)*

CONSIDERAZIONI SUL SETTIMO MOTIVO DI RICORSO: il rinvenimento di un elevato quantitativo di DNA della vittima su pedali provenienti da una bicicletta diversa da quella sulla quale risultavano montati (p.87)

CONSIDERAZIONI SULL'OTTAVO MOTIVO DI RICORSO: l'analisi scientifica del dato indiziario in questione (p.91)

CONSIDERAZIONI SUL NONO MOTIVO DI RICORSO: il rinvenimento dell'impronta dell'anulare di Stasi nel porta-sapone del bagno in cui si recò l'assassino (p.94)

CONSIDERAZIONI SUL DECIMO MOTIVO DI RICORSO: l'avvenuta identificazione delle scarpe dell'assassino e la loro perfetta coincidenza con le abitudini e con le caratteristiche antropometriche dell'imputato (p.99)

CONSIDERAZIONI SUI MOTIVI DI RICORSO DA XI A XIV: l'eventuale presenza di graffi sul braccio dell'imputato (p.102)

CONSIDERAZIONI SUL QUINDICESIMO MOTIVO DI RICORSO: la riconduzione dell'aggressione ad un "rapporto di intimità scatenante una emotività" e la mancata individuazione, in termini di certezza, di un preciso fattore scatenante (p.104)

CONSIDERAZIONI SUL SEDICESIMO MOTIVO DI RICORSO: le falsità e le omissioni dell'imputato e l'asserita violazione del *nemo tenetur se detegere* (p.107)

CONSIDERAZIONI SUL DICIASSETTESIMO MOTIVO DI RICORSO: le diverse ipotesi ricostruttive astrattamente evocate dai ricorrenti (p.111)

CONSIDERAZIONI SUL DICIOTTESIMO MOTIVO DI RICORSO: il metodo seguito dalla Corte di Assise di Appello nella valutazione degli elementi indiziari (p.115)

CONSIDERAZIONI SUL DICIANNOVESIMO MOTIVO DI RICORSO: l'accertamento della responsabilità di Alberto Stasi al di là di ogni ragionevole dubbio (p.119)

CONSIDERAZIONI SUL VENTESIMO MOTIVO DI RICORSO: le critiche "di sistema" agli approfondimenti istruttori compiuti dalle parti nel corso del giudizio di rinvio ed alle conseguenti acquisizioni probatorie avvenute con il consenso della difesa (p.123)

INDICE ALLEGATI (p.127)

Le motivazioni e la struttura del ragionamento decisorio che viene censurato dai ricorrenti in ogni suo aspetto

La Corte di Assise di Appello di Milano è pervenuta alla condanna di Alberto Stasi all'esito di una serie di acquisizioni istruttorie ritenute quanto mai significative.

In questo senso, l'importanza e l'ampiezza degli ulteriori dati probatori che sono stati raccolti attraverso l'ultima rinnovazione dibattimentale vengono sostanzialmente riconosciute finanche dalla difesa dell'imputato, che sottolinea nel ricorso la "*sensibile integrazione degli elementi probatori a disposizione per la valutazione del Giudicante*".

Come opportunamente rilevato nella sentenza impugnata, i numerosi dati acquisiti nel giudizio di rinvio sono andati in effetti saldandosi, con una precisione ed una coerenza davvero impressionanti, con tutti gli altri elementi indiziari che erano già stati ampiamente esaminati e discussi - nella loro oggettiva importanza probatoria ma anche nei potenziali limiti esplicativi allora emergenti - nei precedenti gradi di giudizio.

Tutti gli elementi che avevano inizialmente precluso un sicuro giudizio sulla responsabilità dell'imputato – quali, ad esempio, la fede privilegiata erroneamente attribuita alla testimonianza del Maresciallo Marchetto, l'incompletezza degli accertamenti peritali svolti su richiesta del GUP e la conseguente minore affidabilità dei medesimi, nonché l'apparente contraddittorietà fra due dei principali indizi all'epoca ravvisabili a carico dell'imputato (ovvero la dissimulazione della bicicletta nera da donna da egli detenuta ed il rinvenimento del DNA della vittima su un'altra bicicletta in suo possesso) – sono stati infatti superati da puntuali approfondimenti probatori che hanno posto in evidenza la gravità e la concordanza delle prove indiziarie, facendo emergere il costante tentativo di sviamento delle indagini posto in essere dallo Stasi e l'assoluta mancanza di qualsiasi plausibile spiegazione alternativa dei dati di volta in volta accertati.

Al fine di sottolineare immediatamente con semplicità e chiarezza le plurime ragioni che hanno indotto la Corte ad affermare che "*il quadro indiziaro a carico di Alberto Stasi sia stato rafforzato dall'ampia rinnovazione istruttoria svolta, così da poter pervenire con la necessaria certezza all'affermazione della penale responsabilità del predetto*", è utile rilevare sin d'ora le principali circostanze che sono state accertate per la prima volta nel giudizio di rinvio e l'enorme rilevanza che le stesse hanno rivestito ai fini della decisione:

1) la bicicletta nera da donna consegnata dall'imputato su ordine della Corte è risultata oggettivamente diversa da quella che sarebbe stata esibita nell'immediatezza dal padre di Stasi e descritta in un'annotazione di servizio a firma del Maresciallo Marchetto (ma non sottoposta a sequestro né all'epoca dei fatti, né a seguito delle successive istanze avanzate dalla Parte Civile), così avvalorando la sicura rilevanza indiziarie connessa alla mancata menzione della medesima da parte dell'imputato a seguito di esplicita domanda degli

operanti, omissione già di per sé stessa foriera di un inspiegabile contrasto con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dai di lui genitori su uno degli elementi essenziali della presente vicenda processuale;

2) la famiglia Stasi è risultata in possesso all'epoca dei fatti di un'ulteriore bicicletta da donna, di colore nero e grigio, mai menzionata spontaneamente dai diretti interessati, ad ulteriore conferma dell'avvenuto sviamento dell'attenzione degli inquirenti dai velocipedi effettivamente corrispondenti alla macro-descrizione della bicicletta dell'assassino contestualmente effettuata dalle testimoni oculari nell'immediatezza dei fatti (*“una bicicletta nera da donna”*);

3) i pedali di marca Wellgo sui quali era presente una copiosa quantità di DNA di Chiara Poggi altamente cellulato, pur essendo stati rinvenuti sulla bicicletta bordeaux da uomo utilizzata dal padre dell'imputato (marca “Umberto Dei” modello “Giubileo”), sono risultati sorprendentemente difformi da quelli che erano stati originariamente montati sulla medesima, così confermando l'enorme valenza di un dato indiziario che era rimasto privo sino a quel momento di una spiegazione precisa in quanto apparentemente dissonante con l'avvenuto utilizzo – da parte dell'assassino – di una bicicletta nera da donna e non già di una bicicletta bordeaux da uomo;

4) il completamento della perizia disposta dal GUP di Vigevano inerente l'ipotetica “camminata” sulla scena del delitto dello Stasi, quale presunto “scopritore” del cadavere, ha più precisamente evidenziato le molteplici ragioni della sua oggettiva inverosimiglianza (mancato rilievo di sangue sulle scarpe sia nell'immediatezza che nei successivi esami di laboratorio, ma soprattutto mancato rilievo di sangue sul tappetino dell'auto di Stasi, mancato rilievo di impronte sulle piccole macchie di sangue secco presenti in *loco* e mancato rilievo di impronte delle scarpe indossate da Stasi in quel momento sulla grande macchia di sangue parzialmente umida antistante la porta a libro e non evitabile da un soggetto che avesse realmente effettuato i movimenti descritti dall'imputato attraversando a posteriori la scena del crimine);

5) l'imbrattamento delle mani dell'assassino con il sangue della vittima (ora documentato con assoluta certezza dalle evidenti impronte lasciate sulla di lei maglietta che si trovano nitidamente ritratte da una delle fotografie in atti) ha confermato come l'aggressore si fosse certamente recato in bagno allo scopo di ripulirsi, così superando definitivamente la diversa ipotesi formulata al riguardo dal GUP e rafforzando la già riconosciuta valenza indiziaria dell'impronta lasciata dall'anulare di Stasi sul contenitore del sapone liquido e, soprattutto, della contemporanea assenza di qualsiasi altra impronta (come tale chiaramente dimostrativa della manovra di ripulitura del lavandino precedentemente effettuata dall'assassino);

6) l'esatta individuazione delle scarpe calzate dall'assassino (marca Frau, modello estivo, taglia n.42) ha posto in luce una significativa coincidenza di marca e di taglia con le calzature che venivano abitualmente utilizzate dallo Stasi nel medesimo periodo, quali le Frau

invernali n.43 e le Geox estive n. 42, facendo inoltre emergere l'anomalo comportamento tenuto dall'imputato anche su questo ulteriore terreno di indagine mediante la consegna agli inquirenti di una serie di scarpe aventi taglie assolutamente variegata (fra le quali delle scarpe Adidas taglia 44 e due terzi) e del tutto diverse rispetto a quelle effettivamente utilizzate all'epoca dei fatti.

Pur a fronte di recenti acquisizioni istruttorie assolutamente univoche e dirimenti, la Corte di Assise di Appello ha comunque ritenuto di dover ripercorrere "*uno ad uno*" i numerosi elementi indiziari sottoposti alla sua valutazione secondo lo stesso ordine già utilizzato nella precedente pronuncia di legittimità, così evidenziando - per ciascuna questione - i punti di approdo delle precedenti decisioni e le eventuali ragioni di una loro parziale rivisitazione, intimamente connesse all'illogicità della motivazione precedentemente addotta sul punto (come tale rilevata nella sentenza di rinvio) ed alla sopravvenienza di dati probatori risolutivi.

Ciascun argomento affrontato contiene sotto tale profilo un suo autonomo sviluppo logico, coerentemente con le indicazioni che presiedono alla valutazione dei singoli indizi ai sensi dell'art.192 c.p.p. (così come più volte illustrate dalla giurisprudenza di legittimità, ed anche dalla stessa sentenza di annullamento con rinvio), mentre il giudizio complessivo in ordine all'accertata responsabilità dell'imputato si è poi fondato ovviamente sulla lettura congiunta di tutti gli elementi probatori in essa richiamati, in termini di gravità, precisione e concordanza.

A fronte di un simile sviluppo logico-argomentativo, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non si concentra su alcuni specifici aspetti, ritenuti maggiormente rilevanti, ma indugia invece su ogni aspetto della decisione, rendendo certamente più complesso e laborioso il doveroso vaglio di tutte le doglianze formulate.

Dopo aver svolto delle severe considerazioni introduttive in merito all'asserita "*approssimazione decisoria*", ad un "*convincimento del tutto personalistico*" che sarebbe "*maturato isolatamente nella mente del Giudicante*", ad imprecisati "*presupposti sempre drasticamente errati*", a presunte regole comuni ritenute "*consone a salotti diversi da quelli dei palazzi di giustizia*", alle "*idee personali di chi ha redatto le motivazioni*" e finanche ad una presunta "*consapevolezza di aver costruito ragionamenti illogici*", i ricorrenti precisano infatti di impugnare "*tutti i capi e tutti i punti*" della decisione in esame per poi sviluppare 20 diversi motivi di impugnazione che riprendono in larga parte il medesimo ordine di trattazione seguito dalla sentenza impugnata.

In linea generale, così come era avvenuto nell'ambito del giudizio di rinvio, la difesa ha scelto di riproporre anche in sede di legittimità tutte le argomentazioni già spese in occasione dei precedenti giudizi di merito sulle varie questioni affrontate, invocando - ai fini dell'ammissibilità delle numerosissime doglianze formulate - o dei presunti profili di contraddizione del percorso logico seguito nella sentenza di condanna con taluni passaggi

delle decisioni precedenti, o l'asserita mancata considerazione di dati probatori ritenuti suscettibili di avvalorare ragionamenti di segno contrario.

Sul piano argomentativo, i ricorrenti affermano inoltre in alcuni passaggi che i ragionamenti seguiti dalla Corte milanese in merito a ciascun indizio avrebbero preso le mosse non già da dati processualmente accertati bensì da “*elementi incerti o ambigui*”, cercando in tal modo di sollevare dei dubbi sulle effettive emergenze probatorie.

Oltre a tralasciare l'indubbia valenza dimostrativa delle nuove acquisizioni istruttorie, che vengono quasi del tutto ignorate sia nella parte iniziale che nella parte centrale del ricorso, l'atto di impugnazione tende in tal modo a rimettere in discussione anche i dati pacificamente accertati nei precedenti gradi di giudizio o comunque nel contraddittorio tecnico (quali ad esempio la mancanza di alibi dell'imputato nell'orario in cui viene ragionevolmente collocata l'aggressione mortale o l'impossibilità di enucleare il DNA di chicchessia dal materiale rinvenuto nelle unghie della vittima) per cercare di “cancellare” almeno uno dei numerosi tasselli del preciso mosaico probatorio che si è andato finalmente a comporre in occasione del giudizio di rinvio.

Sebbene le considerazioni svolte nel ricorso tendano in alcuni casi ad eccedere i limiti connaturati al controllo di legittimità, la moltitudine di dati ivi citati rende pertanto opportuna una precisa disamina delle argomentazioni in esso addotte, volta a chiarire l'esatto contenuto dei dati accertati, ad esaminare le ragioni che ne hanno imposto una determinata valutazione del giudice di merito in termini di significativa rilevanza indiziaria ed a soffermarsi brevemente sull'inconsistenza delle “*ipotesi alternative*” avanzate dalla difesa nel giudizio di merito con riferimento a ciascun dato indiziario.

Pur nella consapevolezza della rilevanza del tutto marginale che rivestono molti di questi aspetti nell'economia complessiva della decisione - che fa leva come si è detto su sopravvenienze probatorie assolutamente dirimenti e soprattutto sulla lettura complessiva delle numerose prove indiziarie progressivamente acquisite - si vuole infatti sgombrare il campo da qualsiasi possibile margine di equivoco su tutte le questioni esaminate nel ricorso.

Per comodità espositiva, la presente memoria seguirà quindi in modo pedissequo il medesimo ordine utilizzato nel ricorso e la numerazione ivi indicata, come agevolmente desumibile dal relativo indice.

CONSIDERAZIONI SUL PRIMO MOTIVO DI RICORSO intitolato “*Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. E) c.p.p., in relazione al ritenuto (e speso come dato pacifico) rapporto di conoscenza, confidenza e fiducia tra vittima e aggressore – omessa valutazione di dati probatori rilevanti*”

Le plurime circostanze oggettive indicative di un rapporto di confidenzialità fra vittima ed assassino

a) I dati processualmente accertati

L’*iter* motivazionale della sentenza di condanna prende correttamente le mosse da un’attenta disamina della scena del crimine, già sottoposta a varie forme di approfondimento probatorio che avevano consentito di addivenire ad una ricostruzione particolarmente puntuale e precisa.

I dati più rilevanti vengono in parte richiamati già nella parte iniziale della sentenza (cfr. p.1), laddove si ricordano: l’avvenuto intervento dei Carabinieri di Garlasco alle ore 13.50 del 13 agosto 2007 su segnalazione dello stesso Stasi, la scoperta del cadavere della ragazza sulle scale che conducono in cantina, il particolare abbigliamento della vittima, le condizioni complessive dell’abitazione e l’esito dell’esame autoptico.

Parallelamente, già nell’*incipit* della sentenza in esame, si sottolinea correttamente che proprio nel preciso momento in cui si compiva l’omicidio le vicine di casa avevano rilevato la presenza di una bicicletta nera da donna appoggiata sul muretto dell’abitazione, poi non più rinvenuta in occasione del successivo passaggio di una di esse, la quale era stata quindi pacificamente utilizzata dall’assassino sia per recarsi presso l’abitazione dei Poggi che per allontanarsi dalla medesima.

Fra le varie circostanze accertate, ritenute assolutamente pacifiche fin dal giudizio di primo grado, la Corte di Assise di Appello sottolinea quindi (alle pagine 74 e seguenti) che dopo aver volontariamente disinserito l’allarme alle ore 9.12, la vittima - ancora intenta ad ultimare la prima colazione con il “*letto sfatto*”, “*la televisione accesa*” e “*le persiane ancora chiuse a parte la porta finestra della cucina*” - fu brutalmente colpita al capo mentre “*indossava indumenti da notte*”.

Lo stesso passaggio della sentenza impugnata evidenzia inoltre:

- che Chiara Poggi non risultava in alcun modo essersi “*difesa*”, non avendo ella “*reagito affatto*” alla violenta aggressione subita;

- che l’aggressore le aveva poi inferto ulteriori colpi allorquando la stessa si trovava a terra inerme;

- che dopo essere stato “*trascinato lungo il corridoio*” il corpo era stato gettato nella scalinata posta dietro la porta a libro che conduce in cantina, porta “*chiusa e dall’esterno identica a tutte le altre*”;

- che la vittima non risultava aver subito “*abusi*” sessuali prima dell’improvvisa aggressione e che nulla appariva “*né spostato né sottratto dall’abitazione*”, rimasta

chiaramente priva di qualsiasi segno di effrazione.

Si tratta ovviamente di circostanze assolutamente pacifiche, che non vengono messe in dubbio nemmeno dai ricorrenti.

b) Il ragionamento logico seguito dalla sentenza impugnata in merito alla loro valenza indiziaria

In questo quadro, la rilevanza indiziaria di tali elementi, derivante dal rapporto di confidenzialità fra vittima ed assassino da essi chiaramente emergente, era già stata riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio in quanto agevolmente deducibile dai dati probatori acquisiti, e ciò sotto diversi e concorrenti profili:

- in primo luogo, per l'utilizzo di una bicicletta lasciata in un luogo ben visibile;
- in secondo luogo, per lo spontaneo disinserimento dell'allarme da parte della ragazza al momento dell'ingresso dell'assassino allorché la stessa si trovava ancora in camicia da notte;
- in terzo luogo, per la brutalità dell'aggressione, di per sé stessa indicativa di un rapporto di intimità scatenante una emotività;
- in quarto luogo, per la mancanza di qualsiasi reazione difensiva da parte della vittima, che non ebbe nemmeno il tempo di percepire quanto stava accadendo e che ben avrebbe potuto invece (in caso di riscontrato pericolo) attirare l'attenzione dei vicini di casa che erano presenti in quel momento;
- in quinto luogo, per l'avvenuto occultamento del cadavere in un vano ben determinato, tale da evidenziare una buona conoscenza della casa e della dislocazione dei locali;
- in sesto luogo, per la mancanza di segni di effrazione rappresentativi di un eventuale ingresso furtivo;
- in settimo luogo, per la mancata asportazione di qualsiasi bene potenzialmente dotato di valore economico e per la mancanza di qualsiasi segno di violenza sessuale.

La presenza di dati probatori assolutamente univoci in merito al pregresso rapporto di conoscenza fra vittima ed assassino era stata pertanto evidenziata tanto nelle precedenti pronunce di merito che nella precedente sentenza di legittimità.

E ciò, sia con riferimento all'avvenuto ingresso dell'assassino all'interno dell'abitazione grazie alla disattivazione del sistema di allarme ad opera di una ragazza ancora parzialmente svestita (*"il dispositivo elettronico del sistema di allarme dell'abitazione venne posto in funzione all'1.52 di notte e disattivato alle ore 9.12 del mattino. Chiara Poggi era ancora vestita con indumenti estivi da notte e, verosimilmente, aveva da poco terminato la colazione"*); *"il Giudice ha collocato la morte della ragazza nel lasso di tempo immediatamente successivo alla disattivazione dell'allarme perimetrale avvenuto alle 9.12 di mattina"*, così la prima sentenza di appello alle pagine 7 e 8); sia in relazione alle modalità rabbiose ed efferate con le quali era stato eseguito l'omicidio, portato a termine dopo che la vittima aveva già perso conoscenza (*"in corrispondenza dell'ampia pozza di sangue alla base*

della scala che conduce al primo piano la testa della ragazza urtò contro il pavimento. Chiara avrebbe quindi perso conoscenza ma non avrebbe subito grosse ferite sanguinanti. L'importante sanguinamento che causò sia gli importanti spruzzi vicino al mobiletto del telefono che la formazione della pozza di sangue in prossimità della scala che va in cantina fu collegata al probabile riprendersi della vittima ed alla conseguente nuova aggressione contro di lei (...) Pur non potendo individuare esattamente quali ferite vennero inferte inizialmente era presumibile che già allora l'aggressore avesse colpito Chiara alla testa brandendo un mezzo contundente" (ivi pp. 11-12); sia in relazione alla mancanza di qualsiasi segno di effrazione ("è condivisibile perché prende a spunto direttamente una circostanza provata la riflessione secondo cui la mancanza di segni di effrazione del cancello esterno dell'abitazione e sulla porta di ingresso caratterizza un ingresso non violento nell'appartamento ad opera dell'omicida", ivi p. 141), sia infine alla mancata sottrazione di beni dotati di valore economico ed all'assenza di tracce di violenza sessuale.

Pur a fronte di dati indiziari che erano stati già ampiamente ricostruiti nelle precedenti decisioni, la sentenza impugnata ha ritenuto di richiamare con maggior precisione anche ulteriori aspetti che non erano stati espressamente valorizzati in precedenza, come ad esempio per quanto attiene al significativo utilizzo di un velocipede lasciato in "bella vista", anch'esso manifestamente incompatibile con la condotta di un ipotetico rapinatore ("l'aggressore era arrivato in bicicletta che lasciava davanti alla villetta senza preoccuparsi di nasconderla ed era da solo", cfr. p.129 della sentenza impugnata), oltre alla rilevata facilità di movimento dimostrata dall'assassino all'interno della casa ed alla sua pregressa conoscenza della "dislocazione dei locali".

Sotto tale ultimo aspetto, l'analisi della scena del crimine aveva infatti evidenziato sin dai primi accertamenti istruttori come l'assassino si fosse immediatamente diretto, dopo l'omicidio, verso un luogo ben definito e protetto da una porta chiusa (come è stato possibile dedurre dalla strisciata di sangue presente sul pavimento e sulla porta medesima) al solo scopo di gettare il corpo della ragazza lungo le scale, così mostrando - anche sotto tale ulteriore profilo - una disinvoltura del tutto incompatibile con l'ipotetica condotta di un ignoto visitatore estemporaneo.

c) La motivata esclusione della spiegazione alternativa prospettata nel ricorso

A fronte dei dati certi sopra evidenziati e della loro indubbia valenza indiziaria, la precedente sentenza di appello aveva tuttavia ritenuto di valorizzare in senso contrario una diversa ipotesi, pur definendola espressamente come "fantasiosa" e "astrusa", afferente all'ipotetico ingresso di un ignoto rapinatore proprio nell'esatto momento in cui la ragazza avrebbe deciso di disinserire l'allarme per far uscire il proprio gatto.

Al riguardo, è opportuno premettere che una simile ipotesi ricostruttiva non si concilierebbe in ogni caso con tutti gli altri elementi sopra richiamati (la decisione dell'assassino di lasciare la propria bicicletta in bella vista davanti alla porta dell'abitazione,

la mancata asportazione di beni dall'appartamento, la mancanza di qualsiasi riscontro circa una reazione e/o richiesta di aiuto da parte della vittima pur a fronte della presenza delle vicine nelle aree immediatamente limitrofe, ecc.).

Ma anche a prescindere da tali dirimenti considerazioni, codesta Corte Suprema aveva già avuto modo di evidenziare nella sentenza di rinvio che la valenza indiziaria dei dati desumibili dall'analisi della scena del crimine non può essere certamente elusa dall'astratta configurabilità di ipotesi alternative di tipo meramente congetturale (si veda sul punto il paragrafo 7.1 della sentenza della I Sezione, sinteticamente richiamato a p.75 della pronuncia impugnata), quale era risultata per l'appunto l'ipotesi relativa ad un eventuale "*tentativo di furto o rapina sfuggito di mano*" che fosse stato attuato grazie all'ipotetica coincidenza dell'uscita del gatto dall'abitazione.

Peraltro, come opportunamente rilevato dalla Corte di Assise di Appello ad ulteriore riscontro della fondatezza delle precedenti argomentazioni, un ladro o un rapinatore sconosciuti alla vittima non avrebbero avuto alcun motivo di attardarsi (prima di darsi alla fuga) né in ulteriori violenze né in successive manovre di spostamento del corpo: tale ulteriore considerazione, lungi dal risultare essa stessa "*congetturale*" come si pretende di affermare nel ricorso, appare direttamente connessa all'ovvia esigenza di attribuire una spiegazione razionale ai comportamenti umani, al fine di verificare, anche da questo punto di vista, l'effettiva verosimiglianza delle eventuali ricostruzioni fattuali alternative.

Di conseguenza, contrariamente a quanto genericamente adombrato nell'atto di impugnazione, il rapporto di confidenzialità fra vittima ed assassino evidenziato in sentenza si fonda su un'attenta valutazione dei dati probatori acquisiti che non omette affatto di considerare l'ipotesi alternativa vanamente proposta dalla difesa, ritenendo al contrario di poterla ragionevolmente "*escludere*" proprio in quanto fantasiosa, astrusa e non conciliabile con le copiose emergenze istruttorie.

In altre parole, pur a fronte di "*dati ritenuti dimostrativi della conoscenza da parte di Chiara Poggi della persona con cui la stessa si trovava al momento dell'omicidio*" e della mancata invocazione, nei vari gradi di giudizio, di "*ragionevoli ipotesi alternative*" che risultassero "*collegate con le emergenze processuali*" (così si esprimeva la precedente pronuncia di legittimità a p. 88, richiamando gli approdi delle precedenti decisioni), i ricorrenti reiterano anche in sede di legittimità lo stesso "*scenario distante dal senso comune delle cose*" (ivi p. 87), afferente alla brutale aggressione ipoteticamente attribuibile ad un ladro o ad un rapinatore sconosciuto che sarebbe giunto in bicicletta, che sarebbe poi entrato di soppiatto all'interno dell'abitazione della vittima al momento dell'uscita di un gatto (e ciò pur nell'ormai raggiunta consapevolezza della sicura presenza in casa dei proprietari), che avrebbe poi colpito violentemente la vittima dopo essere stato "scoperto" e che si sarebbe infine impegnato a trascinare il cadavere verso le scale che conducono in cantina invece di fuggire prontamente.

Nel tentativo di occultare la palese incompatibilità di tale ipotesi con le risultanze istruttorie il motivo di doglianza tralascia quindi di considerare le plurime argomentazioni addotte dalla Corte, cercando invece di porre a fondamento dello scenario che è stato correttamente ritenuto inverosimile nel giudizio di merito alcuni dati assolutamente marginali e certamente inidonei a sostenere delle plausibili ricostruzioni alternative.

Si pensi alla già richiamata possibilità che Chiara Poggi potesse aver disinserito l'allarme solo per far uscire il proprio gatto, eventualità che viene nuovamente invocata a p.8 del ricorso senza alcun ulteriore rilievo sulle già richiamate ragioni di esclusione di detta ipotesi dal novero degli scenari ragionevoli, o al deterioramento di una porzione del muro di cinta (mai ragionevolmente collegato in precedenza allo scavalco di un ignoto aggressore in quanto dovuto a tutt'altre ragioni), o infine al passaggio di un Audi con a bordo dei ragazzi presumibilmente ubriachi che si mostravano preoccupati dalla rilevata presenza dei Carabinieri, risalente addirittura al giorno prima.

Tale ultimo accadimento, avvenuto alle ore 22 circa della sera antecedente al delitto e definito addirittura "*inquietante*" dagli attuali ricorrenti (ma verosimilmente non così inquietante da far desistere l'imputato dalla scelta di lasciar sola la propria fidanzata proprio in quel preciso momento per andare ad accudire il proprio cane) risulta all'evidenza estraneo a qualsiasi concreto ragionamento probatorio, non vedendosi davvero per quale motivo uno dei giovani "forestieri" che la sera prima erano finiti a Garlasco in una strada senza uscita quale via Pascoli, a bordo di una Audi, sarebbe poi dovuto ritornare da solo in bicicletta la mattina successiva per uccidere brutalmente la povera Chiara Poggi.

Da un lato, i ricorrenti mostrano pertanto di dolersi della stessa valutazione di merito rinvenibile nella sentenza impugnata sull'esclusione di una simile ricostruzione alternativa dei fatti, esulando chiaramente dalla struttura stessa del giudizio di legittimità, dall'altro, anche a voler tralasciare l'inammissibilità e l'infondatezza di censure siffatte, i dati genericamente invocati a sostegno di diverse ipotesi ricostruttive appaiono chiaramente inidonei a suffragare una valutazione alternativa che non si risolva nella prospettazione di una ricostruzione assolutamente fantasiosa e del tutto avulsa dalle concrete emergenze processuali.

Proprio le specifiche considerazioni svolte dalla Corte ambrosiana sul carattere astruso dell'ipotesi alternativa fornita dalla difesa e sulle molteplici ragioni che la rendono del tutto inverosimile nel caso di specie mostrano chiaramente come la sentenza impugnata non abbia certo omesso di considerare l'ipotetico ingresso di un ladro o di un rapinatore che si sarebbe successivamente trasformato in violento aggressore, ma l'abbia semplicemente ritenuta del tutto incompatibile con le risultanze richiamate, fornendo al riguardo congrua motivazione.

In conclusione, ferma restando l'ovvia importanza della successiva lettura congiunta dei numerosi dati indiziari inizialmente analizzati in modo autonomo, la motivazione fornita dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano sulla ravvisata esistenza di un rapporto di confidenzialità fra la vittima e l'assassino risulta fondata su un'attenta analisi dei vari dati processualmente accertati e su massime di esperienza ampiamente note e condivise.

CONSIDERAZIONI SUL SECONDO MOTIVO DI RICORSO intitolato “*travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, Lett. E) c.p.p., in relazione alla collocazione dell’orario della morte di Chiara Poggi - illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione alla valutazione dell’alibi di Alberto Stasi*”

L’orario della morte e la relativa assenza di alibi

a) I dati processualmente accertati

Con riferimento all’orario della morte, la decisione impugnata si pone in perfetta continuità con gli approdi delle precedenti sentenze, le quali – valorizzando i numerosi dati tecnici e testimoniali già acquisiti al riguardo – hanno potuto collocare il decesso, sotto il profilo temporale, con assoluta precisione.

L’iniziale errore del medico-legale incaricato dal Pubblico Ministero, che sulla base dei tradizionali parametri interpretativi aveva invece situato la morte con maggiore probabilità in una fascia oraria leggermente successiva, è stato infatti superato sin dal primo grado di giudizio, grazie al contributo dei consulenti medico-legali indicati dalla difesa e dalla parte civile (oltre che dei periti del G.U.P.) e soprattutto grazie alla successiva disponibilità di molteplici altri elementi di prova relativi in massima parte alle peculiari condotte poste in essere dalla vittima subito prima dell’aggressione.

Come già anticipato, gli accertamenti svolti evidenziavano infatti come la ragazza si fosse alzata da poco e non avesse ancora aperto le persiane delle principali stanze della propria abitazione, che fosse ancora in procinto di ultimare la prima colazione nella saletta TV (come desumibile dalla presenza di una scodella di cereali sul tavolo ivi ubicato e come confermato dagli approfondimenti gastrici eseguiti in sede autoptica) e che avesse disinserito l’allarme della porta di ingresso alle ore 9.12.

Di conseguenza, come già ampiamente sottolineato nella sentenza di primo grado, la corretta interpretazione dei dati medico-legali (suscettibile di collocare il decesso con maggior probabilità in una fascia oraria sostanzialmente compresa fra le ore 9 e le ore 10) andava ad incrociarsi con l’avvenuto risveglio della vittima poco prima delle ore 9 (non risultando alcun segno di vita precedente) e con il riscontrato ingresso di altra persona alle ore 9.12, previo disinserimento dall’interno dell’allarme collegato alla porta dell’abitazione.

Atteso che l’imputato era risultato invece trovarsi all’interno della propria abitazione in un momento non molto successivo, e precisamente alle ore 9.35 (allorquando egli accendeva il proprio *personal computer*), i precedenti giudizi di merito avevano già dato ampio spazio al tema relativo alla dinamica dell’aggressione ed al tempo necessario per il successivo rientro a casa dell’imputato in bicicletta, al chiaro scopo di verificare se l’azione omicidiaria in quanto tale, il veloce occultamento del cadavere che ne era seguito, il lavaggio delle mani nel bagno di casa Poggi ed il successivo rientro a casa avessero invece dovuto necessariamente occupare un tempo più lungo di quello risultato effettivamente disponibile.

In tal senso, i comportamenti tenuti dall'assassino erano stati ricostruiti attraverso una precisa disamina della scena del crimine ed erano risultati collocabili nell'arco di alcuni minuti, e ciò sia per quanto riguarda il violento *raptus* omicida e la successiva spinta del cadavere sulle scale poste dietro la porta a soffietto, sia per quello che concerne la breve manovra di ripulitura effettuata in bagno. Allo stesso modo, per quanto attiene al rientro a casa in bicicletta, l'individuazione del relativo tragitto aveva consentito di individuare con notevole precisione il tempo necessario per coprire tale distanza.

Inoltre, al fine di superare le fallaci impressioni che potevano essere determinate dall'astratto frazionamento di condotte inevitabilmente rapide e convulse, le parti civili avevano ritenuto di fornire, già nei precedenti gradi di giudizio, un'apposita ricostruzione filmata, mai smentita da nessuno, volta a dimostrare come gli accadimenti descritti fossero destinati a svilupparsi in circa dieci-dodici minuti (dai quattro ai sei minuti all'interno della casa della vittima, cinque per il trasferimento in bicicletta ed un ulteriore minuto per l'ingresso nella propria abitazione) senza mai apparire frenetici o irrealistici.

Una simile tempistica era risultata peraltro pienamente conforme al tempo impiegato dall'imputato la sera immediatamente precedente per allontanarsi dalla casa della fidanzata in auto (a suo dire per rientrare a casa ad occuparsi del cane) e per ritornare subito dopo nell'appartamento dei Poggi, ad ulteriore dimostrazione del breve tempo necessario per il compimento di piccoli spostamenti di questo tipo. Di conseguenza, anche a voler ipotizzare delle brevi pause dovute a motivazioni rimaste ignote, la ricostruzione "temporale" degli avvenimenti succedutisi fra le ore 9.12 e le ore 9.35 era risultata del tutto coerente e certamente scevra da qualsivoglia pregiudizio nei confronti dell'imputato.

Stupisce pertanto che i ricorrenti pretendano di affermare apoditticamente che "*non ha alcun supporto probatorio la collocazione dell'orario della morte tra le 9.12 e le 9.35*", pur a fronte delle concordi valutazioni espresse sul punto da tutte le precedenti sentenze e delle scontate considerazioni contenute nella sentenza di legittimità, la quale si era limitata su questo punto a prendere atto di un dato assolutamente pacifico: "*la Corte d'appello, in continuità argomentativa con la sentenza di primo grado, ha ritenuto che non vi fosse incompatibilità sotto il profilo astratto tra la dinamica dell'aggressione, durata nel suo complesso alcuni diversi minuti, quantificati, quanto all'episodio aggressivo in senso stretto, in una decina di minuti, e il rientro di Stasi in bicicletta presso la propria abitazione*" (p.88-89).

In ogni caso, pur a fronte di elementi di giudizio ormai certi e che avrebbero anche "*potuto darsi per acquisiti in via definitiva con la sentenza di annullamento*" (così, testualmente, Cass., Sez. V, sentenza n.42576/2015 del 3 giugno-22 ottobre 2015, Procacci) la Corte di Assise di Appello non ha comunque ritenuto di sottrarsi ad una propria specifica valutazione di tale aspetto, fornendo anche in questo caso congrua motivazione.

b) Il ragionamento logico seguito dalla sentenza impugnata in merito alla già accertata mancanza di alibi dell'imputato

In particolare, la Corte di Assise si è soffermata nuovamente sia sui tempi dell'azione omicidiaria desumibili dai vari contributi peritali, sia sull'assenza di ulteriori significativi "tempi morti" connessi ad ipotetiche discussioni preliminari o ad improbabili momenti di riflessione successivi all'evento, non risultando certamente "*pensabile che un omicidio come quello in questione (senza reazione da parte della vittima) possa essersi prolungato oltre pochi minuti, in questo caso dalla prima fase, che costituisce la concretizzazione del proposito, poi necessariamente portato a rapida maturazione. E nemmeno è pensabile che l'assassino dopo aver inferto i primi colpi, abbia sostato in attesa del da farsi davanti al corpo di Chiara: al contrario, proprio il trascinarsi (azione per il cui compimento il dott. Testi ha individuato la necessità di un paio di secondi) senza tentennamenti di quel corpo verso quella porta, che all'apparenza era come le altre, dimostra ancora una volta come lo stesso abbia agito in fretta, con lucidità e fredda determinazione*" (cfr. pag. 80 della sentenza impugnata).

La mancanza di alibi, da parte dell'imputato, nell'orario in questione, pacificamente rilevata – come si è detto – già dalle sentenze precedenti, era stata del resto esplicitamente riconosciuta dalla stessa difesa, la quale – nella memoria depositata in occasione del precedente giudizio di legittimità, giungeva addirittura ad affermare che “nell'unico lasso di tempo in cui Alberto Stasi non è risultato coperto da un alibi, è stata accertata la presenza di un soggetto terzo, risultato ignoto, presenza che si è dimostrata per certo non riconducibile all'odierno imputato” (cfr. pagg. 26-27 memoria 15 marzo 2013 innanzi alla Prima Sezione della Suprema Corte, all.1), così esplicitando la pacifica coincidenza fra il momento in cui l'aggressore entrava nell'abitazione della vittima ed il preciso arco temporale in cui l'imputato risulta sprovvisto di alibi.

Dal canto suo, la Corte di Assise di Appello - lungi dall'aver proceduto ad uno “spostamento dell'orario della morte” finalizzato ad “incastrare” l'imputato per imprecisati pregiudizi personali - ha semplicemente ribadito un dato già assolutamente pacifico, dopo aver comunque riesaminato la suddetta questione alle pagine 77-82 e dopo aver quindi chiarito ulteriormente le ragioni che consentivano di suffragare detta conclusione, così confermando i precedenti approdi processuali con autonomo e motivato ragionamento con il quale sono state confutate le varie osservazioni difensive.

In questo quadro, la doglianza in esame non può che apparire *ictu oculi* inammissibile, o comunque infondata, in quanto volta a richiedere a codesta Corte Suprema una diversa valutazione di merito su una circostanza (l'assenza di alibi in coincidenza dell'orario della morte) già confermata da tre giudici di merito e precedentemente ammessa dalla stessa Difesa in maniera particolarmente esplicita.

L'infondatezza del presente motivo di ricorso si percepisce del resto con estrema chiarezza laddove la Difesa Stasi lamenta genericamente che "*Non si capisce, ad esempio,*

perché la Corte dovrebbe escludere una qualunque diversa finestra temporale di 23 minuti (ritenuti sufficienti in sentenza) ricompresa tra le 9.12 e le 10.20, orari in cui la vicina di casa Franca Bermani esce dall'abitazione e non vede più la bici nera da donna appoggiata al marciapiede di casa Poggi” (cfr. pag. 15 del ricorso), ignorando come il Giudice del rinvio abbia espressamente motivato le ragioni del proprio convincimento, sottolineando opportunamente - fra le altre cose - che una più lunga durata dei tempi di realizzazione dell'omicidio, già contrastante con le risultanze tecnico-scientifiche concernenti le modalità dell'aggressione ed il successivo percorso in “uscita” compiuto dall'assassino, risulterebbe ancor più insostenibile laddove si pretendesse davvero di percorrere l'ipotesi di un ladro-aggressore entrato surrettiziamente in casa alle 9.12, il quale “a maggior ragione si sarebbe allontanato immediatamente dal luogo del delitto”.

Proprio l'ingresso dell'assassino alle ore 9.12 ed il ritrovamento della vittima in condizioni del tutto analoghe a quelle in cui si trovava al momento del disinserimento dell'allarme (con il pigiama estivo indosso, la scodella di cereali ancora davanti alla televisione accesa e la quasi totalità delle persiane ancora chiuse) hanno infatti da sempre indotto i giudici di merito a collocare l'omicidio a ridosso delle 9.12 e non certo in una fase successiva.

Del tutto inconferenti appaiono inoltre i rilievi dei ricorrenti in merito ad altri dati probatori desumibili dagli strumenti tecnologici (telefono fisso, telefono portatile, computer) che dimostrerebbero a loro avviso la veridicità degli alibi invocati da Stasi con riferimento alle fasce orarie successive (utilizzo del *personal computer* per correggere la propria tesi e costanti tentativi di contatto telefonico non riusciti verso l'abitazione dei Poggi e verso il cellulare di Chiara).

Sul punto ci si limita semplicemente a richiamare, per completezza espositiva, le ineccepibili considerazioni espresse nella precedente pronuncia di legittimità ed ampiamente condivise dalla sentenza impugnata: *“le attività che risultano essere state compiute da Stasi al computer (visione di immagini pornografiche, stesura di due pagine di tesi) costituiscono poi dati neutri, inidonei ad escludere o a supportare un alibi. Sono infatti innumerevoli i casi di cronaca in cui efferati assassini hanno continuato a svolgere le loro abituali attività sia prima che dopo il delitto commesso, per cui si potrebbe anche sostenere che l'aver lasciato tracce del lavoro di compilazione della tesi integri la volontà di preconstituirsì un alibi, volto a dimostrare di non aver in nulla mutato le proprie abitudini”* (p.81).

Per amor di verità, è d'uopo inoltre rilevare che le dichiarazioni “rese nell'immediatezza dall'imputato” (cfr. p.16 del ricorso) non riguardavano tanto l'attività di compilazione della tesi svolta a partire dalle 10 circa (come si afferma impropriamente nel ricorso), bensì, per prima cosa, proprio lo specifico arco temporale in cui era stato effettivamente compiuto il delitto: tale fascia oraria veniva immediatamente “coperta” dalle dichiarazioni di Stasi che affermava di sua spontanea iniziativa di aver messo una prima sveglia alle ore 9.00 e di essersi poi alzato mezz'ora

più tardi allo squillare della seconda sveglia impostata sul proprio cellulare (all.2), cercando in tal modo di “giustificarsi”, con sorprendente precisione, proprio con riferimento alla fascia oraria in cui era avvenuto il delitto (all’epoca ancora sconosciuta finanche agli stessi inquirenti, i quali non avevano ancora effettuato l’accertamento tecnico sulla centralina dell’allarme).

Non ci si trova pertanto al cospetto di una mera mancanza di alibi connessa alle peculiari attività complessivamente svolte dall’imputato nell’arco dell’intera giornata, bensì di una impressionante sovrapposibilità fra la specifica fascia oraria risultata sprovvista di un alibi “tecnologico” e l’esatto arco temporale in cui l’omicidio è stato pacificamente collocato in tre diversi giudizi di merito.

Ciò nonostante, è opportuno infine precisare che in nessun passaggio della sentenza impugnata la mancanza di alibi dello Stasi viene definita come un decisivo ed autonomo elemento indiziario da porre a carico dell’imputato e che il doveroso approfondimento di tale aspetto in sede di motivazione ha costituito l’inevitabile conseguenza delle vane argomentazioni difensive spese nel corso dei vari gradi di giudizio, nel legittimo tentativo di invocare la sussistenza di una presunta “prova contraria” rispetto ai fatti oggetto di imputazione.

Ovviamente, la corretta collocazione dell’orario della morte sulla base delle molteplici risultanze istruttorie disponibili costituiva inoltre un passaggio particolarmente significativo ai fini della complessiva ricostruzione fattuale dei vari “tasselli” della vicenda (specie alla luce della contestuale presenza sul luogo del delitto di una “bicietta nera da donna” la cui macro-descrizione è risultata conforme ad almeno due velocipedi in uso alla famiglia Stasi risultati ingiustificatamente sottratti all’accertamento degli inquirenti) ed è stata pertanto oggetto, anche per tale motivo, di un’attenta e motivata valutazione da parte della sentenza impugnata, assolutamente priva di vizi logici e perfettamente coerente con le decisioni precedenti.

CONSIDERAZIONI SUL TERZO MOTIVO DI RICORSO intitolato *“Nullità parziale della sentenza per gli effetti dell’art. 185, comma 1 e 3 c.p.p., stante la nullità della perizia a firma dei Dott.ri Testi, Bitelli, e Vittuari in ordine (tra l’altro) alla durata della aggressione, del tutto estranea all’oggetto dei quesiti, e conseguente inutilizzabilità della stessa in parte qua, per violazione del combinato disposto degli artt. 226, comma 2, 228, commi 1 e 4, 230, commi 1 e 2, e 178, comma 1 Lett. C) c.p.p. rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, Lett. C) c.p.p.”*

Il contributo di dettaglio fornito dai periti sui tempi di formazione delle macchie di sangue e la sua asserita inutilizzabilità ai fini dell’individuazione della durata dell’aggressione.

Le considerazioni già svolte in merito alla pacifica mancanza di alibi da parte dell’imputato al momento dell’omicidio rendono in qualche modo ultronea una più precisa disamina della questione di “inutilizzabilità” sollevata nel terzo motivo di ricorso.

Il ragionamento seguito dai ricorrenti a tale riguardo si fonda infatti su una premessa palesemente errata, secondo la quale l’adesione della Corte ad alcune considerazioni svolte dai propri periti in merito alla *“tempistica dell’omicidio”* avrebbe assunto un rilievo decisivo in merito alla rilevata mancanza di alibi.

Da un lato, si è già avuto modo di osservare in senso contrario che le azioni compiute dall’assassino dall’ingresso nell’abitazione di Chiara Poggi sino al suo rientro in casa impegnano un lasso temporale ampiamente collocabile all’interno dei 23 minuti a disposizione (e dunque a prescindere dal fatto che si valuti la durata dell’aggressione in senso stretto in un minuto in più, piuttosto che in un minuto in meno), dall’altro è appena il caso di sottolineare che **le precedenti decisioni erano giunte alle stesse identiche conclusioni senza ovviamente poter usufruire del contributo peritale in questione.**

Per completezza, è opportuno in ogni caso rilevare che le ragioni per le quali i periti avevano ritenuto necessario affrontare brevemente il tema della durata dell’aggressione era stato espressamente chiarito dai medesimi a pagina 45 della perizia, nel paragrafo intitolato *“Le macchie di sangue sulla scena del delitto”*, e più precisamente nel sottoparagrafo 3.1 intitolato *“Genesi delle tracce ematiche”*, in cui si evidenziava che *“la precisa ricostruzione della mappa ematica e il suo inserimento nella scansione tridimensionale dell’abitazione ove è avvenuto l’omicidio non possono prescindere dalla analisi delle singole tracce di sangue, volta a riconoscere quelle che siano da ritenere derivate da inquinamento della scena successivo all’aggressione”*.

In questo contesto i periti si sono pertanto soffermati anche sulla *“durata dell’aggressione”* al punto 3.1.5 ove si premette che *“un punto di rilievo per la globale lettura delle modalità dell’aggressione è certamente definire il tempo che può ragionevolmente essere trascorso tra l’inizio e la fine dell’azione aggressiva, ovvero tra i primi colpi che hanno attinto la Poggi mentre si trovava nell’ingresso dell’abitazione e il momento in cui il corpo della ragazza è stato sospinto lungo la scala che porta al seminterrato”*.

Ciò premesso, appare davvero difficile sostenere, per evidenti ragioni di coerenza

logico-processuale, che i suddetti rilievi – tutt'altro che estranei ai quesiti formulati e successivamente sottoposti al contraddittorio delle parti anche in occasione dell'esame dei periti stessi - avrebbero dovuto essere utilizzati dalla Corte ai soli fini della ricostruzione "cronologica" delle tracce ematiche da considerare per gli accertamenti sperimentali, ma non invece ai fini dell'effettiva valutazione della durata dell'aggressione.

A fronte di considerazioni tecniche doverosamente formulate dai periti allo scopo di poter rispondere compiutamente agli specifici quesiti che erano stati loro posti in merito all'esatta ricostruzione della c.d. "mappa ematica" (e dunque all'effettiva origine delle varie macchie di sangue successivamente rinvenute sulla scena del crimine), non si vede davvero per quale motivo dette valutazioni avrebbero dovuto essere invece ignorate con riferimento ad altri punti della sentenza, con conseguente inevitabile contraddittorietà della decisione di merito.

Peraltro, fermo restando che nel caso di specie i periti hanno semplicemente risposto ai quesiti che gli erano stati formalmente rivolti, è stato comunque già evidenziato in argomento che *"nell'ambito della stessa perizia i quesiti possono essere ampliati anche con carattere di novità, per ragioni di economia processuale non disgiunta dall'opportunità dell'immediatezza in direzione di più puntuale ed efficace esito dell'accertamento in più completa visione d'insieme"* (cfr. Cass, Sez. I, n. 3352 del 23.01.1995).

Ad ogni modo, a prescindere da qualsiasi disquisizione teorica sulla doglianza processuale in esame, non vi è chi non veda che la quantificazione dei tempi di formazione della pozza di sangue *"in meno di tre minuti"* (come sostenuto nella perizia Testi-Bittelli-Vittuari) ovvero in un imprecisato *"lasso temporale"* non suscettibile di *"precise quantificazioni"*, come genericamente affermato dal giudice di primo grado sulla base delle più incerte valutazioni compiute dai Periti di primo grado Varetto-Rubino-Bison¹ e dal RIS di Parma, non muta in alcun modo i termini della questione, afferente alla pacifica compatibilità fra la breve durata dell'aggressione ed il più ampio arco temporale risultato a disposizione dello Stasi, con conseguente assoluta irrilevanza della relativa doglianza.

¹ Nel corso delle loro audizioni i periti di primo grado avevano del resto già provveduto a rettificare la loro iniziale interpretazione, ossia che la grande macchia posta nei pressi dell'ingresso si sarebbe formata a seguito di una prolungata epistassi della vittima provocata da colpi inferti a mani nude dall'assassino, riconoscendo che l'ipotesi più probabile circa la prima aggressione è che la stessa sia avvenuta utilizzando un oggetto contundente che interessò anche il cuoio cappelluto (attesa la presenza di capelli "tranciati" nella pozza ubicata nei pressi delle scale che conducono al primo piano) e che in considerazione del più elevato sanguinamento che ne derivò la pozza in questione si sarebbe quindi potuta formare in un tempo assai breve (cfr. trascrizioni udienza 10 novembre 2009, pp.6-8: ***"PERITO VARETTO: Ero stato colto impreparato, ho avuto poi modo di pensare su quella questione che riguarda i capelli, volevo precisare un paio di cose: la prima è che è normale quando un corpo contundente provoca una ferita al cuoio capelluto si trovino poi..., è possibile quanto meno che si trovino dei capelli sul corpo contundente, che aderiscono all'oggetto che ha causato la ferita, è già meno consueto il trovare numerosi capelli nel contesto di una pozza di sangue che poi si formi a seguito di questa ferita. In ogni caso, non c'è un'esclusione da parte nostra dell'ipotesi che il corpo contundente che ha causato le lesioni, anche quelle più gravi, sia stato già usato in quella fase iniziale dell'aggressione, che chiamiamo iniziale."***)

CONSIDERAZIONI SUL QUARTO MOTIVO DI RICORSO intitolato *“Travisamento della prova rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, Lett. E) c.p.p. con riguardo alla durata dell’aggressione e alla ritenuta (e data per certa) compatibilità tra questa e l’unica finestra temporale di soli 23 minuti totali in cui Alberto Stasi non ha un alibi comprovato – contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione in relazione alle azioni che avrebbe, secondo la Corte, compiuto l’aggressione, ma che non vengono considerate nella valutazione sulla compatibilità dei 23 minuti con l’azione omicidiaria”*

L’effettiva durata dell’azione omicidiaria

a) Sui tempi di formazione della macchia di sangue determinata dal colpo inizialmente inferto alla vittima

Dopo aver invocato l’inutilizzabilità delle valutazioni peritali relative alla durata dell’aggressione, i ricorrenti procedono nella loro successiva doglianza ad una parallela contestazione “di merito”, così dedicando ulteriore spazio ad un profilo che non incide in alcun modo nell’economia della decisione.

A tale riguardo si afferma innanzitutto che la valutazione relativa ai tempi di formazione della gora ematica (quantificati dai periti in meno di tre minuti) si porrebbe in contrasto con le valutazioni precedentemente compiute dai periti di primo grado e dal RIS di Parma.

A prescindere dal fatto che le valutazioni di segno contrario che sarebbero state tralasciate dalla sentenza impugnata non vengono neppure richiamate nel loro effettivo contenuto e che il ricorso si limita genericamente ad invocare una *“omessa motivazione”* sul punto, si è già avuto modo di evidenziare come la nuova perizia abbia finito semplicemente per integrare la valutazione più generica ed incerta che era stata precedentemente formulata dal dott. Varetto su questo specifico aspetto al punto da non consentire al G.U.P. una più precisa misurazione temporale.

Di conseguenza, anche a prescindere dall’assoluta irrilevanza “pratica” della doglianza in questione, non ci si può esimere dal sottolineare che la più precisa ricostruzione effettuata in sentenza su questo specifico aspetto non risulta affatto contrastante con i dati probatori genericamente invocati dai ricorrenti in senso asseritamente opposto.

Il successivo sviluppo di ulteriori argomentazioni difensive inserite nello stesso motivo di ricorso ed inerenti ad un’asserita illogicità della sentenza impugnata si basa invece su ricostruzioni del tutto errate, in quanto confonde volutamente le distinte considerazioni che sono state espresse dai periti, per un verso sulla dinamica dell’aggressione e per altro verso sul successivo scivolamento spontaneo del corpo lungo i gradini in conseguenza della loro notevole pendenza: si tratta ovviamente di due aspetti della perizia logicamente distinti che i ricorrenti ritengono invece di poter sovrapporre per poi dedurne degli insussistenti profili di contraddizione.

- b) Sugli altri elementi invocati dai ricorrenti a sostegno di una più lunga durata dell'aggressione omicidiaria o comunque delle "attività diverse dall'aggressione in senso stretto"

Dopo i richiamati rilievi inerenti al minimo contributo di dettaglio che era stato fornito dai periti su questo specifico argomento, i ricorrenti si soffermano quindi su una serie di considerazioni di merito aventi ad oggetto questioni piuttosto variegate ma sostanzialmente raggruppabili in un'unica area argomentativa, volta in qualche modo ad invocare sotto altri aspetti la presunta esistenza di un alibi.

Come precedentemente accennato, la ricostruzione dei "tempi" impiegati dall'imputato per il compimento del delitto ed il successivo rientro a casa erano stati oggetto di una precisa ricostruzione filmata (proveniente dalla parte civile e mai sottoposta a fondate contestazioni di merito) nella quale l'aggressione era stata inserita in un contesto più ampio - volutamente caratterizzato da una ipotetica discussione preliminare fra vittima ed aggressore, dalle varie fasi dell'aggressione così come ricostruite dai periti, dal trascinamento del corpo lungo il corridoio, dall'apertura della porta a libro, dalla spinta del corpo stesso lungo le scale, dal successivo percorso compiuto dall'aggressore (già precedentemente ricostruito dai periti attraverso le impronte delle scarpe indossate dall'assassino in quel momento e come tale ampiamente comprensivo delle attività di pulizia svolte all'interno del bagno), nonché dalla successiva uscita dall'abitazione e dal conseguente rientro in bicicletta – destinato complessivamente a svilupparsi in circa 10-12 minuti.

Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto – come detto - di sottolineare specificamente che non sussiste alcuna evidenza di un'ipotetica permanenza dell'assassino all'interno della abitazione al termine dell'aggressione e che la stessa risulterebbe ovviamente del tutto illogica (cfr. p. 80).

Di conseguenza, tutte le ricostruzioni svolte dalla Corte di Assise di Appello di Milano tanto nella prima che nella seconda sentenza (ma lo stesso è a dirsi per la sentenza di primo grado) hanno valutato i tempi necessari al compimento del delitto considerando attentamente tutte le attività collaterali suffragate dai molteplici dati probatori, invero molto precisi, che erano stati acquisiti al riguardo.

Particolarmente sorprendente appare pertanto l'affermazione dei ricorrenti secondo la quale le concordi valutazioni intervenute sul punto non considererebbero "*il tempo necessario ad un litigio o ad un diverbio*". Se, infatti, un simile rilievo si riferisse davvero ad una "*fase iniziale breve*", come si afferma testualmente nel ricorso, è evidente che la stessa non è stata assolutamente tralasciata, costituendo al contrario parte integrante della ricostruzione della dinamica dell'aggressione effettuata in sentenza; se invece si pretendesse di ipotizzare che Chiara Poggi abbia avuto innanzitutto una lunga conversazione con il proprio aggressore (il che parrebbe in realtà escluso dagli stessi ricorrenti) si finirebbe in tal modo per introdurre un presupposto del tutto congetturale all'interno di una ricostruzione tecnica molto accurata e corroborata da dati probatori particolarmente precisi e puntuali.

Del resto, la tendenziale esclusione di una lite prolungata che fosse poi sfociata solo “progressivamente” in aggressione fisica risulta ampiamente motivata in sentenza, senza che le argomentazioni spese sul punto siano state oggetto di critica alcuna: “*Chiara non si è difesa e non ha reagito affatto, a ulteriore conferma del rapporto di estrema confidenza e intimità col visitatore, e del fatto che proprio per questo si fidasse di lui e non si aspettasse in nessun modo di venire da lui così brutalmente colpita*” (cfr. p. 75); ed ancora “*La dinamica dell’aggressione evidenzia come Chiara non abbia neppure avuto il tempo di reagire, dato questo che pesa come un macigno (molto più di due piccoli eventuali graffi) sulla persona con cui era in maggiore e quotidiana intimità. E che esclude con assoluta certezza che a commettere l’omicidio possa essere stato non solo un estraneo, ma anche un conoscente o un soggetto (peraltro nemmeno individuato) con cui avesse una qualche dimestichezza, perché anche in questo caso la giovane avrebbe reagito, urlato, graffiato, si sarebbe in qualche modo divincolata e difesa, avrebbe assunto le posizioni tipiche di chi, aggredito, cerca di farsi scudo almeno con le mani e le braccia. Come si è visto invece Chiara è rimasta del tutto inerme: era così tranquilla, aveva fiducia nel visitatore da non fare assolutamente niente, tanto da venire massacrata senza alcuna fatica*” (cfr. p. 119).

Sotto altro aspetto si afferma inoltre nel ricorso che Chiara Poggi avrebbe aperto le zanzariere e le persiane della cucina solo dopo la disinstallazione dell’allarme, sulla base di una ricostruzione chiaramente opinabile e del tutto irrilevante ai fini della specifica questione in esame (è ovvio infatti che a tutto voler concedere tali attività sarebbero state svolte dalla vittima contestualmente al disinserimento dell’allarme, all’apertura della porta ed all’ingresso dell’assassino, non occupando pertanto alcun significativo lasso di tempo).

Ancor più incomprensibile appare poi il riferimento ad una asserita “*colluttazione iniziale*”, in qualche modo distinguibile dalla successiva aggressione, a fronte di una precisa ed incontestata ricostruzione della dinamica omicidiaria, risultata per l’appunto caratterizzata dai violenti colpi improvvisamente sferrati al capo della ragazza, la quale veniva colta completamente di sorpresa dal proprio interlocutore.

Più in generale, il tentativo di frazionare in più segmenti distinti delle attività che si sono svolte in rapida successione e che sono state correttamente esaminate come tali da tutti i giudici chiamati ad esprimersi al riguardo, si esaurisce sostanzialmente in un asettico richiamo di dati e circostanze che sono stati ampiamente considerati dalla sentenza impugnata, la quale è peraltro giunta su questo punto a conclusioni assolutamente coerenti con le precedenti sentenze di merito.

Nella piena consapevolezza dell’intrinseca debolezza di simili rilievi, afferenti a questioni già concordemente affrontate e risolte nei vari gradi di giudizio, i ricorrenti cercano infine di introdurre alcune considerazioni sul comportamento che avrebbe dovuto eventualmente tenere l’assassino Alberto Stasi al momento del suo rientro in casa, spostando in tal modo l’attenzione su ragionamenti ipotetici legati esclusivamente ad atteggiamenti emotivi, che nulla hanno a che vedere con il tema relativo all’individuazione dello spazio

temporale oggettivamente necessario al compimento dell'aggressione *lato sensu* considerata ed al successivo rientro in casa ed alla piena compatibilità del medesimo con lo specifico periodo nel quale lo Stasi è risultato sprovvisto di alibi "tecnologico".

Fermo restando che la riscontrata mancanza di alibi non viene qualificata dalla Corte come autonomo elemento indiziario posto a carico dell'imputato è ancora una volta evidente che il tentativo della difesa di invocare una presunta incompatibilità dell'ipotesi accusatoria con i dati acquisiti è destinato a scontrarsi con l'evidenza dei fatti, come ampiamente ribadito anche nella sentenza impugnata allo scopo di confutare i rilievi difensivi.

c) Sul contributo testimoniale di Manuela Travain

L'unico elemento specifico che i ricorrenti ritengono di poter invocare in senso contrario rispetto alla riscontrata mancanza di alibi attiene invece alla testimonianza della vicina di casa Manuela Travain ed è stato oggetto di puntuale valutazione da parte della Corte ambrosiana.

Il dato oggettivo emergente da detta testimonianza, effettivamente riscontrato dall'effettivo aggancio di celle telefoniche di interesse, attiene all'avvenuto passaggio in auto della testimone innanzi all'abitazione dei Poggi alle ore 9,23/9,25 del 13 agosto 2007.

Quanto ai tratti salienti del contributo prettamente dichiarativo, la Travain dichiarò di aver notato anch'essa in tale frangente una bicicletta nera da donna (pur indicando particolari parzialmente diversi da quelli descritti dalla testimone Bermani) ed affermò che le porte e le finestre dell'abitazione le erano parse ancora chiuse.

Su specifica domanda della difesa, la testimone aggiunse quindi a distanza di tempo, in sede di *cross examination*, che a sua memoria anche le persiane della porta-finestra della cucina le sarebbero apparse chiuse.

Dopo essere stata a lungo impegnata a sminuire sotto ogni aspetto l'attendibilità della testimone nel tentativo di distogliere l'attenzione dalla bicicletta nera da donna², la difesa ha quindi sorprendentemente ipotizzato nel corso del giudizio di rinvio che sulla base di tale ultimissima affermazione si dovrebbe giungere addirittura a ritenere che alle ore 9.23 la vicenda omicidiaria non fosse ancora iniziata.

² A p.180 della memoria del 15 marzo 2013 depositata dalla Difesa Stasi innanzi alla Prima Sezione della Suprema Corte (all.3) e nella relativa nota in calce si leggeva ad esempio che "*La Travain non è stata in grado di riferire se il suo ricordo fosse da ricollegarsi alla giornata di lunedì 13 agosto 2007, data in cui si è consumata l'aggressione, ovvero al precedente venerdì 10 agosto 2007. Lo stesso è stato confermato durante l'esame testimoniale disposto dal G.u.p. all'udienza del 30.10.2009, udienza a cui la Parte Civile ha partecipato attraverso il proprio difensore che, dunque dovrebbe, ma non pare, essere perfettamente a conoscenza di tale significativo aspetto, di cui non fa espressa negazione nel ricorso*" (...) "*Si riporta per comodità un passaggio della sentenza di primo grado: ^La Travain non ricorda il giorno preciso in cui vedeva la bici nera da donna parcheggiata dinnanzi all'abitazione della vittima, tuttavia colloca il fatto sicuramente o il giorno 13 agosto o comunque nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio (pag. 137 della sentenza di primo grado)^*".

Tale argomentazione aveva quindi costituito motivo di discussione e le parti civili avevano pertanto ritenuto di replicare brevemente anche con una memoria scritta.

Senza voler allora ripercorrere nel dettaglio una simile questione di merito, non si può fare a meno di evidenziare anche in questa sede che l'ipotesi formulata dalla difesa è chiaramente incompatibile con la già riscontrata presenza sul luogo del delitto della bicicletta dell'assassino alle ore 9.10 (già desumibile dalla testimonianza Bermani) e con l'avvenuta apertura della porta di casa Poggi alle ore 9.12.

E' dunque assolutamente pacifico che al momento del passaggio in auto della signora Travain l'assassino era già entrato nell'abitazione ed è logico ritenere che in quel momento l'apertura della porta finestra della cucina fosse già avvenuta.

Le modalità dell'aggressione e la rilevata mancanza di qualsiasi reazione da parte della vittima sono inoltre perfettamente compatibili con l'avvenuto completamento della stessa al momento del passaggio in auto della testimone.

Sotto altro aspetto, il contributo testimoniale fornito dalla Travain induce piuttosto a ritenere che l'assassino si apprestasse verosimilmente ad uscire dall'abitazione ed a riprendere la propria bicicletta allorché il rumore dell'auto in arrivo lo costrinse a rientrare per un istante all'interno, al punto da dover lasciare il cancelletto pedonale aperto (così come fu nitidamente notato dalla testimone in contrasto con la complessiva chiusura di porte e finestre).

Ma anche a prescindere dalle considerazioni di merito concernenti l'indubbia valenza accusatoria di quest'ulteriore contributo testimoniale, è evidente che la pretesa di attribuire certezza probatoria ai ricordi di una persona che si era limitata a percorrere quella strada in automobile senza notare alcuna situazione anomala (limitandosi di fatto a rilevare la presenza di una bicicletta appoggiata sul muretto quando appariva ancora *"tutto chiuso"* all'infuori del cancelletto pedonale) risulta assolutamente infondata.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata - in assoluta continuità argomentativa con la sentenza di primo grado, in cui si sottolineava come il passaggio della Travain fosse stato caratterizzato da una *"prospettiva inevitabilmente fugace"* in ragione del suo transito con una *"autovettura in movimento"* e con *"scarsa attenzione"* (cfr. pp.137-138 della sentenza di primo grado) - evidenzia altresì che le condizioni di visibilità erano addirittura ostative ad una precisa descrizione dello specifico stato in cui si trovava la porta finestra della cucina, in considerazione del contestuale movimento dell'auto: *"va tuttavia osservato che la Travain, in macchina e in movimento, non poteva in alcun modo avere notato le condizioni della porta finestra della cucina: ciò emerge con chiarezza dalle foto di casa Poggi scattate dai CC di Vigevano. L'alto muro di cinta e la conformazione del cancello (dotato di un'alta banda di ferro, piena) consentono infatti di vedere le finestre del piano superiore (tutte chiuse in quel momento), ma non quella della cucina a piano terra. La teste riferiva quindi correttamente quello che aveva potuto vedere dalla sua visuale al posto di guida e in transito: una casa*

completamente chiusa ad eccezione del cancelletto pedonale, in effetti spalancato” (cfr. p.81 della sentenza impugnata)

A fronte di tali considerazioni, l'avvenuta allegazione al ricorso di immagini statiche, derivanti da fotografie effettuate da angoli visuali diversi da quello in cui si trovava la testimone e addirittura scattate durante il periodo invernale, in cui gli alberi antistanti sono ovviamente privi di vegetazione, appare del tutto fuorviante rispetto alla precisa ricostruzione effettuata sul punto dalla decisione impugnata.

Peraltro, anche sotto il profilo della decisività dell'argomentazione addotta il ricorso non sembra assolutamente cogliere nel segno, in quanto - anche laddove si volesse ritenere che alle ore 9.23 le persiane della cucina che danno sulla strada fossero state ancora chiuse - nulla esclude che l'apertura di tale porta-finestra possa essere stata effettuata dall'imputato nel momento immediatamente successivo al rilevato passaggio dell'auto, al chiaro scopo di poter verificare se vi fosse ancora qualcuno che lo potesse vedere al momento dell'uscita dalla casa e del necessario recupero della propria bicicletta.

d) Considerazioni conclusive sul punto

Anche in questo caso, a fronte della generica invocazione di dati probatori che suffragherebbero ricostruzioni alternative, peraltro assolutamente infondate, sono le stesse considerazioni critiche espresse dai ricorrenti a disvelare l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle doglianze addotte, in particolare laddove si legge che *“l'apprezzamento valutativo che il Giudice del rinvio era chiamato a compiere, avendo Lui piena contezza di tutto il merito della vicenda, non poteva affatto pretermettere gli **ulteriori elementi ricavati e pertinenti** rispetto alla valutazione, soprattutto se si trattava di elementi idonei ad escluderla e, comunque, avrebbe avuto il preciso dovere di ricostruirlo con motivazione logica e coerente. Esattamente ciò che non è accaduto nel caso di specie”* (cfr. p. 43).

Ancora una volta, le censure contenute nel ricorso si risolvono pacificamente nella dichiarata non condivisione della valutazione effettuata in sentenza (postasi peraltro in piena continuità con le precedenti valutazioni di merito), pur a fronte di specifiche argomentazioni che mostrano invece di considerare ampiamente tutti i dati invocati dai ricorrenti e che consentono indubbiamente di confermare *“il giudizio di compatibilità già sostanzialmente formulato nei precedenti giudizi tra l'arco temporale di cui sopra, in cui l'imputato non ha un alibi verificabile, e la commissione del delitto”* (così la sentenza conclude sostanzialmente su questo punto a p.82).

CONSIDERAZIONI SUL QUINTO MOTIVO DI RICORSO intitolato *“Mancanza, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto mendaci le dichiarazioni di Alberto Stasi in ordine al ritrovamento di Chiara Poggi, nonché travisamento delle prove e, segnatamente, dei risultati peritali in ordine al rinvenimento del corpo – totale omessa motivazione in ordine alle risultanze probatorie acquisite di segno contrario, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, Lett. E) c.p.p.”*

La falsità del racconto dell’imputato in merito all’asserito ritrovamento del cadavere ed i plurimi riscontri forniti sul punto dalle conclusioni peritali

a) Premessa: gli accertamenti compiuti sul tema nei vari gradi di giudizio

Il quinto motivo di ricorso impegna quasi la metà dell’intero atto di impugnazione (pp. 44-180) e si articola in dodici diversi sotto-paragrafo (uno dei quali non numerato) che verranno esaminati anche singolarmente.

Tuttavia, poiché l’enorme profluvio di dati e di osservazioni in esso contenuti non aiuta a comprendere né i risultati raggiunti attraverso le varie analisi peritali, né la valenza acquisita da tali risultati ai fini del complessivo giudizio di “falsità” del racconto effettuato dall’imputato sembra opportuno ripercorrere preliminarmente, da un lato gli approdi dei precedenti gradi di giudizio, dall’altro l’effettivo contenuto del *novum* probatorio che è intervenuto nel giudizio di rinvio.

Per altro verso, è opportuno in ogni caso premettere che l’argomento trattato dai ricorrenti nel motivo in esame comprende allo stesso tempo:

- i profili di oggettiva incompatibilità dei fatti narrati con la concreta disamina della scena del crimine, i quali sono stati oggetto per l’appunto di verifiche sperimentali e di analisi informatiche;

- i profili di intrinseca inverosimiglianza del racconto inerente al presunto ritrovamento della fidanzata;

- le ragioni dell’avvenuto trascinarsi lungo le scale del cadavere della ragazza ed il presumibile tentativo dell’imputato di accreditare l’ipotesi di un incidente domestico.

Si tratta pertanto di dati fattuali singolarmente dotati di autonomo valore probatorio che vengono trattati congiuntamente in sentenza per ovvie esigenze di semplicità espositiva, ma che non devono essere in alcun modo confusi.

Ciò premesso, considerata la vastità delle argomentazioni dedicate dai ricorrenti ai profili tecnici ed ai risultati delle sperimentazioni eseguite, val la pena di soffermarsi innanzitutto su tali questioni, riservando all’analisi delle singole doglianze la trattazione degli altri due aspetti.

Già nei tre precedenti gradi di giudizio sinora svolti, ed ancor prima nella fase delle indagini preliminari, la verifica della ricostruzione dei fatti fornita dall’imputato aveva infatti determinato una serie di accertamenti tecnici o sperimentali, volti a fornire al giudicante degli elementi di valutazione più precisi sulla falsità del racconto di Stasi, evitando il semplice

ricorso a delle pur legittime considerazioni intuitive in merito alla mancanza di qualsivoglia elemento di riscontro al convulso attraversamento della scena del crimine da egli descritto.

Muovendo dalla premessa che le scarpe visionate dai Carabinieri nell'immediatezza, e poi consegnate dall'imputato alcune ore dopo l'omicidio per gli accertamenti scientifici del caso, erano risultate completamente prive di tracce ematiche e che nessuna impronta risultava impressa dalle medesime sulle macchie di sangue, il racconto fornito dallo Stasi in merito alla sua spontanea scoperta del cadavere della fidanzata dopo l'asserito attraversamento di tutte le principali stanze dell'abitazione (che sarebbe stato effettuato addirittura di corsa, almeno in buona parte, e comunque *“senza guardare dove metteva i piedi”*) era infatti apparso, sin dall'inizio, come del tutto incompatibile con i dati acquisiti sulla scena del crimine, contrassegnata da spazi particolarmente angusti e da movimenti pressoché obbligati.

In questo quadro, l'assoluta rilevanza probatoria della relativa verifica aveva costituito un dato assolutamente pacifico sin dal primo giudizio di merito, in quanto l'eventuale esito positivo dell'accertamento tecnico sulla ritenuta inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti adottata dall'imputato a scopo difensivo veniva ovviamente considerato come una prova potenzialmente decisiva della dolosa dissimulazione della sua precedente condotta omicidiaria.

Simili considerazioni generali sulla valenza da attribuire al falso racconto dell'imputato si attagliavano del resto con particolare pregnanza al caso di specie, caratterizzato da un'accurata ricostruzione difensiva dell'asserita **“scoperta” del cadavere** di cui sarebbe stato protagonista l'imputato la mattina del 13 agosto subito prima del suo arrivo in Caserma, tale quindi da configurare – a seguito dell'accertamento della sua falsità - una **dolosa messinscena finalizzata a dissimulare la propria responsabilità**.

Del resto, una volta affermata la mancata “scoperta” del cadavere da parte dell'imputato alle ore 13.50, è persino ovvio dedurre, sotto altro aspetto, che egli ha potuto riferire ai Carabinieri delle tragiche condizioni in cui si trovava la fidanzata, seppure con le inevitabili incongruenze di cui si dirà, proprio in quanto ne era stato l'assassino, ovvero l'unico soggetto che in quel momento era già a conoscenza di quanto avvenuto.

Se, da un lato, la prospettazione dell'accusa era stata dunque riconosciuta e validata sin dalla prima sentenza nella sua struttura logico-argomentativa, gli espliciti risultati tecnici cui era pervenuto il Pubblico Ministero in sede di indagini preliminari erano stati invece sottoposti ad una parziale censura, in ragione della ritenuta insufficienza dei dati acquisiti.

In sintesi, gli accertamenti tecnici che erano stati compiuti durante le indagini avevano indotto il Consulente del Pubblico Ministero, Ing. Boccardo, ad escludere che l'imputato potesse aver compiuto il tragitto descritto senza intercettare le macchie ematiche ivi presenti, e ciò sia con riferimento al tragitto tra la porta di accesso e il disimpegno, da considerare sia in entrata che in uscita (cfr. p.128 della consulenza Boccardo, all.4: *“Vista la probabilità nulla calcolata, si può quindi affermare come tale evenienza sia impossibile”*), sia con specifico riferimento alla posizione statica assunta per l'apertura della porta a libro posta davanti alla

scala che conduce alla cantina (p. 128 della consulenza Boccardo, all.4: *“si può affermare che essendo con tali scarpe e con tale imbrattamento ematico estremamente bassa la possibilità di poggiare i piedi in prossimità della porta di accesso al vano interrato (circa lo 0,6%), pur esistendo delle posizioni utili per aprire tale porta a soffietto senza calpestio di tracce ematiche (posizioni peraltro non consone alle modalità di apertura della porta stessa), tale eventualità sia statisticamente assolutamente improbabile”*).

Ciò nonostante, la validità delle conclusioni raggiunte dal Consulente di Parte era stata posta parzialmente in discussione nella sentenza di primo grado all'esito del disposto accertamento peritale, sulla base di diversi ordini di considerazioni, sostanzialmente attinenti:

i) alla limitata affidabilità dell'esame macroscopico delle scarpe di Stasi compiuto dai Carabinieri nell'immediatezza, che avrebbero anche potuto non percepire il sangue ivi eventualmente presente;

ii) all'impossibilità di escludere con certezza, quanto al successivo esame microscopico, che una ridotta sostanza ematica rimasta inizialmente impressa sulle scarpe dell'imputato si fosse poi dispersa nelle ore immediatamente successive a seguito del normale utilizzo delle stesse;

iii) alla mancata valutazione, da parte del consulente del Pubblico Ministero, della c.d. strategia di evitamento implicito delle macchie di sangue, ritenuta tale da aumentare le possibilità di posizionare i piedi in modo da non calpestare le tracce ematiche anche per un soggetto che si muova in modo apparentemente casuale.

Pur non potendo ovviamente escludere la valenza “orientativa” degli elementi acquisiti in relazione ad una questione assolutamente decisiva ai fini del giudizio, quale era quello in esame, la sentenza di primo grado valorizzava pertanto la ritenuta inadeguatezza delle varie massime di esperienza desumibili dalle verifiche sperimentali, sino ad addivenire ad una sorta di abdicazione valutativa in forza della ritenuta impossibilità di esprimere un affidabile giudizio scientifico-processuale.

Come si desume dalla relativa motivazione, la valutazione dei risultati raggiunti attraverso gli accertamenti peritali effettuata nella prima sentenza era stata invece ancora più sfumata con riferimento alle tre tracce di sangue di grandi dimensioni, in quanto - a prescindere dal profilo attinente al mancato imbrattamento delle scarpe - un eventuale contatto della suola con dette macchie avrebbe necessariamente comportato il successivo rinvenimento della relativa impronta.

Dopo aver preliminarmente riconosciuto che *“se Stasi per fare quel percorso dovesse necessariamente calpestare grosse pozze di sangue liquido o parzialmente fluido, non è solo il dato quantitativo di sangue acquisito (ovvero un significativo imbrattamento) a rendere poco verosimile il mancato rilievo macroscopico (sia pure unilaterale) eseguito pochi minuti dopo dal Carabiniere, e microscopico dopo alcune ore di utilizzo delle calzature, quanto l'assenza dell'impronta (totale o comunque parziale) delle scarpe su tale pozza ed impronte di rilascio nei passi successivi a rendere del tutto irragionevoli ipotesi alternative di*

*spiegazione che non siano appunto il mancato effettuato tragitto”, il G.U.P. aveva poi sorprendentemente eluso la fondamentale verifica relativa alla macchia di sangue posta dinanzi alla porta che conduce in cantina (oggettivamente non evitabile per ovvie ragioni di carattere posturale, come era stato sottolineato sin dall’inizio dal consulente del Pubblico Ministero), limitandosi a rilevare che “per quanto attiene, quindi, all’ampia pozza di sangue di fronte alla porta a soffietto, rispetto alla quale l’illuminazione (come già sopra rilevato) era scarsa, specie se la porta della cantina era chiusa, anche a non tener conto della probabile condizione di essiccamento di buona parte della stessa come rilevato sopra, non vi sono comunque evidenze certe che Stasi dovesse calpestarla con l’intera o comunque con buona parte della scarpa” e che lo stesso potrebbe avere “ad esempio, **solo lambito** la parte esterna superiore destra di tale macchia” (cfr. sentenza di primo grado pp.101 e 102).*

Nel primo giudizio di appello la Corte ambrosiana aveva ritenuto di non dover ritornare sull’argomento in ragione dell’affermata mancanza di sicure leggi di copertura, mostrando in tal modo di confondere l’ovvia inesistenza di leggi scientifiche di carattere assoluto che potessero addirittura sostituirsi *sic et simpliciter* alla concreta valutazione giudiziale con l’avvenuta individuazione di plurime massime di esperienza dotate di assoluta affidabilità e certamente suscettibili di orientare una motivata disamina del caso in esame.

I tre fondamentali vizi logico-giuridici che avevano caratterizzato l’impostazione dubitativa del G.U.P., precedentemente dedotti senza successo nei motivi di appello della parte civile e del Procuratore Generale, erano stati quindi evidenziati dalla I^a Sezione della Suprema Corte ed atenevano:

- innanzitutto, al mancato rilievo dell’incompletezza dell’accertamento peritale rispetto alle stesse indicazioni contenute nella relativa ordinanza ammissiva, per giunta in relazione ad una parte fondamentale della scena del crimine quali erano per l’appunto l’asserita apertura della porta a libro, nonché la discesa e la risalita dei gradini oltre i quali era stato gettato il corpo (tragitto che lo stesso imputato affermava ovviamente di aver concretamente effettuato per poter scoprire il cadavere)³;

- in secondo luogo, all’omessa valutazione - di tipo marcatamente “logico-processuale” e non esclusivamente “tecnico-scientifico”, in quanto fondata sulle più ovvie esigenze di mantenimento dell’equilibrio nell’effettuazione di movimenti complessi – dell’affermata (ma non verificata) possibilità di non calpestare in modo significativo la grande macchia di sangue

³ “L’omessa estensione della sperimentazione ai “due gradini circa” indicati da Stasi nelle sue dichiarazioni del 17 agosto 2007, come scesi e risaliti per vedere il corpo di Chiara, oggetto anche di precisazione e chiarimenti, non valutata dalla Corte di merito in rapporto ai segnalati termini di riferimento, rappresentati da atti (dichiarazioni dell’imputato) il cui contenuto doveva essere oggetto di diretta valutazione di merito, e specificamente indicati nell’ordinanza ammissiva, la cui limitazione esecutiva, considerata anche il sotteso presupposto di necessità ai fini della decisione, non rientrava nei poteri peritali sottratti al sindacato del giudice conferente l’incarico, rende manifestamente illogica la motivazione, che ha giustificato la scelta metodologica dei periti, che pure ha riconosciuto essere riduttiva rispetto al contenuto della verifica demandata e non produttiva di risultata affidabili” (così la prima sentenza di legittimità, p.96).

posta davanti alla porta delle scale;

- in terzo luogo, al richiamato travisamento della natura stessa della valutazione giurisdizionale, per sua natura destinata a compiersi sulla base di un approccio razionale volto ad interpretare le peculiarità del caso concreto, sulla base di un metodo empirico fondato su affidabili massime di esperienza, e non già ad individuare delle leggi scientifiche di carattere assoluto.

Oltre a potersi giovare di queste esplicite indicazioni sul metodo di accertamento che deve presiedere alla valutazione dei dati fattuali in esame, il giudizio di rinvio veniva poi arricchito dall'avvenuta acquisizione - attraverso l'articolato accertamento probatorio effettuato sotto vari aspetti con il contributo dei Periti - di ulteriori elementi di valutazione, particolarmente utili ai fini di una sistemazione razionale delle varie emergenze probatorie generalmente attinenti al calpestamento del sangue ed alle dinamiche che ne conseguono.

Innanzitutto, è d'uopo rilevare che gli ulteriori accertamenti peritali compiuti nel giudizio di rinvio si sono posti perfettamente in linea con la consulenza tecnica del Prof. Boccardo e con la perizia Balossino-Geminiani per quanto attiene alla conclusione che il compimento del percorso di cui si discute dovesse necessariamente determinare il calpestamento di tracce di sangue ed alla conseguente necessità di un'attenta valutazione dei diversi effetti che ne sarebbero dovuti concretamente derivare.

L'adozione di un **approccio di tipo informatico**, capace di escludere l'interferenza di qualsiasi possibile fattore condizionante (insito ad esempio nel tipo di camminata prescelto o nella realizzazione più o meno consapevole di determinati movimenti), ha consentito però di attribuire a quella certezza dei parametri numerici ancor più tranquillizzanti. Detto approccio - volto a considerare ogni posizione "fisicamente" possibile nell'intero spazio fisico di indagine - ha inoltre determinato il completo azzeramento logico di qualsiasi considerazione connessa alle cosiddette strategie di "evitamento implicito" (sorprendentemente richiamate nel ricorso pur a fronte di un approccio metodologico che ne ha del tutto annullato qualsiasi ipotetica rilevanza), le quali - anche a voler prescindere dall'evidente fumosità delle argomentazioni sottese ad un loro utilizzo nel caso in esame - non potrebbero ovviamente operare in assenza dello spazio fisico necessario per il compimento dell'eventuale manovra "inconsapevole" (cfr. pag. 117 della Perizia, quesito 1).

Sotto altro aspetto, **la necessaria estensione della sperimentazione ai gradini della scala** ha poi consentito di porre in luce la significativa rilevanza di tale ulteriore passaggio (del tutto ignorato nella perizia di primo grado ma precedentemente esaminato nella consulenza del Prof. Boccardo con riferimento alla preliminare posizione di apertura della porta a libro), inevitabilmente destinato - proprio in virtù dei ridotti spazi disponibili e dell'enorme quantità di sostanza ematica presente al di là della porta - ad aumentare in modo significativo l'imbrattamento complessivo di sangue derivante dall'eventuale compimento del percorso descritto dall'imputato.

Per quanto attiene invece al rilascio di impronte, i Periti fornivano inoltre un altro

prezioso parametro di valutazione, derivante dalla minuziosa **analisi del fenomeno di “distruzione” delle piccole macchie di sangue secco con abrasione della parte centrale**, fenomeno che era già stato rilevato nei precedenti gradi di giudizio ma che era stato invece sorprendentemente trascurato ai fini che qui interessano: *“quando vengono calpestate delle macchie di piccolo diametro dripping o proiezione, già secche, si determina una modificazione delle stesse costituita dalla perdita parziale o totale della parte centrale della macchia, con permanenza dell’anello esterno. Tale modificazione si verifica in una percentuale ridotta ma significativa di casi”* (cfr. p.139 della perizia).

Tale fenomeno appariva infatti particolarmente rilevante nel caso concreto sia in ragione dell’elevato numero di piccole macchie di sangue secco che un eventuale scopritore del cadavere sarebbe stato inevitabilmente destinato a calpestare, sia in ragione della particolare pressione che sarebbe necessariamente derivata dalla vera e propria “corsa” descritta dallo Stasi⁴, sia infine in ragione dell’inevitabile schiacciamento delle piccole macchie presenti sui primi gradini con conseguente esercizio di una pressione peculiare e tale da determinarne la distruzione con elevatissima probabilità⁵.

Sotto altro profilo, la recente perizia ha fornito dei dati sperimentali assai più precisi in relazione al **trasferimento di tracce ematiche dalle scarpe Lacoste ai tappetini dell’auto**, consentendo finalmente di individuare con la dovuta precisione le conseguenze che sarebbero necessariamente derivate ove mai l’imputato avesse effettivamente attraversato la scena del crimine per poi salire immediatamente sulla sua auto, come da egli dichiarato nel corso dei vari interrogatori. Detta sperimentazione, caratterizzata dall’adozione di condizioni oggettive

⁴ Cfr. esame perito Testi all’udienza del 15 ottobre 2014, p.140: *“una cosa è il passo fatto con attenzione, altra cosa è il passo in un momento concitato, molto diverso”*; nonché più diffusamente a p.122, rispondendo a domanda della Difesa: *“Tenga però conto, sempre per completezza d’informazione, che il peso di un soggetto, questo lo dicono tutti quelli un po’ sovrappeso, il peso di un soggetto conta poco in un’attività come la deambulazione dove le pressioni si esercitano in modo proporzionale alla dinamica del passo e quindi alla velocità del passo, al tipo passo, addirittura se si scende o se si sale un gradino. Tenga conto che una persona che corre una persona che corre esercita una pressione che è più di tre volte di quella di una persona che cammina”*.

⁵ Cfr. verbale di udienza del 15.10.2014: *“AVV. COMPAGNA – E quindi rispetto all’analisi che voi avete effettuato sulla zona culmine dell’aggressione e all’eventuale passaggio successivo di uno scopritore, noi non abbiamo dati che ci portino a dire che si siano verificati lì quel tipo di modificazioni? C.T.P. TESTI – No, io non ne ho vista nessuna nella zona che abbiamo tenuto in conto, cioè nella zona che poi anche quella è documentata dalle fotografie, che è quella che è riferita al tragitto che noi abbiamo immaginato ovviamente.”* [p. 92] *“AVV. COMPAGNA – Quindi visto che il dato fondamentale è la pressione, l’analisi sui gradini ovviamente diventa oggetto di una quantificazione ... cioè la pressione che io esercito sui gradini tendenzialmente, se ho ben capito il ragionamento, è tale che in quel caso il calpestio dovrebbe determinare in un maggior numero di casi la modificazione della macchia? C.T.P. TESTI – La salita e la discesa del gradino, ma direi più la discesa che la salita, comporta sulla scarpa l’applicazione di una pressione che è più di due volte quella che si ha nel camminare in piano, questo è chiaro. Aggiungerei, se io dovessi dirle qual è la fase nella quale io immagino una maggiore modificazione, è quando inevitabilmente il piede deve ruotare, però noi ci siamo attenuti a una ricostruzione numerica, queste cose tutte valutazioni corrette.”* [pp. 92-93] -

particolarmente favorevoli all'imputato⁶, è stata effettuata una prima volta in data 6.8.2014 ed è stata poi ripetuta in data 17.9.2014 proprio al fine di tener conto delle osservazioni che erano state effettuate dai Consulenti della Difesa sia sulle modalità di appoggio della scarpa sul tappetino che sugli eventuali effetti di un successivo utilizzo dell'auto, così garantendo un'attendibilità ancora maggiore alla sperimentazione stessa.

I risultati ottenuti, assolutamente dirimenti ai fini che qui interessano, venivano chiaramente sintetizzati nei due distinti verbali del 6 agosto 2014 (*“Dopo ogni prova la suola della scarpa e il tappetino sono stati testati con il Luminol. Tutti i test hanno evidenziato la presenza di luminescenza localizzata sia sulla suola che sul tappetino”*) e del 17-21 settembre 2014: *“il tappetino 4 ha evidenziato una marcata e diffusa luminescenza, i tappetini 2 e 3 la presenza di punti di luminescenza intensa, il tappetino 1⁷ una luminescenza assai modesta (di dubbia interpretazione).*

Sull'importanza di questo accertamento sperimentale, in termini di aderenza all'ipotesi fattuale da sottoporre a verifica oltre che di continuità e di coerenza dei risultati raggiunti, si rimanda ovviamente alle considerazioni che saranno svolte in merito ai passaggi del ricorso ad esso relativi ed alle precise argomentazioni effettuate sul punto dalla Corte di Assise di Appello. Ad ogni modo è opportuno anticipare sin d'ora che proprio l'esistenza di un “caso limite” assolutamente non paragonabile all'ipotesi fattuale di riferimento - individuato nel calpestamento con un solo piede di poche macchie piccole di sangue completamente secco – ipotesi al cospetto del quale iniziano per l'appunto ad apparire dei profili di parziale incertezza nel risultato riscontrato (mancata percepibilità immediata ad occhio umano della sostanza ematica trasferita ma positività al *luminol* dell'esame fotografico), costituiva la migliore conferma, nell'ottica popperiana di falsificabilità sperimentale di qualsiasi legge di copertura, dell'accertata esistenza di dati oggettivi, razionali ed attendibili a sostegno della sicura incompatibilità fra il racconto dell'imputato e le emergenze probatorie acquisite.

Infine, per quanto attiene alla **specifico verifica richiesta dalla sentenza di rinvio in ordine alla possibilità “di evitare la macrotraccia di sangue collocata in prossimità della porta conducente alla stessa cantina” nel compiere i farraginosi movimenti di apertura della porta descritti dall'imputato senza per questo perdere contestualmente l'equilibrio** (ivi p.95), i Periti non ricorrevano ovviamente all'approccio informatico sopra richiamato, trattandosi in questo caso di una verifica che chiama in causa non soltanto il limitato spazio fisicamente disponibile ma anche la necessità di una complessiva coerenza del movimento corporeo che consenta all'agente di rimanere in piedi. Sul punto, i tecnici evidenziavano

⁶ Cfr. Perizia Bitelli-Testi-Vittuari, p.9 e p.137: *“La prova di trasferimento è avvenuta effettuando un solo appoggio, durante un normale passo, sulla piastrella test, quindi camminando sul pavimento piastrellato per circa 15 metri e infine effettuando uno strisciamento della suola sul tappetino”*, nonché p.128: *“Le condizioni nelle quali è stata condotta la sperimentazione hanno certamente determinato un essiccamento del sangue più rapido di quello che è presumibile sia avvenuto dopo l'omicidio di Chiara Poggi”*.

⁷ Quello per l'appunto corrispondente alla prospettazione del cosiddetto ‘caso limite’.

pertanto che *“le difficoltà riferite dall’imputato nell’apertura della porta, inoltre, determinerebbero un ripetuto movimento dei piedi proprio nella zona dove è collocata la ampia gora ematica, difficilmente riproducibile ma ragionevolmente di dimensioni tali da non poter non essere calpestate”* (p.98 perizia Testi-Bitelli-Vituani).

Dette considerazioni consentivano pertanto di individuare con precisione e chiarezza un ulteriore profilo di inverosimiglianza del racconto svolto dall’imputato, confermando le precise conclusioni cui era già giunto senza alcuna esitazione il Prof. Boccardo (*“in merito al secondo quesito, ossia se esista e quale sia la posizione che debba essere assunta da una persona con le caratteristiche antropometriche dell’indagato e calzando le scarpe acquisite agli atti per aprire la porta di accesso che conduce al vano scala ove è stata rinvenuta la vittima Poggi Chiara, senza calpestare le macchie di sangue presenti nel vano davanti alla stessa porta, si può affermare che, essendo con tali scarpe e con tale imbrattamento ematico, estremamente bassa la probabilità di poggiare i piedi in prossimità della porta di accesso al vano interrato (circa lo 0.6%), pur esistendo delle posizioni utili per aprire tale porta a soffietto senza calpestio di tracce ematiche (peraltro poste in **posizioni non consone alle modalità di apertura della porta stessa**), tale eventualità sia **statisticamente assolutamente improbabile**”, cfr.p.128 della C.T.)⁸.*

Del resto, per quanto riguarda l’analisi dei movimenti descritti da Stasi nell’ambito della difficoltosa apertura della porta a libro, era stata la stessa sentenza di primo grado a sottolineare la sostanziale irrilevanza dell’evitamento implicito insistentemente richiamato dalla difesa⁹, con considerazioni già di per sé stesse piuttosto indicative ed ora ulteriormente

⁸ Tali conclusioni erano state peraltro avvalorate anche dai risultati filmati delle sperimentazioni effettuate nella precedente perizia con la partecipazione dello stesso imputato e con l’ausilio di “figuranti” che finivano sistematicamente per calpestare in pieno la macchia di sangue in questione ancor prima dell’eventuale apertura della porta.

⁹ *“Nella fase statica di apertura della porta che conduce al vano cantina e nella fase in uscita si deve parlare di una minore efficacia di tali comportamenti di evitamento. Alcuni motivi della ridotta efficacia di una strategia di evitamento nelle due fasi sopra indicate sono, peraltro, verosimilmente individuate nelle seguenti circostanze. Per quanto riguarda la fase di apertura della porta a soffietto bisogna considerare le condizioni di luminosità ambientale certamente peggiori rispetto alle altre zone interessate dal percorso in questione e quindi sfavorevoli all’evitamento. Da questo punto di vista è, infatti, importante rilevare che il tragitto in questione aveva, nelle condizioni concrete in cui si trovava l’abitazione il giorno del fatto, una buona luminosità con riguardo sia alla parte del corridoio del salotto che conduce allo spazio antistante al vano cantina (garantita dalla luce che entrava dalla porta di ingresso lasciata aperta) come è stato verificato sia in sede di sopralluogo da parte del Giudice sia dagli accertamenti compiuti in loco dai Periti (prof. Balossino e Geminiani) sia con riferimento (come già evidenziato) alla zona della scala del vano cantina (garantita dalla luce accesa in cima alla stessa). Mentre nella zona prospiciente la porta a soffietto se chiusa, il riflesso della luce proveniente dalla porta di ingresso lasciata aperta era sicuramente debole come la porta a soffietto chiusa, appunto, non consentiva di avere la luminosità proveniente dalla luce elettrica della lampadina posta al di là della stessa. Inoltre altro motivo ambientale che può aver concorso a determinare una minore efficacia nella strategia di evitamento in questa fase consiste nella difficoltà che molti soggetti sperimentali hanno avuto nel comprendere il meccanismo di apertura della porta a libro: tale difficoltà, come rileva il collegio peritale, può infatti rendere più problematico un assestamento posturale di fronte alla porta della cantina con conseguente ripercussione su tutte le*

arricchite dalle notazioni dei periti in merito alla piena consapevolezza dei movimenti effettuati per la realizzazione di movimenti articolati e complessi.

In questo quadro, anche la *“verifica della posizione assumenda da una persona con le caratteristiche antropometriche dell'imputato dinanzi alla porta di accesso indicato senza calpestare le macchie di sangue ivi presenti”* e la necessaria considerazione della *“attività motoria di salita e discesa dei gradini, a prescindere dal loro numero (uno o due), e di possibile doppio passaggio presso la stessa macchia”* che erano state richieste dalla sentenza di legittimità (cfr. pp.95-96) si sono a loro volta risolte in un ulteriore motivo di esclusione della veridicità di quanto era stato affermato dall'imputato.

In conclusione, anche alla luce degli ulteriori elementi acquisiti attraverso l'accertamento peritale disposto in questa sede a completamento dei precedenti, è doveroso affermare che tutti i dati acquisiti nel giudizio di rinvio deponevano nel senso della sicura falsità del racconto fornito dall'imputato nell'immediatezza a scopo difensivo in ragione della sua assodata incompatibilità con gli esiti delle varie forme di verifica sperimentale.

In forza di una lettura unitaria dei numerosi dati acquisiti, è risultato infatti evidente che il racconto della scoperta del cadavere effettuato dall'imputato a sua difesa avrebbe potuto ritenersi plausibile soltanto se si fosse accreditata la fantasiosa ipotesi data dalla congiunta verifica dei seguenti accadimenti, tutti altamente inverosimili ed improbabili, ovvero:

1) che Stasi fosse riuscito "inconsapevolmente" ad evitare le grandi pozze di sangue a dispetto dell'angustia dei luoghi, della loro scarsa illuminazione, della totale disattenzione agli spazi calpestati (espressamente riferita dal medesimo) e dei vincoli determinati da movimenti complessi quali la difficoltosa manovra di apertura della porta a libro, tanto da non lasciare alcuna impronta sulle stesse e da non determinare il rilascio di tracce da riporto;

2) che nel calpestare ripetutamente le macchie di sangue più piccole Stasi non avesse determinato la rottura di alcuna di esse, a dispetto dell'elevato numero di macchie calpestate e soprattutto della fortissima pressione sulla sostanza ematica verificatasi nelle fasi di corsa in piano e soprattutto nella discesa e nella risalita di uno o due gradini (ovvero in una zona in cui erano presenti numerosissime macchie di sangue);

3) che per ragioni del tutto ignote il rilevante quantitativo di sostanza ematica rimasta necessariamente impressa sulle suole a seguito del calpestanto delle macchie di sangue non fosse poi stata trasferita sul tappetino dell'autovettura neppure in minima parte, contrariamente alla comune esperienza ed al risultato degli specifici esperimenti eseguiti sul punto nel corso della perizia;

4) che il rilevante quantitativo di sostanza ematica rimasto necessariamente impressa sulle scarpe dell'imputato a seguito del calpestanto delle tracce di sangue non fosse individuabile ad occhio nudo dagli agenti immediatamente intervenuti sul posto;

5) che la sostanza ematica ed il DNA della vittima presenti sulle suole si siano

strategie locomotorie e di appoggio sia volontarie che involontarie” (così la sentenza GUP Vigevano, 17 dicembre 2009, pp.82-83).

completamente dispersi nelle ore immediatamente successive a causa dell'utilizzo delle calzature;

6) che un notevole quantitativo di DNA dell'imputato sia invece rimasto incredibilmente impresso sulla suola delle Lacoste, che si erano invece nel frattempo ripulite della sostanza ematica della vittima, in quanto detto DNA vi sarebbe stato trasferito solo nel preciso momento della consegna delle scarpe ai Carabinieri in forza dell'ipotetico contatto fra la suola e le mani sudate che era stato ipotizzato dal primo giudice.

Proprio l'esistenza di una pluralità di elementi che convergevano armonicamente verso la sicura falsità della prospettazione dell'imputato ha pertanto consentito alla Corte di affermare, già sulla scorta dei dati oggettivi, che egli abbia volutamente mentito allo scopo di dissimulare l'effettivo svolgimento dei fatti, facendo proprie le indicazioni di metodo fornite in sede di legittimità, atteso che per affermare la veridicità del racconto di Stasi in merito al ritrovamento del corpo di Chiara Poggi, come pretenderebbe la Difesa, si sarebbe infatti dovuto far ricorso a ben sei diverse spiegazioni ipotetiche, ciascuna di esse assolutamente improbabile, così contraddicendo apertamente la natura stessa del ragionamento inferenziale-induttivo.

Nel contesto logico-argomentativo appena richiamato i ricorrenti lamentano sostanzialmente che la valutazione dei risultati peritali da parte del Giudice del rinvio sarebbe avvenuto, sotto vari profili, sulla base di “*valutazioni opinabili*”, o addirittura di “*mere congetture*”, con conseguente asserita inosservanza dei principi che regolano la valutazione della prova scientifica e senza adeguata valutazione dei dati probatori invocati dai ricorrenti in senso contrario.

Sebbene il motivo in esame appaia complessivamente inammissibile già in forza di un'analisi sommaria, in quanto finalizzato a richiedere di volta in volta a codesta Suprema Corte delle rivalutazioni di merito (e finanche la rivisitazione dei risultati tecnici delle perizie), si ritiene comunque opportuno rilevare anche nel dettaglio - a fronte dell'oggettiva rilevanza della vicenda processuale in esame - l'assoluta infondatezza delle singole doglianze che vengono svolte nei numerosi paragrafo in cui è articolato il presente motivo di ricorso.

b) Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.I intitolato “*Mancanza, contraddittorietà intrinseca, manifesta illogicità della motivazione, nonché palese travisamento dei risultati peritali in ordine alla possibilità per Alberto Stasi di calpestare o non calpestare tracce ematiche nell'abitazione dei Poggi e della conseguente possibilità di lasciare o non lasciare impronte e/o di modificare le tracce ematiche stesse, dato che, peraltro, non viene posto in correlazione con l'acclarato stato di essicazione del sangue – vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.*”

Per quanto riguarda il primo paragrafo del motivo di ricorso in esame - dedicato all'inevitabile calpestamento delle macchie di sangue da parte di un ipotetico scopritore del cadavere che avesse compiuto il tragitto descritto da Stasi ed alle principali conseguenze di

tale calpestanto - è opportuno rilevare innanzitutto come nel medesimo si rinvengano alternativamente due ordini di “critiche” fra loro parzialmente contraddittorie: in alcuni passi, si lamenta infatti che la Corte avrebbe impropriamente valorizzato i risultati dell’ultima perizia, omettendo di valutare i difformi risultati cui sarebbero giunte le perizie svolte in primo grado (in modo tale da adombrare un asserito contrasto fra i risultati peritali), in altri si sostiene invece che le perizie svolte nei due gradi di giudizio avrebbero fornito risultati assolutamente identici (in modo tale da sminuire l’apporto probatorio di cui si è potuto giovare il giudizio di rinvio su alcuni specifici ma significativi aspetti tecnici).

Entrambi i profili di critica risultano invero del tutto infondati in quanto, a fronte di una piena comunanza delle valutazioni complessive emergenti dalle varie perizie, gli ulteriori accertamenti compiuti nel giudizio di rinvio hanno consentito di affinare notevolmente la verifica richiesta sotto diversi e rilevanti profili, in quanto:

- l’adozione di un approccio informatico ha escluso qualsiasi possibile inquinamento dei risultati dovuto a comportamenti umani non modellizzabili,

- l’assunzione di alcune costanti “favorevoli” all’imputato ha consentito una maggiore fluidità all’accertamento sperimentale,

- l’estensione della sperimentazione ai gradini, che erano rimasti incomprensibilmente estranei all’accertamento precedente pur costituendo una parte essenziale della vicenda, ha fornito ulteriori elementi di valutazione sui vari aspetti della questione,

- la specifica analisi dell’effetto di “rottura” abitualmente determinato dal tipo di suola delle scarpe Lacoste sulle piccole macchie di sangue ha aggiunto un ulteriore riscontro alla rilevata falsità del racconto,

- l’approfondimento delle modalità di trasferimento del sangue impresso sulle soles al tappetino dell’automobile e la motivata esclusione di una sua possibile dispersione postuma hanno consentito di attribuire un significato univoco alla rilevata assenza di tracce ematiche nell’autovettura di Stasi;

- la corretta valutazione dei vincoli motori attinenti all’attraversamento della grande macchia di sangue antistante la porta a libro asseritamente aperta dallo Stasi prima della scoperta del cadavere, del tutto pretermessi nella perizia di primo grado ed ampiamente sottolineati nella sentenza di rinvio, ha consentito di attribuire un significato univoco alla rilevata assenza di impronte delle scarpe Lacoste sulla macchia in questione.

Sul punto vale richiamare le chiarissime considerazioni conclusive svolte nella sentenza impugnata: *“la Corte ritiene che la perizia da ultimo effettuata abbia fornito molti elementi nuovi su cui fondare il proprio giudizio: la completezza degli accertamenti condotti con strumenti di altissima precisione, la metodologia numerica utilizzata e l’approccio conservativo adottato, nonché la ripetizione delle sperimentazioni, hanno infatti consentito di pervenire con maggiore tranquillizzante certezza al dato processuale valutabile da sommarsi*

a tutti gli altri” (cfr. p.91).

Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero il necessario calpestamento di tracce ematiche, la difesa riconosce che la possibilità che lo Stasi potesse compiere il percorso descritto senza calpestare macchie di sangue era già stata esclusa dal giudice di primo grado e che pertanto la precisa valutazione numerica dei periti - secondo i quali, assumendo una serie di costanti favorevoli all'imputato (*id est* considerando il sangue interamente secco con conseguente diminuzione di volume complessivo e lasciando sempre aperta la possibilità di compiere dei percorsi acrobatici del tutto innaturali e inverosimili), le possibilità di non calpestare sangue sarebbero del tutto infinitesimali (nell'ordine dello 0,00038% considerando la discesa di un solo gradino e dello 0,00002% considerando la discesa di due gradini) - non avrebbe aggiunto nulla al quadro probatorio, trattandosi di un dato già noto.

Se è vero che l'ipotesi che lo Stasi potesse aver compiuto il percorso descritto senza imbrattarsi le scarpe di sangue era risultata particolarmente ardua anche nel primo grado di giudizio, è vero altresì che il dato appena richiamato ha però fornito una base di tranquillante certezza per le successive valutazioni della Corte, rispetto ai giudizi assai meno netti e meno oggettivi che erano stati invece espressi dal giudice dell'udienza preliminare.

Quell'impossibilità di non intercettare sangue che la sentenza di primo grado giungeva infatti ad affermare solo “*con alto grado di credibilità razionale*” (così si legge p.85 della sentenza di primo grado, espressamente richiamata a p.49 del ricorso), è divenuto invece il pacifico punto di partenza da cui muove l'intero ragionamento decisorio: “*la perizia da ultimo svolta, con il suo approccio “conservativo” e attraverso quella che potrebbe definirsi una “inversione” di metodo (l'individuazione degli spazi vuoti quanto al percorso, le condizioni di secchezza quanto a tutte le macchie di sangue e l'analisi dei tappetini dell'auto quanto al trasferimento del sangue delle suole delle scarpe) consente di pervenire a diversa conclusione in termini molto meno vaghi e opinabili*” (cfr. p.87 della sentenza impugnata).

Del resto, se solo si considera che la difesa insiste sorprendentemente nel riproporre anche in questa sede la già discutibile tesi della c.d. strategia di evitamento implicito (espressione coniata per la prima volta nell'attuale processo) anche se la rilevanza pratica di tale impostazione è stata ora del tutto azzerata grazie alla richiamata adozione di un approccio di tipo informatico che contempla le più difficoltose possibilità di movimento dell'uomo, appare allora evidente che la certezza assoluta che è stata finalmente raggiunta all'esito del giudizio di rinvio costituiva invece in precedenza una semplice valutazione “tendenziale” che la difesa cercava in tutti i modi di sminuire, negando alla stessa qualsiasi valido supporto scientifico o quantomeno statistico.

Del tutto incomprensibili risultano invece le considerazioni svolte dai ricorrenti in merito alle condizioni (secche o umide) della molteplici macchie di sangue presenti sulla scena del delitto, posto che nel valutare la possibilità di non calpestare sangue la sperimentazione informatica svolta si è basata sull'adozione dell'ipotesi più favorevole all'imputato, ovvero quella secondo la quale alle ore 13.50 le macchie sarebbero risultate tutte

seche. È semmai con riferimento al diverso tema connesso all'impossibilità di non calpestare la grande macchia di sangue antistante la porta a libro e di lasciare su di essa la propria impronta (tema che non viene trattato in questo punto del ricorso e sul quale si ritornerà quindi in seguito), che la Corte - non avendo disposto uno specifico accertamento sul punto - non ha fatto altro che recepire i risultati della precedente perizia (già fatti propri dalla sentenza di primo grado) secondo i quali la stessa sarebbe risultata in gran parte ancora umida.

In linea di massima, il primo paragrafo del ricorso tende quindi ad accreditare genericamente l'assurda tesi secondo la quale i nuovi accertamenti peritali sarebbero privi di significato perché in presenza di sangue secco il calpestamento del medesimo non avrebbe comunque dovuto lasciare alcun tipo di traccia, e ciò senza neppure distinguere i diversi aspetti della questione (distruzione delle macchie piccole nella parte centrale, rilascio di impronte sulle grandi macchie, impressione di sangue sulla suola, successivo trasferimento del medesimo sul tappetino dell'auto, ecc.).

In ogni caso, per mera precisione espositiva, è doveroso rilevare che a sostegno dell'affermazione secondo la quale alle ore 13.50 il sangue sarebbe risultato già secco, i ricorrenti adducono peraltro delle affermazioni dei periti di primo grado che sono risultate fondate su un presupposto errato, in quanto le fotografie cui i medesimi facevano in quel caso riferimento riportavano erroneamente l'ora solare invece dell'ora legale, come già rilevato nelle precedenti sentenze¹⁰.

Ma anche a prescindere dall'impropria riproposizione di dati fattuali pacificamente erronei, è proprio la deposizione del perito Testi richiamata a p.51 del ricorso - il quale sottolineava anche in quella sede che la perizia effettuata aveva condotto a determinate conclusioni anche ipotizzando che tutto il sangue fosse secco - ad evidenziare con assoluta chiarezza che la sentenza impugnata non ha affatto omesso di considerare il profilo in questione, ma lo ha invece valutato con estrema attenzione, assumendo volutamente l'ipotesi più favorevole all'imputato.

Sul punto, è appena il caso di richiamare le precise osservazioni svolte in sentenza (cfr. pp. 46-47), laddove si sottolinea che sebbene il sangue non fosse risultato interamente secco

¹⁰ Malgrado la scoperta di tale significativo sfasamento temporale, la Difesa continua infatti a valorizzare espressamente un dato tecnico errato, posto che i predetti Periti avevano tratto buona parte delle loro convinzioni analizzando le fotografie e supponendo che le stesse fossero state scattate alle 14.13 del 13 agosto 2007 e non alle 15.13, come si è invece successivamente appurato e come è stato attentamente rilevato anche nella prima sentenza di legittimità a p.97. Si veda al riguardo p.69 del ricorso ove si cita la deposizione del Perito Dott. Varetto, trascrizioni udienza 10 novembre 2009 pp.67-70: *“Perito Varetto – Questa è delle ore 14.13 sì. Noi non sappiamo chi abbia calpestato questa macchia, perché anche la persona che ha fatto questa fotografia probabilmente si è posta in una posizione tale che ha comportato per lui di passare in quel posto dove ci sono le macchie distaccate, quindi potrebbe averle addirittura distaccate colui che ha scattato la fotografia, oppure potrebbe averle distaccate una persona precedentemente che sia passata ma quando già il sangue era secco.”* Ed anche a pagina 71 del ricorso si ripropone la stessa citazione peritale pacificamente fuorviante posto che l'orario stampato sulle foto non considerava l'ora legale (*“Perito Varetto – Su quella foto 1135, che è la stessa che ha stampato lei, è proprio su quelle due piastrelle Giudice. Ed è quella delle 14:15”*).

alle ore 13.50, i periti hanno comunque ritenuto di considerarlo come tale per una maggiore semplicità valutativa: *“L’analisi della possibilità di calpestamento del sangue e della successiva condizione delle scarpe presupponeva poi una verifica delle condizioni delle macchie di sangue al momento dell’ingresso in casa Poggi da parte dell’imputato. Sul punto la perizia, dopo avere sottolineato che le prime fotografie erano state scattate un’ora e mezza circa dopo tale ingresso, ed avere descritto le sperimentazioni svolte su macchie di diverse dimensioni e sui processi di essiccamento delle diverse tipologie (pagg. 121-131 dell’elaborato) concludevano ritenendo che al momento dell’intervento dei CC e 118 la quasi totalità delle macchie di diametro inferiore al cm. fossero pressoché completamente secche, quelle formate da una quantità maggiore di sangue (più di un cc) potessero essere ancora semiliquide e quelle maggiori liquide. Nelle sperimentazioni effettuate in sede peritale (in ambiente controllato, con temperatura a 25 e umidità del 60%) si verificava che le macchie ematiche erano tutte secche dopo 4 ore e mezza dalla deposizione, solo due porzioni delle gore di maggiori dimensioni restavano ancora umide” ma “in ogni caso, come è stato ribadito più volte, i Periti nominati dalla Corte hanno considerato tutte le macchie presenti sulla scena del crimine secche, secondo quell’approccio estremamente conservativo di cui si è detto” (cfr. pag. 90).*

c) Sulle doglianze contenute nei successivi paragrafi non numerati, il primo dei quali è intitolato *“Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rilascio di impronte visibili o latenti di calzature e in ordine alle modificazioni delle tracce ematiche laddove calpestate, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.”*

Le pagine da 52 a 78 contengono una pluralità di paragrafi non numerati, probabilmente a causa di refusi o errori di stampa, nei quali i ricorrenti sembrano lamentare la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla rilevata assenza delle plurime conseguenze fisiche che sarebbero invece dovute derivare dal calpestio delle macchie di sangue da parte dell’imputato.

In particolare si afferma fra le altre cose in questo paragrafo che l’impatto delle suole delle scarpe Lacoste sulle macchie di sangue secco non avrebbe comunque dovuto determinare il rilascio di una specifica impronta; ma anche tale considerazione risulta del tutto incomprensibile in quanto è stato ampiamente accertato che tale calpestamento non determina il rilascio di impronta ma un’altra conseguenza fisicamente apprezzabile ovvero la rottura della macchia stessa: *“le prove di calpestamento di tracce di sangue secco dimostrano come le scarpe Lacoste determinino una tipica modificazione delle macchie (costituita dalla rottura della parte centrale della macchia) che si verifica su un numero limitato, ma significativo, di tracce calpestate”* (cfr. p.42 della sentenza impugnata).

Al riguardo il perito Testi aveva infatti evidenziato che detto fenomeno risulta particolarmente rilevante rispetto a determinate tipologie di suola: *“Le scarpe Lacoste, così come qualsiasi altra scarpa di tipo da ginnastica con suola diciamo rilevata, secondo me ha*

una maggiore possibilità di modificare queste tracce già secche rispetto a quella che ne ha diciamo una scarpa di cuoio o una scarpa ricoperta da un calzare, il che non vuole dire che una non la modifica e l'altra sì, vuol dire che una percentuale maggiore viene modificata” (cfr. trascrizioni udienza 15 ottobre 2014, p.138).

Viceversa, il “rilascio di impronte” cui fa riferimento il ricorso si sarebbe invece dovuto verificare a seguito del calpestamento delle grandi macchie di sangue in gran parte ancora liquide, ed in particolare di quella assolutamente non evitabile che era posta innanzi alla porta a libro asseritamente aperta dall'imputato con grande difficoltà subito prima della scoperta del cadavere, ma su questo si tornerà a tempo debito.

A tale proposito, dispiace dover rilevare come l'esposizione dei ricorrenti tenda in molti casi a sovrapporre in modo inestricabile delle argomentazioni afferenti a questioni del tutto diverse, rendendo talvolta particolarmente difficile la stessa comprensione delle doglianze avanzate.

Dopo l'improprio riferimento al rilascio di impronte su gocce di sangue secco (del tutto estraneo al ragionamento decisorio), i ricorrenti tendono quindi a sminuire la valenza indiziaria della mancata rottura nella parte centrale delle piccole macchie di sangue secco copiosamente presenti sul percorso descritto da Stasi come oggetto di veloce attraversamento.

Alle pagine 54-78 (con annesse alcune foto selezionate dalla Difesa) i ricorrenti si dolgono, in buona sostanza, del mancato utilizzo da parte del giudice del rinvio della perizia svolta in primo grado dai Dottori Varetto-Rubino-Bison sul tema del calpestio delle tracce di sangue, ed ondeggiando anche in questo caso tra due tesi parzialmente contrastanti, da un lato sostenendo che la modificazione delle tracce di sangue secco calpestate non sarebbe un fenomeno significativo in quanto assai poco ricorrente, dall'altro, adombrando addirittura la tesi che vi sarebbero delle tracce di sangue modificate dal passaggio dello Stasi-scopritore.

Per quanto riguarda la prima osservazione difensiva, a sostegno della quale si richiamano confusamente alcuni stralci delle varie perizie nel tentativo di accreditare l'impressione che vi siano state delle valutazioni discordanti, risulta assolutamente evidente che i contributi tecnici forniti nei vari gradi di giudizio sono concordi nell'affermare l'esistenza di un specifico effetto fisico del calpestamento di piccole macchie di sangue, che costituisce una conseguenza possibile ma non necessaria rispetto alla singola macchia, la quale può anche rimanere integra.

Pur trattandosi di un tema di per sé solo non pienamente dirimente ai fini dell'affermazione della falsità del racconto, lo stesso è stato tuttavia correttamente considerato dalla sentenza impugnata, non solo perché l'elevato numero di macchie che avrebbero dovuto essere necessariamente calpestate da un presunto “scopritore” del cadavere rende particolarmente significativa la mancanza di qualsiasi segno di “rottura”, ma soprattutto in quanto l'estensione della perizia ai gradini ha consentito di evidenziare che proprio le numerose macchie di sangue secco ivi presenti avrebbero dovuto quasi certamente rompersi a seguito di un eventuale calpestamento in discesa o in risalita, in ragione della particolare

spinta in tal modo profusa.

Correttamente, si legge pertanto in sentenza con riferimento al tema in discussione: “*A proposito della tipologia delle suole delle scarpe Lacoste, [il Perito] precisava che mentre in caso di suole piatte sulle stesse appoggia tutto il peso del corpo, in caso di suole con creste (come le suddette) l’appoggio del corpo grava su una superficie minore, e quindi la pressione finale risulta maggiore. In caso di calpestamento di macchie secche quelle suole provocano alterazioni morfologiche delle macchie (si rompe la crosta e la parte centrale della macchia viene rotta proprio perché c’è una grossa interazione, cioè c’è una grossa adesione tra la suola e il substrato), che non erano state rilevate nel caso di specie (o meglio, erano state rilevate dopo gli ulteriori accessi da parte di operanti e personale sanitario); una sola macchia risultava modificata, ma al di fuori del percorso che Stasi sosteneva di avere effettuato, mentre quelle suole (in quanto appartenenti a scarpe da ginnastica) erano tra le più portate a modificare le macchie secche; la discesa e la salita (ma soprattutto la discesa) comportavano poi necessariamente una pressione maggiore*” (cfr. p. 52 della sentenza impugnata).

Per quanto riguarda invece il discutibile tentativo di evocare addirittura una possibile presenza di macchie di sangue che sarebbero state rotte dalle scarpe Lacoste di Alberto Stasi, presenza motivatamente smentita dalle considerazioni appena richiamate e peraltro mai rilevata nei precedenti giudizi di merito, ci si limita invece a sottolineare che la difesa aveva avuto modo di sottoporre al Perito Testi le fotografie allegate al ricorso e che l’esperto aveva rappresentato con assoluta chiarezza come in esse non fossero affatto raffigurate delle macchie caratterizzate dal particolare fenomeno di rottura con abrasione della parte centrale di cui si discute in questa sede e che l’unica macchia effettivamente distrutta a seguito dell’intervento degli operanti (raffigurata nella foto IMG1106) non si trovava sul percorso asseritamente effettuato dall’imputato: a fronte di tali puntuali chiarimenti nessuna diversa valutazione tecnica è stata ovviamente allegata da parte dei consulenti della difesa¹¹.

Di conseguenza, a fronte di una ricostruzione certosina della c.d. mappa ematica e di valutazioni specialistiche provenienti da un tecnico, il tentativo di adombrare ricostruzioni fattuali alternative appare del tutto privo di fondamento.

d) Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.II intitolato “*Nullità del provvedimento che ha dichiarato de plano l’inutilizzabilità della consulenza tecnica della Difesa, a firma Proff. Barzaghi Pinto e Pedotti – contraddittorietà intrinseca ed estrinseca e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta inutilizzabilità della predetta consulenza, con conseguente evidente lesione del diritto di difesa dell’imputato rilevante ai sensi dell’art. 178, comma 1 Lett. C) c.p.p. – vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, Lett. C) ed E) c.p.p.*”

¹¹ Si vedano sul punto le risposte fornite dal Perito all’udienza del 15 ottobre 2014 (pp.141-152 delle relative trascrizioni) a fronte dell’esibizione delle fotografie in questione da parte di uno dei difensori dell’imputato.

Alle pagine 78-83 del ricorso la Difesa Stasi lamenta invece un'asserita declaratoria di inutilizzabilità, da parte della Corte, della consulenza tecnica a firma dei Proff. Barzaghi-Pinto-Pedotti.

È opportuno premettere, per chiarezza espositiva, che attraverso tale contributo tecnico, depositato in prossimità della discussione finale, la difesa aveva sostanzialmente introdotto una propria valutazione di parte sulle possibilità di un presunto scopritore di non calpestare la parte ancora umida della grande macchia di sangue antistante la porta a libro.

In tale elaborato, i consulenti tecnici affermavano di aver previamente effettuato delle sperimentazioni sul volume della porzione di macchia da considerare umida, per poi applicare specificamente a tale macchia lo stesso metodo informatico utilizzato dai periti per la ricostruzione di eventuali percorsi suscettibili di non intercettare nessuna delle numerose tracce ematiche presenti sulla scena del crimine.

Per quanto riguarda la prima valutazione di parte, è evidente che l'esatta individuazione del volume di sangue umido effettivamente presente all'interno della macchia in esame alle ore 13.50 non è mai stata oggetto di alcun quesito peritale, in virtù dell'evidente impossibilità di addivenire ad una simile ricostruzione volumetrica: di conseguenza, le sperimentazioni effettuate nell'interesse dell'imputato (i cui difensori ed i cui consulenti non avevano peraltro mai sollecitato lo svolgimento di un simile accertamento in contraddittorio) miravano ad introdurre surrettiziamente dei dati del tutto inattendibili e certamente privi di qualsivoglia possibilità di verifica.

Ma anche a prescindere da tale profilo preliminare è in ogni caso evidente che i calcoli successivamente effettuati dai consulenti risultavano del tutto irrilevanti ai fini della risposta ai quesiti peritali. Mentre con riferimento al tema della complessiva ricostruzione della possibilità di non intercettare sangue attraversando l'intera scena del crimine si è già sottolineato come la sperimentazione informatica effettuata dai periti abbia addirittura considerato "tutto" il sangue come secco, per quanto attiene invece alle peculiari problematiche poste dall'evitamento della specifica macchia in questione, problematiche rispetto alle quali occorreva ovviamente considerare la posizione *assumenda* ai fini dell'apertura della porta (come espressamente sottolineato nella sentenza di rinvio), l'utilizzo di un approccio informatico non aveva ovviamente alcun senso.

In buona sostanza, i Consulenti della Difesa – ben consapevoli dell'indubbia valenza probatoria delle considerazioni già precedentemente svolte su questo punto dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero e chiaramente ribadite dai Periti a p.98 del loro elaborato (*"le difficoltà riferite dall'imputato nell'apertura della porta, inoltre, determinerebbero un ripetuto movimento dei piedi proprio nella zona dove è collocata la ampia gora ematica, difficilmente riproducibile ma ragionevolmente di dimensioni tali da non poter non essere calpestata"*) - hanno cercato di modificare i termini del problema, cimentandosi in un improbabile tentativo di "riduzione" della macchia stessa a mezzo di una azzardata distinzione fra una porzione centrale umida ed una porzione secca, cercando poi di ammantare

falsamente di dignità scientifica l'apodittica considerazione che era contenuta nella sentenza di primo grado in ordine alla possibilità che la grande macchia di sangue presente davanti alla porta potesse essere stata solamente "lambita" ("è concretamente possibile che Stasi abbia, ad esempio, solo lambito la parte esterna superiore destra di tale macchia", Sent. GUP Trib. Vigevano, p. 102).

Premesso che detto tentativo di riduzione si scontra innanzitutto con l'indisponibilità di criteri di valutazione suscettibili di condurre ad una precisa distinzione fra parte umida e parte secca (come è stato ampiamente sottolineato dai Periti allorquando gli stessi hanno ribadito che i risultati sperimentali conducono esclusivamente ad affermare che una parte significativa di detta gora ematica fosse ancora umida alle ore 13.50), è proprio la concreta disamina dei movimenti da compiere ed il serrato spostamento dei piedi che ad essi deve necessariamente conseguire al fine del mantenimento dell'equilibrio a rendere del tutto inverosimile l'ipotesi che lo Stasi potesse aver provato ripetutamente a spingere quella porta (come da lui stesso dichiarato) senza calpestare più volte la macchia in modo tangibile, come è emerso con chiarezza sia dalle concordi valutazioni tecniche sopra richiamate che dai risultati sperimentali raffigurati dalle riprese audiovisive (che mostrano chiaramente l'inevitabile "fallimento" del tentativo di Stasi di aprire la porta ponendo i piedi nello spazio non occupato dalla macchia).

Assolutamente incomprensibile, in quanto basato su presupposti logici del tutto diversi da quelli indicati dalla sentenza di legittimità, risulta invece il tentativo dei Consulenti della Difesa di "testare" l'evitabilità della macchia ancora largamente umida attraverso un modello informatico che non tiene conto dei movimenti degli arti superiori derivanti dalle difficoltose manovre di apertura della porta descritte dall'imputato.

In questo quadro, lungi dall'esprimere un giudizio processuale di "inutilizzabilità" del contributo difensivo, la Corte di rinvio si è limitata ad indicare le ragioni per le quali detto contributo risultava del tutto irrilevante ai fini della risposta ai quesiti formulati e della complessiva valutazione ad essa demandata: *"Nel riproporre le considerazioni svolte sul punto nelle sentenze di assoluzione, la Difesa (attraverso i suoi consulenti professori Barzagli, Pedotti e Pinto, di cui ha depositato un elaborato) ha sottolineato come i risultati della perizia svolta nel giudizio di rinvio abbiano sostanzialmente confermato i precedenti quanto alla probabilità matematica di non calpestare alcuna traccia ematica: in tale elaborato i consulenti hanno altresì calcolato la possibilità, sempre in termini numerici, di non calpestare mai le parti <potenzialmente problematiche> della macchia posta davanti alla porta a libro, e ci si è ampiamente ancora soffermati sulle <strategie di evitamento>, per concludere in termini di <significativa probabilità (pari al 73,74 % in relazione al primo scalino) che l'imputato non abbia intercettato il cluster di macchie più evidenti e l'altissima probabilità che, al più, abbia calpestato macchie isolate, distanti dall'evidente cluster allocato di macchie>. La prima osservazione che si impone al proposito è che con tale elaborato, depositato a notevole distanza dalle udienze in cui sono stati sentiti i Periti*

(come si è detto nel contraddittorio delle parti, e alla presenza dei consulenti della Difesa, che avevano presenziato a tutte le operazioni peritali, imponendo anche la ripetizione di alcuni test) si è cercato di introdurre negli atti del processo risultati che rispondono a quesiti che la Corte non ha posto, e frutto di attività che si sono svolte al di fuori del controllo delle parti. In ogni caso, come è stato ribadito più volte, i Periti nominati dalla Corte hanno considerato tutte le macchie presenti sulla scena del crimine secche, secondo quell'approccio estremamente conservativo di cui si è detto.” (cfr. sentenza pp. 89-91).

Orbene, considerato che anche assumendo che il sangue presente nell'abitazione fosse integralmente secco è emerso come altamente probabile il rilascio di tracce di calpestio (non rinvenuto sulla scena del crimine) e come assolutamente certo il successivo rilascio di materia ematica rinvenibile con il *luminol* sul tappetino dell'automobile (non riscontrato invece sulla autovettura di Stasi), appare allora come un esercizio del tutto inutile quello di immaginare quanto sangue umido (che effettivamente c'era ma in ottica cautelativa per l'imputato non è stato considerato a tal fine) potrebbe essere stato calpestato da Stasi, senza considerare che anche il semplice calpestio di sangue secco avrebbe comunque certamente determinato delle conseguenze non riscontrate nella specie.

Allo stesso modo, non ha alcun senso interrogarsi sulle possibilità di non calpestare la parte centrale della macchia di sangue antistante la porta a libro (risultata ancora umida alle ore 13.50) senza considerare le evidenti limitazioni motorie che impediscono l'apertura di detta porta senza un adeguato appoggio di almeno uno dei piedi sulla parte centrale della macchia stessa, come già ampiamente evidenziato in vari passaggi della precedente sentenza di legittimità.

Viceversa, proprio le nitide considerazioni svolte dai periti in merito alla non evitabilità della macchia di sangue posta davanti alla porta nel caso di effettiva realizzazione della difficoltosa manovra di apertura della porta riferita dall'imputato, la totale assenza di impronte riconducibili alle scarpe Lacoste (la cui suola presenta una figurazione caratteristica “a spina di pesce”) e la totale assenza di tracce, nelle immediate vicinanze della gora, di sangue di riporto (c.d. “timbrature”) riferibile a dette scarpe, evidenziano l'accertata falsità del racconto dell'imputato anche sotto tale diverso ed ulteriore profilo di valutazione.

e) Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.III intitolato *“Travisamento dei risultati peritali in ordine alla ritenuta mancata operatività delle c.d. strategie di evitamento implicito – contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché omessa valutazione di dati probatori rilevanti – vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p. – Nullità della perizia Testi-Bitelli-Vittuari per omessa risposta al quesito formulato dalla Corte, vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, Lett. C) ed E) c.p.p.*

Secondo l'ardita tesi sostenuta dai ricorrenti nel paragrafo in esame, il riferimento inserito nei quesiti peritali - a seguito di un'espressa richiesta della Difesa Stasi - all'eventuale incidenza dei *“meccanismi di evitamento implicito delle tracce cui si fa esplicito riferimento nella perizia del giudizio di primo grado”* avrebbe dovuto determinare i periti, non solo alla

doverosa considerazione degli stessi per tutti i profili di interesse, ma addirittura ad una passiva acquiescenza alla valorizzazione di detti meccanismi quale fattore decisivo.

Viceversa, la sentenza impugnata ha dato ampiamente atto delle plurime e concorrenti ragioni per le quali la teoria del c.d. “*evitamento implicito*”, attentamente esaminata e considerata dai periti, è stata in questo caso ritenuta del tutto irrilevante ai fini del decidere, posto che il richiamato approccio di tipo informatico ha consentito di prescindere completamente dalle possibili variabili del movimento umano.

Particolarmente significativa al riguardo risulta, fra le altre, l’affermazione del Dottor Testi all’udienza del 15 ottobre 2015 pag. 64: “*un evitamento, vedremo poi se è implicito o esplicito, è comprensibile nella deambulazione, nel passo, cioè nella camminata, in quella zona il problema secondo noi è esclusivamente geometrico, cioè non è un problema di evitamento di un ostacolo mentre io cammino, l’evitamento implicito a cui si fa riferimento nella perizia di primo grado si riferisce e specificamente al fatto di evitare qualche cosa che mi si presenta davanti mentre cammino. Nella nostra zona, in questa zona, quella da noi esaminata è semplicemente un problema geometrico, quindi noi addirittura abbiamo fatto una simulazione che va a cercare le possibilità non di un evitamento implicito o volontario di un soggetto, ma quanto è capace un computer ad evitare quelle macchie. Allora nella nostra perizia l’evitamento implicito o esplicito conta, vorrei dire, niente perché il computer ha valutato quali sono le possibilità astratte per (...) un computer talmente bravo da mettere i tacchetti tra una macchietta e l’altra e di pestare le macchie*”.

In tale contesto, i ricorrenti non contestano in alcun modo l’intrinseca affidabilità dell’approccio informatico prescelto (dai medesimi definito “numerico”) riconoscendo la piena validità dei risultati raggiunti attraverso di esso quanto alla natura infinitesimale della possibilità di non calpestare macchie di sangue, ma ritengono tuttavia di potersi ugualmente dolere del fatto che la scelta di un approccio oggettivo perfettamente valido li abbia in qualche modo “privati” del loro principale argomento difensivo.

Peraltro, la stessa sentenza di primo grado aveva già chiarito che detta tendenza all’evitamento degli ostacoli risultava comunque inefficace negli spazi angusti e nel compimento di movimenti obbligati (anche se purtroppo, come si è già rilevato, nel primo giudizio di merito non era stato neppure considerato l’attraversamento della porta e della zona dei gradini, luoghi particolarmente stretti e tali da condizionare enormemente le possibilità di movimento).

All’intrinseca inaffidabilità dell’espressione “evitamento implicito” che era stata coniata per la prima volta proprio nel presente processo, si è quindi aggiunta – nel corso del giudizio di rinvio – l’opportuna adozione di una metodologia di analisi che prescinde in radice da simili eventuali meccanismi di movimento.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la sentenza impugnata ha addirittura ritenuto di dedicare all’argomento ben quattro passaggi, proprio perché consapevole

dell'ostinazione con la quale la difesa continuava a riproporre le medesime argomentazioni anche nell'ambito di un'analisi peritale fondata su un metodo rigorosamente oggettivo:

- *“A proposito del concetto di evitamento implicito utilizzato anche in sentenza, la perizia ne osservava l'assenza nella letteratura scientifica. Se infatti può considerarsi un dato pacifico quello per cui si tende, sulla base di automatismi, ad evitare ostacoli lungo il proprio cammino, ciò non può valere in condizioni di stress. In ogni caso la perizia evidenziava la differenza tra ostacoli in senso stretto e macchie, soprattutto di piccole dimensioni. Secondo il Dott. Testi (il medico legale) il termine più corretto da utilizzare, dal punto di vista medico, era in questi casi quello di attenzione inconsapevole; a suo avviso inoltre non era pensabile che complesse attività correlate all'evitamento di tutte le tracce, qualora messe in essere, siano state eseguite senza conservarne memoria (pag. 103 della perizia). E ancora, era impensabile che ciò fosse avvenuto anche in uscita (non è ipotizzabile, infatti, che il soggetto, dopo il ritrovamento della fidanzata evidentemente priva di sensi e ferita, cosa che peraltro avrebbe comportato un sovraccarico emotivo tale da impedirgli anche solo di avvicinarsi e verificare le condizioni) abbia potuto preoccuparsi di non calpestare il sangue nel percorso di allontanamento dell'abitazione (pag. 104)” (p.46)*

- *“Sulla cosiddetta strategia di evitamento, il dott. Testi, a specifica domanda del Difensore dell'imputato, ribadiva che la locuzione di cui sopra significa semplicemente che se una persona vede un ostacolo o una cosa che non vuole intercettare la evita, se la vede. Se non la vede, Gemignani (...) credo che sia un psicologo, io faccio il medico, una cosa che le posso assicurare che se non si vede un ostacolo non si evita. Diverso è il concetto di attenzione inconsapevole... che è la cosa più simile all'evitamento implicito che io possa trovare, l'attenzione inconsapevole è una cosa che tutti noi sperimentiamo quando le nostre funzioni corticali sono al minimo e facciamo delle cose pressoché in automatico (pag. 179 trascrizioni udienza del 15/10) (p.53);*

- *“Del resto la stessa Difesa, per spiegare tale anomalia, ha dovuto ricorrere a quel concetto di evitamento implicito (indubbiamente risolutivo di ogni perplessità ed incertezza, ma sconosciuto a chi da anni si occupa di omicidi) che, a prescindere dai puntuali rilievi mossi dal dott. Testi (di cui si è dato conto, e che la Corte condivide pienamente) appare altresì del tutto avulso sia dalla descrizione che lo stesso imputato ha fatto dei suoi movimenti (sia all'andata che al ritorno) che dai dati peritali, la cui lettura appare univoca. E neppure possono essere condivise le conclusioni espresse al proposito dal giudice di primo grado che, dopo aver invece dato conto sia dell'evitamento inconsapevole (con riferimento, in particolare, alle macchie più grosse), che delle incerte condizioni di essiccamento delle macchie che della datazione del controllo delle suole e dell'auto, è infine pervenuto alla conclusione per cui Stasi avrebbe potuto non sporcarsi perché aveva solo lambito la grande macchia posta davanti alla porta a libro” (p.87);*

- *“Quanto infine all'influenza dei meccanismi dell'evitamento inconsapevole anche nella fase di discesa dei gradini, in uno spazio angusto e di elevata pendenza, non si può non*

rimandare alle osservazioni già svolte, e ripetere, a maggior ragione, quanto anticipato in premessa a proposito dei parametri utilizzati dalla Corte nella valutazione delle dichiarazioni sul percorso che l'imputato ha sostenuto di aver effettuato” (p.91).

Di conseguenza, l'assunto dei ricorrenti in ordine all'immotivata pretermissione di una presunta tesi scientifica (da cui discenderebbe un asserito vizio di motivazione) è radicalmente smentito non solo dalla totale irrilevanza di tali disquisizioni in presenza di spazi angusti caratterizzati da movimenti “obbligati” ma soprattutto dall'avvenuto utilizzo di un metodo di tipo rigorosamente oggettivo, proprio della scienza geomatica, in ordine al quale non è mai stata avanzata (né è possibile avanzare) alcuna riserva di sorta.

f) Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.IV intitolato “*Mancanza di motivazione e travisamento dei risultati peritali, in ordine al mancato imbrattamento delle suole delle scarpe indossate da Alberto Stasi – vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.*”

Poiché la pronuncia di primo grado aveva dato atto dell'impossibilità di escludere con certezza che le scarpe calzate dallo Stasi si fossero effettivamente impregnate di sangue per poi ripulirsi nelle 19 ore successive (ed antecedenti il loro sequestro), i ricorrenti lamentano in questa sede che tale eventualità non sia stata invece valorizzata nella sentenza impugnata.

Tuttavia, anche in questo caso, la Difesa rifiuta sostanzialmente di confrontarsi con l'impostazione metodologica adottata nella nuova perizia e correttamente valutata in sentenza.

Una volta accertato con assoluta certezza che un eventuale scopritore del cadavere si sarebbe certamente sporcato le scarpe di sangue, è infatti evidente che il mancato riscontro di tracce ematiche sulle scarpe Lacoste indossate da Stasi allorquando si recò dai Carabinieri di Garlasco (sia nell'immediata ispezione visiva del Carabiniere Serra che nei successivi esami di laboratorio) parrebbe intuitivamente costituire un primo punto di caduta della narrazione addotta dall'imputato.

Ciò nonostante, i periti hanno ritenuto di concentrare invece la loro attenzione sulle altre conseguenze derivanti dal calpestio di tracce ematiche (come ad esempio la rottura delle macchie più piccole) e sull'inevitabile trasferimento di sangue sul tappetino dell'autovettura (asseritamente calpestato da Stasi subito dopo la sua uscita dall'abitazione), in ordine al quale sono stati svolti puntuali accertamenti.

Anche in questo caso, i ricorrenti si dolgono a ben vedere dell'avvenuta adozione di un percorso logico che rende del tutto irrilevante l'argomento difensivo precedentemente invocato, ovvero l'impossibilità di ricostruire *ex post* le concrete modalità di utilizzo delle calzature da parte dell'imputato nelle 19 ore successive al primo intervento dei Carabinieri e la mancanza di leggi scientifiche assolute sui tempi di trattenimento e di dispersione della sostanza ematica da parte delle calzature.

E' dunque del tutto condivisibile la motivazione con la quale la Corte ha esplicitato detto percorso logico, peraltro già reso chiaro ed evidente dagli stessi periti: “*Sul punto va*

osservato che gli accertamenti svolti in questo giudizio sono stati particolarmente accurati (il dott. Testi è anche docente di chimica-legale) ed hanno costituito una novità rispetto ai precedenti. L'attuale perizia infatti ha per la prima volta individuato il trasferimento sui tappetini come elemento non adeguatamente approfondito in precedenza, ma maggiormente idoneo a fornire risultati significativi. Lo stesso imputato, come si è detto, ha dichiarato di essere subito salito in auto dopo essere uscito dalla villetta di via Pascoli. In quel momento quindi le sue scarpe avevano compiuto pochissimi passi. Il tempo trascorso dal controllo e le superfici di calpestamento in tale arco temporale, cioè quegli elementi che il giudice di primo grado aveva considerato per pervenire ad un giudizio di incertezza, sono risultati in tal modo ininfluenti” (cfr. p.88 sentenza impugnata).

L'ossessivo richiamo degli accertamenti peritali precedentemente svolti sul tema della possibile dispersione delle tracce ematiche impresse sulle calzature risulta pertanto del tutto incomprensibile, posto che gli stessi non costituiscono di certo un argomento a sostegno della veridicità del racconto, ma evidenziano semplicemente la difficoltà di dimostrare la falsità di tale racconto sulla sola base del mancato rinvenimento di sangue sotto le suole¹².

Proprio nella consapevolezza dei residui profili di incertezza che avevano caratterizzato l'iter argomentativo inizialmente sottoposto al G.U.P., la Corte ha quindi motivatamente condiviso la scelta dei periti di concentrare le loro verifiche su altri aspetti, ritenuti più rilevanti, e di valorizzarne i relativi esiti ai fini della risposta ai quesiti.

Anche in questo caso ci si trova pertanto di fronte ad allegazioni difensive ben note alla Corte ma risultate del tutto irrilevanti ai fini della decisione, la quale non ha certo ritenuto provata la falsità del racconto di Stasi sulla sola mancanza di tracce ematiche sulle scarpe da egli indossate al momento dell'arrivo in caserma.

g) Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.V intitolato *“Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata evidenza del passaggio dei Carabinieri intervenuti sulla scena del delitto – totale omessa valutazione delle evidenze empiriche costituite dal passaggio dei Carabinieri Serra e Muscatelli entrati nell’abitazione senza calzari – vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.”*

Nel tentativo di rendere meno inverosimile l'ipotesi secondo la quale l'imputato avrebbe attraversato di corsa la scena del crimine senza lasciare alcuna traccia visibile (o comunque riscontrabile in laboratorio), i ricorrenti prospettano anche in questa sede un ardito

¹² Peraltro, la difesa omette volutamente di riferire che sulle scarpe Lacoste fu invece sorprendentemente rinvenuto il DNA dell'imputato il che avrebbe dovuto ragionevolmente escludere che prima della loro consegna si fosse invece verificata la totale dispersione del DNA della vittima, come indicato nella sentenza di legittimità (cfr. p.90) e come ricordato nella stessa sentenza impugnata. Sul punto il giudice di primo grado era stato costretto ad ipotizzare, in chiave assolutoria, che il DNA dell'imputato sarebbe in questo caso derivato dal sudore delle sue mani entrate stranamente a contatto, proprio al momento della consegna delle Lacoste, non già con la loro tomaia ma addirittura con la suola, e ciò con riferimento ad entrambe le scarpe.

parallelismo con il percorso effettuato dai Carabinieri Serra e Muscatelli al momento della loro prima ispezione dei luoghi in cui era stata segnalata la presenza del corpo della vittima.

Atteso che anche i ricorrenti avevano precedentemente riconosciuto l'impossibilità dello Stasi di non calpestare sangue (ormai riscontrata con assoluta precisione attraverso la verifica geomatica sopra richiamata), l'argomento pare in ogni caso assumere un valore meramente suggestivo non potendosi ormai più porre in dubbio, sul piano logico-probatorio, la sicura esclusione di tale eventualità.

Nel merito, come ampiamente chiarito dalla sentenza impugnata, il parallelismo – fondato sulla citazione di stralci selezionati e parziali delle deposizioni rese dai Carabinieri Serra e Muscatelli all'udienza del 13 giugno 2009 innanzi al GUP di Vigevano - non può che risultare mal posto in quanto avente ad oggetto due situazioni completamente diverse fra loro.

Non è vero innanzitutto che i Carabinieri avrebbero trovato le stesse identiche condizioni di scarsa luminosità descritte da Stasi, atteso che quest'ultimo asserì di aver trovato chiusa la porta a libro e di averla successivamente lasciata aperta: di conseguenza, al momento dell'ingresso dei Carabinieri è certo che la luce accesa del vano scale illuminava anche la zona antistante la porta in questione.

Non è assolutamente vero, inoltre, che i Carabinieri avrebbero indossato delle calzature dello stesso tipo, atteso che le suole dei Carabinieri erano lisce, come espressamente evidenziato in sentenza alle pagine 87 e 88.

Del tutto congetturale risulta infine la tesi secondo la quale i due militari si sarebbero trovati contemporaneamente nella zona più critica e non vi è, ovviamente, alcun elemento per sostenere che i medesimi si sarebbero ostacolati reciprocamente nei movimenti.

Le diverse condizioni materiali si aggiungono del resto ad una situazione psicologica e ad una conseguente modalità di accesso nel punto topico della scena del crimine addirittura opposte rispetto a quelle descritte da Stasi. Quanto alla situazione psicologica, sottolinea opportunamente la Corte di Assise di Appello che i Carabinieri *“erano stati comunque da lui allertati sul fatto che in quella casa fosse accaduto qualcosa di grave (ancorché egli avesse prospettato un incidente domestico) che imponeva una particolare cautela”* (p.88 sentenza impugnata) ed avevano già ricevuto dal medesimo univoche indicazioni circa la presenza di molto sangue e sulla ubicazione del corpo lungo le scale; quanto invece ai movimenti effettuati la Corte evidenzia correttamente che *“gli stessi trovavano aperta la porta della cantina, così da non avere avuto bisogno di compiere quella complicata manovra necessaria ad aprirla, che avrebbe reso ancor più complicato l'evitamento della grossa gora ematica che si trovava lì davanti”* (ivi p. 88).

La fallacia del parallelismo effettuato dai ricorrenti appare quindi del tutto evidente, atteso che i due Carabinieri, pienamente consapevoli del luogo in cui si stavano recando, procedettero con cautela ed a passo lento, contrariamente a quanto avrebbe fatto Stasi il quale riferì di aver attraversato la scena del delitto *“senza vedere dove metteva i piedi”*.

Infine, quanto agli esami in laboratorio delle calzature degli operanti, è ben vero che gli stessi risulterebbero essere stati effettuati “*nelle medesime condizioni con le quali si è proceduto sulle scarpe dell’indagato*” (così la relazione dei RIS, a p.139, come tale citata dai ricorrenti), ma si omette volutamente di riferire nel ricorso che le scarpe lisce dei Carabinieri erano state richieste ai medesimi non già 19 ore dopo, come avvenuto per l’imputato, ma ben 17 giorni dopo, ad ulteriore dimostrazione della pacifica non comparabilità delle due situazioni anche sotto tale ulteriore profilo.

Ad ogni modo, come si è già ampiamente sottolineato, il ragionamento logico seguito dalla sentenza impugnata prescinde completamente dalla valutazione della verosimiglianza di una successiva “ripulitura” delle scarpe prima degli esami di laboratorio e valorizza invece degli altri aspetti, non condizionabili da variabili ignote, ed in particolare l’inevitabile imbrattamento del tappetino dell’autovettura, di cui si dirà nel prossimo paragrafo.

Anche in questo caso ci si trova pertanto al cospetto di doglianze tanto infondate quanto irrilevanti, che sono state già oggetto di specifica valutazione da parte della sentenza impugnata con conseguente palese insussistenza del vizio di motivazione lamentato.

h) Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.VI intitolato “*Travisamento dei risultati peritali in ordine al trasferimento di micro particelle ematiche ai tappetini dell’autovettura rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p., nonché travisamento della prova e totale omessa motivazione in ordine alle risultanze acquisite di segno contrario, vizio, altresì, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.*”

Come evidenziato in sentenza, nel corso dei lavori peritali il dott. Testi rappresentò apertamente alle parti l’intenzione di eseguire specifici accertamenti sperimentali in ordine alle modalità di trasferimento del sangue dalle scarpe Lacoste al tappetino dell’auto.

Tale esigenza di approfondimento nasceva tanto dall’esperienza pratica - secondo la quale l’esame delle autovetture sequestrate a soggetti sospettati di omicidio consente abitualmente la soluzione del caso anche in mancanza di un loro immediato sequestro - quanto dalla rilevata incompletezza degli accertamenti tecnici precedentemente compiuti sul punto, per giunta effettuati in modo del tutto asistemico e con l’alternato utilizzo di 4 diverse forme di verifica (luminol, tetrametilbenzedina, ricerca emoglobina umana e profilo DNA).

A seguito di una prima sperimentazione compiuta ad Orbassano il 6 agosto 2014, dalla quale già emergeva con estrema chiarezza l’inevitabile trasferimento di sangue dalle scarpe al tappetino, il perito interrogò pertanto le parti su eventuali variazioni delle condizioni sperimentali da loro ritenute opportune ai fini di una maggiore attendibilità dell’accertamento in questione ed il conseguente scambio epistolare consentì pertanto di individuare con precisione le condizioni sperimentali che la difesa dell’imputato riteneva necessario introdurre affinché la sperimentazione potesse ritenersi pienamente attendibile.

Da un lato, il difensore dell'imputato riconosceva quindi espressamente in una sua lunga missiva (all.5) che i risultati ottenuti in merito al sicuro trasferimento del sangue dalle scarpe al tappetino risultavano *“del tutto chiari e per nulla sorprendenti”* e che essi non si discostavano *“dalle conclusioni enucleate nella perizia disposta in primo grado”*, dall'altro egli si doleva comunque del fatto che l'accertamento fosse stato compiuto a *“tempo zero”* (ovvero senza considerare un eventuale successivo utilizzo dell'autovettura) e chiedeva pertanto, *“onde evitare inutili dispendiose contrapposizioni successive”*, l'eventuale svolgimento di ulteriori esperimenti con alcuni possibili specifici accorgimenti, invitando il Perito ad astenersi da un *“vigoroso strofinamento”* del tappetino e ad effettuare l'accertamento solo dopo che le autovetture fossero state *“guidate per qualche giorno”* se possibile *“con una pioggia battente”*.

Nel procedere a questi ulteriori accertamenti sperimentali, il perito introdusse pertanto i due correttivi richiesti dalla difesa, in primo luogo limitandosi ad un mero appoggio della scarpa sul tappetino ed in secondo luogo facendo percorrere alle autovetture molteplici chilometri (peraltro in condizioni atmosferiche risultate caratterizzate da notevoli piogge), come è stato correttamente sottolineato in sentenza: *“le sperimentazioni sui tappetini sono state ripetute su sollecitazione della Difesa stessa dell'imputato in modo da tenere conto delle osservazioni critiche dalla stessa mosse. Sono stati pertanto utilizzati tappetini meno abrasivi ed è stato il più possibile limitato il contatto soles-tappetino, mediante un solo appoggio e senza sfregamento; la verifica è stata infine effettuata dopo alcuni giorni (circa 4), nel corso dei quali vi erano state anche forti piogge. In sede peritale nessuna osservazione è stata mossa alle suddette sperimentazioni, né ai relativi risultati”* (cfr. p.89).

Alla rilevata adozione di condizioni oggettive già di per sé stesse particolarmente garantiste (*“Nell'ottica di comprendere il limite della possibilità di trasferimento di sangue dal pavimento alle scarpe e da queste ai tappetini dell'auto, dietro sollecitazione delle parti, abbiamo ripetuto l'esperimento utilizzando dei tappetini meno abrasivi e limitando il più possibile il contatto delle soles con i tappetini, onde non determinare un vero e proprio sfregamento, ma solo un appoggio come quello che si può avere nel solo atto di salire in macchina”*, cfr. perizia p.141), si affiancava inoltre un'attenta modulazione della simulazione sperimentale che faceva emergere con chiarezza il limite estremo della legge di copertura (ovvero i suoi eventuali presupposti di falsificazione), così da poterne verificare ulteriormente l'effettiva affidabilità.

Infatti, a differenza di quanto adombrato dai ricorrenti, le ulteriori prove sperimentali effettuate evidenziavano con assoluta chiarezza che nel caso dei tappetini-auto l'utilizzo successivo del mezzo per un numero più o meno elevato di chilometri risultava del tutto irrilevante (cfr. perizia pag. 142: *“sono stati quindi montati sul pavimento lato guida di 4 vetture, utilizzate comunemente dai proprietari dal 17.09.2014 al 21.09.2014”*, nonché verbale delle operazioni peritali del 17-21 settembre 2014, p.2: *“I tappetini [...] sono stati montati sul piantone del sedile lato guida di 4 diverse autovetture di soggetti diversi, che le*

hanno utilizzate in modo normale nei giorni successivi (e sono stati percorsi tra i 35 e i 190 km”), e ciò finanche in presenza di condizioni meteorologiche estreme (cfr. perizia p.142: “È utile segnalare come in Torino sia piovuto in modo abbondante il giorno 18 e 20.09.2014 e vi sia stato un breve temporale il 19.09.2014”), così confermando ulteriormente l’ipotesi, già piuttosto intuitiva ed ampiamente sorretta dall’esperienza pratica degli studiosi della scena del crimine¹³, che l’avvenuto calpestamento di un tappetino con le scarpe sporche di sangue non sfugge assolutamente all’attenta verifica scientifica anche in assenza di un immediato sequestro del mezzo.

In altre parole mentre con riferimento alle suole di scarpa la possibilità di un loro utilizzo successivo poteva finire in qualche modo per affievolire l’attendibilità del dato raccolto (fermo restando che nel caso in esame l’individuazione su dette suole del DNA dell’imputato rende comunque difficile giustificare l’assenza di sangue e/o di DNA della vittima), è stato invece accertato che il ritardato sequestro dell’auto non incide invece in alcun modo sull’inverosimiglianza del racconto direttamente desumibile dalla mancanza di materiale ematico sul relativo tappetino.

A fronte della coerenza dei dati raccolti sul punto e della previa condivisione delle condizioni sperimentali, i ricorrenti hanno quindi ritenuto di invocare in senso contrario i diversi risultati a loro avviso deducibili da talune sperimentazioni precedenti.

A prescindere dal fatto che un simile approccio non risulta del tutto corretto (in quanto la Difesa avrebbe semmai potuto richiedere ai Periti, resisi disponibili ad apportare alla sperimentazione ogni approfondimento ritenuto opportuno, gli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari), le considerazioni svolte nel ricorso non risultano affatto aderenti alla realtà dei fatti.

Per comodità espositiva si riportano in nota le sintesi svolte dai Consulenti della Parte Civile, i quali - nel ripercorrere con precisione e chiarezza gli esiti delle sperimentazioni condotte nel corso del primo grado di giudizio - avevano evidenziato che anche i risultati complessivi della precedente perizia si ponevano in linea con quelli più recentemente acquisiti e divergevano esclusivamente per la minor precisione e per la minor sistematicità con la quale erano stati allora raccolti e catalogati dai periti¹⁴.

¹³ Non a caso definita dal dott. Testi come “*massima di comune esperienza di chi fa sopralluoghi*” (cfr. trascrizioni verbale udienza del 15.10.2014 ,p.71).

¹⁴ “*Il verbale prodotto all’epoca descrive sommariamente 3 tipologie di esperimento, in cui la suola della scarpa Lacoste di proprietà di Stasi è entrata in contatto con una piastrella sulla quale era precedentemente stato depositato sangue umano proveniente da un donatore. In particolare i 3 esperimenti hanno previsto il calpestamento di una piastrella con macchie di (1) sangue ancora umido, (2) sangue semi-secco, e (3) sangue secco. [...]*

Visto che l’approccio seguito nella fase sperimentale del 2009 ha privilegiato l’utilizzo di altri strumenti di rilevazione (benzidina/ricerca emoglobina) rispetto al luminol, oltre ad una pacifica mancanza di riferimenti documentali relativamente all’uso del luminol negli esperimenti, si ritiene che questi non possano essere comparabili agli esperimenti condotti nel 2014, sia per le differenze riportate, sia per le caratteristiche complessive di questi ultimi in termini di:

- numerosità

- approccio metodologico

La tabella riassuntiva prodotta da questi ultimi ed espressamente richiamata nella sentenza impugnata consente di evidenziare che i risultati ottenuti con l'utilizzo di varie metodiche hanno sempre fatto emergere una positività sul tappetino o sui pedali dell'autovettura (all.6).

Del tutto condivisibile appare pertanto la concorde motivazione fornita in sentenza in merito alla non contraddittorietà dei risultati sperimentali ottenuti nel giudizio di rinvio con i precedenti accertamenti peritali, laddove si sottolinea che *“anche a fronte della maggiore disomogeneità delle verifiche, effettuate con mezzi diversi (luminol e TMB) e in diverse sedi di prelievo (pedali, frizioni, soles e tappetino), per almeno uno dei suddetti elementi anche allora il risultato era stato positivo”* (cfr. p.89).

Viceversa, nel caso in esame né la frizione, né il tappetino, né le scarpe di Stasi-scopritore risultarono positive alla ricerca di sangue.

A nulla vale pertanto il tentativo dei ricorrenti di costruire improbabili statistiche basate su una selezione di alcuni dei numerosi esami compiuti che non tiene conto della diversa finalità di ciascuna sperimentazione e che tralascia di considerare che con riferimento allo specifico tema in esame *“la precedente sperimentazione (i cui risultati sono riportati nella tabella alla pag. 134 della perizia Varetto) non rispondeva a tali requisiti di completezza ed esaustività”* (così la sentenza impugnata sempre a p.89).

Non a caso i ricorrenti ritengono di citare in modo selettivo i più vari accertamenti effettuati ma non si confrontano con il dato di pronta comprensione (opportunamente richiamato in sentenza) costituito dalla tabella riassuntiva contenuta alla pagina 134 della perizia Varetto-Rubino-Bison.

Quanto invece agli accertamenti effettuati dai RIS, il Dott. Testi ha avuto modo di evidenziare con chiarezza che il tipo di sperimentazione all'epoca svolto divergeva in modo radicale da quello di cui si discute in questa sede a causa del previo calpestamento di una *moquette*, e ciò in ragione del fatto le prove inizialmente effettuate dal RIS si erano prevalentemente concentrate su tutt'altro tema, ovvero sulla capacità da parte delle Lacoste di

- ricerca della *“condizione minima”* (falsificazione dell'esperimento)

- realizzazione in contraddittorio tra le parti con esecuzione di prove ulteriori su indicazione delle stesse.

Peraltro, anche i dati ottenuti nel corso della sperimentazione condotta a Pisa il 23 luglio 2009 dai Periti del GUP, dimostrano inequivocabilmente come, dopo il calpestamento di tracce di sangue secco, avvenga comunque un parziale trasferimento di tali evidenze ematiche all'interno dell'abitacolo dell'auto. [...]

In conclusione, le sperimentazioni precedenti risultano aver condotto a risultati largamente positivi sulla rilevabilità di sangue sia per quanto riguarda le soles che per quanto riguarda i tappetini. Tuttavia, le carenti indicazioni sulle condizioni sperimentali e sugli strumenti di volta in volta adottati, e la scarsa sistematicità con la quale erano stati esposti i risultati ottenuti non avevano consentito di validare le regole di esperienza di cui si discute con la necessaria precisione. La recente perizia ha opportunamente circoscritto i temi da analizzare, eliminando dall'analisi qualsiasi profilo soggettivo-discrezionale, con ogni intuibile conseguenza in termini di chiarezza e di coerenza dei risultati sperimentali” (pp.15-19).

Stasi di acquisire sangue con il calpestio e sulla conseguente difficoltà di ipotizzare che detta sostanza ematica potesse essersi dispersa nelle ore successive¹⁵.

Solo per un banale errore materiale il previo passaggio sulla moquette, attentamente descritto dal perito nel corso del suo esame, viene riferito in sentenza non già agli accertamenti compiuti dal RIS ma ai precedenti esami peritali, che sono stati invece correttamente analizzati dalla Corte, sia nella loro complessiva capacità orientativa che nei loro limiti metodologici.

Sotto altro aspetto, i ricorrenti mettono infine in discussione anche gli univoci risultati emersi dalla sperimentazione con riferimento all'assoluta irrilevanza di un eventuale successivo utilizzo dell'autovettura, invocando il fatto che la Golf dell'imputato fosse stata sequestrata sette giorni dopo l'omicidio e che le manovre di guida compiute in sede sperimentale si fossero protratte per molti chilometri ma solo per quattro giorni.

Se si considera che l'imputato non risulta affatto aver utilizzato l'auto in questione nei giorni successivi al delitto (disponendo all'epoca di altri 3 veicoli), è evidente che una simile osservazione risulta già di per sé stessa del tutto inadeguata ad intaccare la validità del percorso logico adottato in sentenza.

Ma, soprattutto, l'atto di impugnazione tralascia volutamente di considerare che le sperimentazioni effettuate, per giunta in condizioni pressoché estreme, depongono chiaramente nel senso della totale irrilevanza del successivo utilizzo dell'autovettura, non ravvisandosi alcuna dispersione del sangue rimasto impresso sul tappetino.

Conclusivamente, con il motivo in oggetto i ricorrenti chiedono un'inammissibile rivalutazione dei risultati delle perizie, lamentando un inesistente vizio di motivazione e sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe dovuto utilizzare alcuni risultati della precedente perizia e della consulenza tecnica dei RIS (peraltro in modo del tutto parziale e solo negli spunti astrattamente utili alla Difesa) senza invece considerare gli opportuni approfondimenti svolti dal Perito su questo specifico tema con la partecipazione e la collaborazione della Difesa e le specifiche argomentazioni tecniche che ne avvalorano la riconosciuta attendibilità.

i) Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.VII intitolato “*Erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova scientifica così come autorevolmente cristallizzati nella pronuncia a Sezioni Unite Franzese, totale omessa motivazione in ordine alla eventuale irrilevanza delle spiegazioni alternative ai dati di partenza, nonché erronea applicazione dei criteri di ammissibilità e, dunque, di valutazione della prova scientifica sanciti nella nota sentenza Daubert – omessa motivazione sui criteri adottati, tutti vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 Lett. E) c.p.p.*”

¹⁵ “E’ decisamente sorprendente osservare (malgrado tali esiti fossero in parte attesi) che al termine di ciascuna fase, anche a distanza di 8-10 ore, durante le quali sono state svolte attività, tutte e tre le paia di scarpe, ancorché in quantità decrescenti come era ovvio aspettarsi, esibiscono tracce di sangue ancora visibili ed apprezzabili ad occhio nudo” (così la relazione RIS del 12.12.2007, p.44).

Dopo aver prospettato una lunga serie di argomentazioni difensive sull'asserita possibilità dello Stasi di effettuare realmente il percorso descritto nelle peculiari modalità da egli indicate (ovvero senza accorgersi delle più significative macchie di sangue, senza guardare dove metteva i piedi, provando più volte ad aprire la porta a libro, scendendo e risalendo i gradini di una scala ripida ed angusta, ed infine correndo velocemente fuori dall'appartamento) senza determinare al contempo almeno una delle normali conseguenze del calpestio di sangue con scarpe Lacoste (imbrattamento delle scarpe riconoscibile a occhio nudo o con successivi esami di laboratorio, rottura di alcune delle piccole macchie nella parte centrale, rilascio di impronte dirette sulle macchie ancora umide, trasferimento di sangue sul tappetino, ecc.), i ricorrenti lamentano – sul piano giuridico – l'asserita violazione dei principi enunciati nella nota sentenza Franzese.

E' opportuno premettere che il parallelismo con l'accertamento del rapporto causale che viene in tal modo avanzato non risulta del tutto convincente: mentre con riferimento al rapporto causale si distingue infatti abitualmente un'analisi preliminare dello sviluppo sequenziale degli accadimenti ed un successivo giudizio controfattuale volto a verificare l'effettiva tenuta del nesso causale ipotizzato rispetto ad altre possibili spiegazioni alternative, nel caso in esame il giudice di merito è stato invece chiamato a valutare la credibilità del racconto fornito dall'imputato anche sulla base di una serie di dati oggettivi, accuratamente analizzati nel loro significato attraverso delle specifiche verifiche sperimentali.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, il ricorso mostra di incorrere in un evidente profilo di confusione, laddove vi si afferma che: *“L'asserito indizio “sotto le suole di Stasi non vi erano tracce ematiche” e “non vi sono impronte delle scarpe di Stasi sulla scena del crimine” sarebbe stato precedentemente “falsificato mediante il ricorso a ben quattro perizie, le quali, facendo ricorso a sperimentazioni ciascuna per la propria competenza, avevano privato l'ipotesi dell'Accusa del necessario carattere di elevata credibilità razionale”* (cfr. p.146).

A tale riguardo, è doveroso innanzitutto rilevare che i dati indiziari di partenza non sono mai stati posti in discussione e sono risultati assolutamente certi nella loro consistenza oggettiva:

- è certo che sulle scarpe indossate dall'imputato e visionate nell'immediatezza dal Carabiniere Serra non emergesse la presenza di sangue;
- è certo che sulle stesse scarpe sequestrate 19 ore dopo e sottoposte ad analitici esami di laboratorio (poi rinnovati due anni dopo con i medesimi risultati) non è emersa la presenza della pur minima traccia ematica o di DNA della vittima;
- è certo che in occasione del rinnovo degli accertamenti in questione è invece emersa, a distanza di anni, la residua presenza di DNA dell'imputato;
- è certo che nessuna impronta delle scarpe Lacoste è stata rinvenuta sulla scena del crimine ed in particolare sulla grande macchia di sangue antistante la porta a libro che avrebbe dovuto essere necessariamente calpestata in occasione dell'asserita apertura della porta stessa;

- è certo che nell'autovettura utilizzata subito dopo l'asserito attraversamento della scena del crimine non è stata rilevata la pur minima traccia ematica, né sul tappetino né sulla pedaliera;

- è certo, a dispetto delle ardite contestazioni avanzate dalla difesa mediante l'allegazione di taluni reperti fotografici, che non è stata rinvenuta alcuna distruzione di piccole macchie di sangue (con peculiare abrasione della parte centrale) sul percorso descritto da Stasi.

I vari accertamenti peritali non sono pertanto serviti a verificare l'esistenza dei dati indiziari ma semplicemente a saggiarne la capacità dimostrativa sotto diversi e rilevanti profili.

In questo senso, il precedente arresto di legittimità aveva avuto modo di richiamare attentamente le intrinseche caratteristiche della prova indiziaria *“che nei suoi vari momenti richiede acquisizioni non fondate sulla correlazione obbligata tra fatto noto, positivo o negativo, e fatto non conosciuto, che ove sussistente, rendendo certo e inevitabile e quindi univoco, il legame del secondo al primo, renderebbe l'indizio dotato di precisione e gravità assolute, idoneo da solo – e senza postulare concorso di altri indizi e, di riflesso, il requisito della concordanza – la prova del fatto”* sottolineando espressamente l'esigenza di ricorrere in questo caso *“al ragionamento inferenziale-induttivo, sostenuto da alto grado di credibilità logica”*.

Allo stesso modo era stato puntualizzato che *“Il processo penale non fa applicazione di regole gnoseologiche idonee a proporre conclusioni necessarie, quali quelle logico-formali che, utilizzando soprattutto argomentazioni tautologiche, offrono conseguenze già implicite nelle premesse, o quelle fisico-matematiche, che fanno uso di leggi universali, che asseriscono nella successione di determinati eventi invariabili regolarità senza eccezioni, o anche di leggi statistiche riferite a un fatto naturale destinato a ripetersi inalterato, in una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa, a parità di condizioni. Le argomentazioni essenzialmente informative e logico-argomentative della decisione giudiziale sono, invece, finalizzate alla conoscenza nuova di un fatto specifico, che attiene a un fatto umano”* (cfr. sentenza di legittimità, p.76).

Sulla base di tali opportune premesse, il motivo di ricorso in questione non può che risultare palesemente infondato in quanto i giudici di merito si sono venuti a confrontare con una serie di spiegazioni alternative, già di per sé stesse del tutto improbabili, che avrebbero tutte dovuto ricorrere contemporaneamente per lasciare intatta la possibilità che l'imputato avesse effettivamente effettuato il percorso descritto.

Come già rilevato, il racconto della scoperta del cadavere effettuato dall'imputato a sua difesa avrebbe infatti potuto essere considerato veritiero solo ricorrendo alla fantasiosa ipotesi data dalla congiunta verifica dei seguenti accadimenti, tutti altamente inverosimili ed improbabili, ovvero:

· che Stasi fosse riuscito "inconsapevolmente" ad evitare le grandi pozze di sangue a dispetto dell'angustia dei luoghi, della loro scarsa illuminazione, della totale disattenzione agli spazi calpestati (espressamente riferita dal medesimo) e dei vincoli determinati da movimenti complessi quali la difficoltosa manovra di apertura della porta a libro, tanto da non lasciare alcuna impronta sulle stesse e da non determinare il rilascio di tracce da riporto;

· che nel calpestare ripetutamente le macchie di sangue più piccole Stasi non avesse determinato la rottura di alcuna di esse, a dispetto dell'elevato numero di macchie calpestate e soprattutto della fortissima pressione sulla sostanza ematica verificatasi nelle fasi di corsa in piano e soprattutto nella discesa e nella risalita di uno o due gradini (ovvero in una zona in cui erano presenti numerosissime macchie di sangue);

· che per ragioni del tutto ignote il rilevante quantitativo di sostanza ematica rimasta necessariamente impressa sulle suole a seguito del calpestamento delle macchie di sangue non fosse poi stata trasferita sul tappetino dell'autovettura neppure in minima parte, contrariamente alla comune esperienza e al risultato degli specifici esperimenti eseguiti sul punto nel corso della perizia,

· che il rilevante quantitativo di sostanza ematica rimasto necessariamente impressa sulle scarpe dell'imputato a seguito del calpestamento delle tracce di sangue non fosse individuabile ad occhio nudo dagli agenti immediatamente intervenuti sul posto;

· che la sostanza ematica ed il DNA della vittima presenti sulle suole si siano completamente dispersi nelle ore successive a causa dell'utilizzo delle calzature;

· che un notevole quantitativo di DNA dell'imputato sia invece rimasto incredibilmente impresso sulla suola delle Lacoste, che si erano invece nel frattempo ripulite della sostanza ematica della vittima, in quanto detto DNA vi sarebbe stato trasferito solo nel preciso momento della consegna delle scarpe ai Carabinieri in forza di un ipotetico contatto fra la suola e le mani sudate ipotizzato dal primo giudice.

L'inverosimiglianza di simili ipotesi alternative è stata di volta in volta argomentata dalla Corte di Assise di Appello con le motivazioni già sopra richiamate, spesso proprio grazie all'ausilio delle ulteriori acquisizioni tecniche e sperimentali che sono state svolte nel giudizio di rinvio su significativi aspetti della questione esaminata e che hanno confermato la piena affidabilità delle leggi scientifiche o delle massime di esperienza utilizzate: *"La perizia che in questo processo è stata completata ha perciò unicamente fornito alla Corte una serie di elementi di valutazione (sia di carattere tecnico-scientifico, che in termini probabilistici) da utilizzare per formulare il proprio giudizio. Proprio per tali considerazioni, che scaturiscono del resto dalla stessa natura peculiare di detta perizia, l'approccio adottato dai Periti nominati dalla Corte e sopra illustrato, appare quello più corretto e maggiormente idoneo, non solo per la sua esaustività in termini di completezza (la perizia ha risposto a tutti i quesiti già posti dal giudice di primo grado, anche a quelli rimasti in quel giudizio senza*

risposta, sul presupposto che ciò non fosse possibile)¹⁶, ma soprattutto perché prescinde e non considera l'infinita variabile dei comportamenti umani, che occorre sottolinearlo, non sono codificabili né classificabili” (cfr. p. 83 della sentenza impugnata).

Ed ancora: *“Conclusivamente quindi la Corte ritiene che la perizia da ultimo effettuata abbia fornito molti elementi nuovi su cui fondare il proprio giudizio: la completezza degli accertamenti condotti con strumenti di altissima precisione, la metodologia numerica utilizzata e l'approccio conservativo adottato, nonché la ripetizione delle sperimentazioni, hanno infatti consentito di pervenire con maggiore tranquillizzante certezza al dato processuale valutabile, da sommarsi a tutti gli altri” (ivi, p.91).*

Proprio il rilevato approccio di tipo oggettivo, basato sulla previa condivisione di un metodo con le parti processuali, oltre che sulla verificabilità e la ripetibilità delle sperimentazioni, ha infatti consentito di raggiungere conclusioni assai precise sulle varie questioni affrontate.

Quanto infine al riferimento dei ricorrenti ai principi enunciati nella sentenza Daubert, si è già avuto modo di rilevare che le regole poste a fondamento della correlazione fra i vari accadimenti non sono mai state poste in discussione da nessuno, fondandosi su approcci pienamente condivisi dalla comunità scientifica.

Allo stesso modo, si è già avvenuto modo di rilevare altresì come le sperimentazioni più significative siano state condotte sulla base di metodi e di condizioni previamente concordati dai tecnici in contraddittorio fra loro o direttamente indicate dalla difesa dell'imputato e come tali recepite dai periti.

Infine, proprio il principio di falsificabilità della legge scientifica o della massima di esperienza di copertura è stato chiaramente valorizzato nelle sperimentazioni peritali, le quali hanno fatto ad esempio emergere - quanto agli esami del tappetino calpestato da scarpe macchiate di sangue - l'esistenza di un caso limite, costituito dal previo contatto di una sola scarpa con una sola mattonella macchiata da sparute gocce di sangue secco, nel quale il risultato “positivo” diviene appunto percepibile con maggiore difficoltà (ovvero non ad occhio nudo ma con l'aiuto del *luminol*) sino quasi a scomparire.

¹⁶ Quanto all'incompletezza degli accertamenti eseguito nel corso del giudizio di primo grado, è utile richiamare anche la precedente decisione di legittimità: *“La omessa estensione della sperimentazione ai “due gradini circa”, indicati da Stasi nelle sue dichiarazioni del 17 agosto 2007, come scesi e risaliti per vedere il corpo di Chiara, oggetto anche di precisazioni e chiarimenti, non valutata dalla Corte di merito in rapporto ai segnalati termini di riferimento, rappresentati da atti (dichiarazioni dell'imputato) il cui contenuto doveva essere oggetto di diretta valutazione di merito, e specificatamente indicati nella ordinanza ammissiva, la cui limitazione esecutiva, considerato anche il sotteso presupposto di necessità ai fini della decisione, non rientrava nei poteri peritali sottratti al sindacato del giudice conferente l'incarico, rende manifestamente illogica la motivazione, che ha giustificato la scelta metodologica dei periti, che pur ha riconosciuto essere riduttiva rispetto al contenuto della verifica demandata e non produttiva di risultati affidabili” (cfr. sentenza di annullamento con rinvio n. 44324/13 Cass., Sez. I, p.96).*

j) Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.VIII intitolato “*Erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. e violazione dell’art. 627, comma 3 c.p.p. in tema di valutazione della prova indiziaria – contraddittorietà intrinseca ed estrinseca e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di taluni comportamenti dell’imputato, illegittimamente elevati ad indizi di colpevolezza, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.*”

Come si è già avuto modo di rilevare è proprio la congiunta mancanza delle variegata conseguenze “fisiche” che sarebbero dovute derivare da una modalità di scoperta del cadavere effettivamente corrispondente a quella descritta dall’imputato ad aver correttamente indotto i giudici di merito ad affermare la falsità del relativo racconto.

Lungi dal risultare illogica, come sostengono i ricorrenti, la motivazione fornita al riguardo dalla sentenza impugnata appare pertanto particolarmente lucida: “*è proprio dalla lettura congiunta dei dati di comune esperienza, di quelli di carattere tecnico-scientifico, dei risultati statistici, a consentire la formulazione di quel giudizio di “probabilità logica” auspicato dalla Cassazione, che induce a ritenere che Alberto Stasi abbia mentito quando ha sostenuto di essere entrato in casa Poggi soltanto alle 13.50, e che la sua descrizione del ritrovamento del corpo di Chiara e della scena del crimine sia quella che poteva fare invece Stasi-aggressore, che aveva ucciso la fidanzata ore prima, per poi simulare il successivo ritrovamento*” (cfr. pp. 86-87).

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, detta motivazione si riferisce segnatamente alle plurime circostanze oggettive che smentiscono il racconto dell’imputato e non già all’intrinseca inverosimiglianza del medesimo, atteso i “*dati di comune esperienza*” più volte richiamati dai periti vi è per l’appunto l’abituale permanenza di una “*positività al luminol*” delle autovetture utilizzate dopo il compimento di un delitto “*anche a distanza di molti giorni*”.

Premesso pertanto che non vi è stato alcun “*accorpamento di risultati probatori di carattere tecnico-scientifico con la valutazione di comportamenti del tutto soggettivi dell’imputato*” (così il ricorso a p.150), ma un’attenta ponderazione delle varie questioni richiamate dalla precedente sentenza di legittimità, è evidente che la Corte non ha certo potuto esimersi dal valutare, sotto altro aspetto, anche l’intrinseca inverosimiglianza del racconto dell’imputato, come avviene quotidianamente in ogni processo penale.

Rispetto a tale ultima questione, che viene peraltro trattata dalla sentenza impugnata in un passaggio leggermente precedente, i difensori dell’imputato sembrano confondere la semplice incongruenza di eventuali comportamenti tenuti dall’imputato - potenzialmente giustificabile dalla disattenzione ovvero da stati emotivi incontrollabili (e quindi di per sé stessa insufficiente a fondare un giudizio di falsità del racconto) - con la contraddittorietà e l’inverosimiglianza della relativa narrazione, la quale finisce invece per inficiare il racconto stesso in quanto l’invocazione di un determinato stato emotivo a giustificazione di una specifica condotta viene in questo caso contestualmente smentita da un comportamento del tutto contrario all’atteggiamento psicologico invocato.

Mentre con riferimento al primo aspetto, la sentenza impugnata non ha alcuna difficoltà a riconoscere “*che in determinate circostanze si possono tenere comportamenti privi di logica e del tutto incongrui*”, con riferimento al secondo, la Corte rileva invece lucidamente l'intrinseca contraddittorietà della narrazione dell'imputato, tutta imperniata su un fortissimo slancio di ricerca della fidanzata che viene poi improvvisamente smentito da un suo sbrigativo allontanamento dalla scena del crimine, e ciò ancor prima di aver ultimato la propria ricerca verificando concretamente le condizioni di salute della povera ragazza: “*appare quantomeno strano che lo stesso, trovandosi in un comprensibile stato di ansia dovuto appunto alla mancanza di risposte che perdurava da ore, accortosi inevitabilmente che era accaduto qualcosa di grave (avendo notato il sangue e nell'ingresso anche un oggetto rovesciato), dopo avere trovato Chiara, all'esito di una ricerca descritta come affannosa, riversa in fondo alle scale, non si sia precipitato accanto a lei per verificarne le condizioni. Tanto più che lo stesso chiamava il 118, dimostrando così di avere pensato che la giovane potesse essere ancora viva. Al contrario, usciva velocemente dalla casa, si ricordava di chiudere il cancello e saliva in macchina diretto in caserma, senza attendere nemmeno i soccorsi. La chiamata al 118 non veniva poi nemmeno effettuata da casa Poggi, ma successivamente, quando Stasi era già salito in macchina, ed era ancora in corso al suo arrivo in caserma. Una volta tornato con i Carabinieri rimaneva all'esterno della villetta, ancora senza verificare quali fossero le condizioni della fidanzata*” (cfr. p.85).

Le considerazioni in tal modo svolte in merito all'intrinseca inverosimiglianza di un simile racconto ed all'evidente contraddittorietà fra i diversi stati emotivi evocati nel tentativo di giustificare i due opposti segmenti della condotta narrata appaiono addirittura eufemistiche, tanto più se si considera che la stessa sentenza di legittimità non aveva potuto esimersi dal sottolineare “*le incongruenze del racconto di Stasi*”, le sue “*omissioni narrative relativamente al giorno del fatto*” e le “*ricostruzioni contraddittorie e non lineari*” da egli fornite (cfr. pag. 91 sentenza n.44234/13 Cass. Pen. Sez. I).

Peraltro, anche nella sentenza di primo grado la falsa rappresentazione del luogo in cui avvenne la chiamata al 118 era stata considerata, già di per sé sola, come fattore giustificante quanto meno “*un iniziale sospetto investigativo*”, mentre la complessiva anomalia del comportamento descritto, pur non ritenuta tale da suffragare un più stringente ragionamento indiziario, era stata comunque ampiamente rilevata anche dal giudice di prime cure.

In questo caso i ricorrenti si dolgono pertanto dello svolgimento di considerazioni logiche ampiamente condivise, volutamente richiamate dalla Corte di Assise di Appello con assoluta cautela e senza forzatura alcuna in quanto destinate ad assumere rilievo, non già di per sé sole, ma nell'ambito di una più ampia valutazione dei numerosi dati probatori acquisiti.

k) Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.IX intitolato *“Travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla ritenuta prospettazione di un incidente domestico da parte di Alberto Stasi, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, Lett. E) c.p.p.”*

Alla complessiva contraddittorietà del racconto dello Stasi si affiancava, nel caso di specie, anche la richiamata incongruenza riguardante la segnalazione effettuata al 118 contestualmente al suo arrivo in caserma.

Quello che sarebbe poi immediatamente apparso ai Carabinieri come l’evidente omicidio di una ragazza, caratterizzato da ampia dispersione di sangue nell’intera abitazione, veniva infatti precedentemente rappresentato al telefono dall’imputato come una generica richiesta di intervento per una persona *“forse ancora viva”*.

Analogo profilo di incongruenza della segnalazione ricevuta emergeva inoltre con evidenza anche dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri nell’immediatezza, nella quale si sottolineava che *“in base a quanto riferito dallo Stasi Alberto si supponeva che la donna si fosse sentita male o avesse avuto un incidente domestico”* (all.7).

Pur non essendo dato conoscere nel dettaglio le parole utilizzate dallo Stasi per descrivere la situazione rilevata, è dunque pacifico che la duplice richiesta di intervento effettuata (al 118 da un lato ed ai Carabinieri dall’altro) non era stata accompagnata dall’effettiva rappresentazione della situazione riscontrabile in quel momento all’interno dell’abitazione dei Poggi.

Per tale motivo, la sentenza di annullamento con rinvio aveva avuto modo di intervenire circa la (allora) omessa valutazione del dato probatorio che emergeva, pacificamente, alla lettura della annotazione di Polizia Giudiziaria del 17 agosto 2007 redatta dal Brigadiere Serra e dal Carabiniere Scelto Muscatelli, sollecitando pertanto il giudice di rinvio ad una specifica valutazione di tale aspetto: *“Neppure vi è in sentenza, che ha autorizzato le modalità e i tempi di svolgimento della telefonata al servizio di emergenza del 118, alcun riferimento alla relazione del 16 agosto 2007 dei carabinieri Serra e Muscatelli, che hanno dato atto che nella immediatezza degli interventi, <in base a quanto riferito da Stasi>, si supponeva che <la donna si fosse sentita male o avesse avuto un incidente domestico>, che, denunciato sotto il profilo del travisamento della prova, non incontra, contrariamente ai rilievi della difesa Stasi, né il limite del devolutum, avuto riguardo, in via generale, al già rilevato effetto pienamente devolutivo dell’appello del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria e, in via specifica, alla prospettazione e deduzione con l’atto d’appello della **possibile simulata caduta accidentale della vittima**, di cui ha dato atto la stessa sentenza, né il limite dello stesso devolutum, conseguente alla doppia conforme, poiché il Giudice di appello ha omesso la valutazione probatoria dell’atto processuale e la verifica della verosimiglianza del comportamento tenuto da Stasi in relazione al contenuto dello stesso atto, limitandosi a rilevare la non maggiore verosimiglianza della giustificazione dell’omicidio come conseguente a una caduta accidentale o incidente domestico rispetto a quella contraria volta a disegnare il gesto del tutto privo di logica e di freddezza”* (Cass., Sez. I, n. 44234/13, p. 92).

Inoltre, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, il dato sottoposto all'attenzione della Corte dalla precedente sentenza di legittimità non faceva emergere soltanto un ulteriore profilo della narrazione di natura contraddittoria e/o omissiva, ma anche un curioso parallelismo fra la condotta dell'assassino, che aveva deciso di spingere il corpo lungo le scale manifestando l'iniziale intenzione di simulare un incidente domestico, e l'erronea impressione sorprendentemente trasmessa dall'imputato ai Carabinieri al momento del suo arrivo in caserma: *“L'argomento è sicuramente collegato ai precedenti e ha come punto di partenza le dichiarazioni dell'imputato ai carabinieri Serra e Muscatelli, i primi intervenuti sul posto. Ci si riferisce, in particolare, alla qualificazione del delitto come possibile incidente domestico. Sono evidenti le ripercussioni che detta qualificazione poteva assumere, prima fra tutte le modalità di ingresso nell'abitazione da parte degli operanti, che in effetti non indossavano i calzari. Ma a prescindere da tali considerazioni, **ciò che maggiormente colpisce nella prospettazione dell'incidente domestico è il suo collegamento con la peculiare dinamica dell'omicidio, quella già evidenziata dalla BPA e ripresa nella perizia (incontestata dalla Difesa). L'aggressore infatti non si era limitato a colpire la vittima nell'ingresso, ma ne aveva poi trascinato il corpo, senza indugio, proprio nella direzione delle scale della cantina. Tali scale, come si è detto particolarmente ripide, sono costituite da 13 gradini, e formano due curve (una a livello del secondo, e l'altra del quarto gradino): il corpo di Chiara era collocato a testa in giù, con i piedi quindi più vicini alla porta a libro, in una posizione che in effetti ben avrebbe potuto essere ricondotta ad una caduta accidentale (dovuta alla forte pendenza della scala), a faccia avanti. Gli iniziali colpi al capo inferti alla vittima quindi, destinati e comunque idonei a tramortirla potevano a ragione costituire l'antecedente di una caduta dalle scale simulata, perché seguito da una spinta del corpo, appunto, lungo le scale. E' stato tuttavia accertato, come pure si è detto, che Chiara, nella fase del trascinamento iniziale, aveva un moto reattivo, così che l'aggressore era costretto a colpirla ancora, e con maggiore violenza, in prossimità della porta a libro (come dimostrato dalle macchie di sangue in tale posizione). In sostanza la simulazione di un incidente domestico spiegherebbe il lancio del corpo lungo le scale, altrimenti del tutto inutile, perché l'azione omicidiaria non aveva motivo di concludersi giù dalle scale, potendo esaurirsi al piano terreno, laddove aveva avuto inizio”***.

Trattasi ovviamente di una prospettazione esplicativa che non pretende di assurgere ad un rango di assoluta certezza, ma che si fonda sull'esigenza di fornire una ragione plausibile ad un comportamento (l'omissione di una corretta rappresentazione della situazione asseritamente percepita all'interno dell'abitazione con conseguente trasmissione di un'impressione del tutto fallace) che rimarrebbe altrimenti del tutto incomprensibile.

In questo quadro, al fine di estromettere radicalmente il dato oggettivo di partenza, costituito dal fatto che i Carabinieri chiamati ad intervenire dall'imputato ritennero di dover semplicemente far fronte ad un incidente domestico (dato che emerge in modo assolutamente pacifico dalla lettura della relativa relazione), i ricorrenti estrapolano invece alcuni passaggi

della deposizione del Brigadiere Serra, senza dar conto invece delle ulteriori dichiarazioni che evidenziano la totale sfasatura fra la situazione descritta da Stasi e quella immediatamente percepita all'interno dell'abitazione: *“Serra – Allora, io sono entrato fino..., ho fatto qualche metro e ho cercato di sentire se ci fosse qualche lamento, di capire dove si trovava la ragazza, perché io pensavo di trovare una situazione di una persona che si era fatta male e che aveva bisogno di soccorso; non sentendo nessun lamento e vedendo lo stato dei luoghi, prima...”*(cfr. pag. 22 trascrizione verbale udienza GUP Vigevano del 13 giugno 2009), ed ancora *“Narcisi mi ha detto: Il signore... il signore o il ragazzo - adesso non ricordo – ha trovato la ragazza in una pozza di sangue a quel punto ho chiesto ma non era preferibile chiamare il 118? E lui mi ha detto: ero al telefono adesso. Andiamo vi accompagno io. Sinceramente mai avrei pensato di trovare quello che ho visto, pensavo che magari una ragazza o si è sentita male o si è tagliata, come capita spesso, quindi pensavo di trovare una persona ferita e di dover chiamare i soccorsi e ... quindi fin quando sono entrato ero convinto di questa cosa qua, una mia convinzione quella poi. - Avv. Tizzoni: Quindi né il suo collega Narcisi né Stasi le hanno prospettato l'eventualità che si fosse di fronte ad un delitto? - Serra: Io adesso gli ho chiesto allo Stasi se fosse viva e lui mi ha detto: non lo so, non lo so se è viva. Andiamo andiamo. - Avv. Tizzoni: Quindi, quando lei entra in casa come primo obiettivo ha quello di trovare la ragazza, non si pone per esempio il problema se ci fosse in casa qualcun altro, qualche estraneo qualcuno che si era appostato? Serra: No. - Avv. Tizzoni Non è entrato con la pistola in pugno per intenderci? – Serra: No. Io sono entrato tranquillamente, mi è sorto qualche dubbio quando ho visto le ciabatte, ho visto il treppiedi rovesciato ho pensato non è che si è sentita male, è caduta, si è trascinata verso il telefono, perché ho visto il sangue nelle scale, cioè allora ho capito che era stato un omicidio”* (pagg. 65-66 trascrizione udienza 13 giugno 2009 GUP Vigevano).

Se si considera che l'imputato giustificò esplicitamente il proprio sorprendente allontanamento dalla casa con un improvviso stato di paura, appare pertanto evidente che la narrazione effettuata ai Carabinieri fu invece del tutto diversa, in quanto illustrativa di una richiesta di intervento del tutto generica ed asettica.

Anche sotto tale profilo, non sfugge pertanto la correttezza delle indicazioni contenute nella sentenza di legittimità laddove sollecitava *“la valutazione probatoria dell'atto processuale e la verifica della verosimiglianza del comportamento tenuto da Stasi in relazione al contenuto dello stesso atto”* proprio con riferimento all'annotazione del 16 agosto 2007.

Non ci si trova quindi in presenza di alcun travisamento di fatto, né tantomeno della fallace introduzione di una prova decisiva, ma semplicemente di un ulteriore profilo di anomalia, di contraddittorietà e di inverosimiglianza del racconto dell'imputato che è stato correttamente esaminato dalla sentenza impugnata, sia nella sua valenza intrinseca che nel suo possibile collegamento con i restanti dati processuali.

l) Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.X intitolato “*Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla descrizione fatta da Alberto Stasi del corpo e del viso di Chiara Poggi, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.*”

A modesto avviso degli scriventi la descrizione del cadavere totalmente insanguinato della propria fidanzata mediante il fantasioso riferimento ad un viso chiaro e luminoso, avrebbe dovuto costituire, già di per sé solo, un dato ampiamente sufficiente a dimostrare la palese falsità del racconto.

Nell’ambito di una narrazione tanto povera di particolari quanto intrinsecamente contraddittoria, il momento topico che sarebbe stato destinato ad imprimersi in modo indelebile nella mente di un eventuale scopritore del cadavere era certamente costituito dalla tragica visione di quel volto offeso e tumefatto, chiaramente rappresentato nei reperti fotografici (all.8).

Al contrario, l’imputato asseriva di aver percepito un’immagine del tutto diversa, salvo poi riconoscere – al momento dell’esibizione dei reperti fotografici – un suo inspiegabile errore di percezione su tale circostanza.

Di conseguenza, mentre le osservazioni svolte dalla Corte su questo aspetto risultano a dire il vero fin troppo caute, davvero ardite appaiono invece le doglianze avanzate sul punto dai ricorrenti, i quali insistono nel riproporre il loro armamentario argomentativo senza confrontarsi in alcun modo con i dati oggettivi e con le precise motivazioni fornite dalla Corte di Assise di Appello.

In buona sostanza, si afferma nuovamente in questa sede che Stasi avrebbe descritto impropriamente il viso della fidanzata per via della cattiva illuminazione e della propria emotività.

Più precisamente, premesso che Stasi affermò erroneamente che la luce era spenta mentre gli operanti e la dottoressa del 118 chiarirono invece che essa era accesa, si dovrebbe allora ritenere - secondo la Difesa - che Stasi avesse avuto una particolare reazione visiva o mentale che ne avrebbe condizionato la percezione e che proprio l’errore compiuto sulla luce spenta (invece che accesa) accrediterebbe in qualche modo la veridicità di tale racconto.

Orbene, il fatto che una simile incredibile prospettazione avesse potuto trovare un parziale accoglimento nella sentenza di primo grado, costretta in qualche modo a superare una questione che sarebbe apparsa altrimenti incompatibile con il verdetto assolutorio, non può certo incidere sulla correttezza delle argomentazioni di segno contrario che sono state sviluppate nella sentenza impugnata e che possono essere testualmente richiamate (pp. 94-95): “*Maggiori dubbi derivano invece dalla descrizione del volto di Chiara da parte di Stasi: l’imputato infatti, nelle prime dichiarazioni rese il 13/8, riferiva di avere notato il nitore della pelle del lato destro del suo viso (la parte destra non era coperta da sangue e da indumenti né tantomeno da capelli, era abbastanza visibile, anzi preciso che constatavo il colore nitido della sua pelle che era chiara).*”

Tutte le foto in atti mostrano al contrario che (già in occasione dei primi scatti) il viso della vittima era quasi interamente intriso di sangue, così come i capelli che parzialmente lo coprivano.

E' ciò, soprattutto, se si tiene conto della visuale indicata dall'imputato, ovvero dall'alto, a livello dei primi due gradini, e della curva delle scale.

Il biancore del volto quindi stride con tali risultanze, mentre sembrerebbe meglio adattarsi ad una visione "precedente", in cui cioè il viso della giovane non era ancora in quelle condizioni, tipiche del trascorrere del tempo dalla morte e del deflusso del sangue dalle ferite, tutte localizzate al capo.

In effetti Stasi aveva modificato le sue prime dichiarazioni e fronte della fotografia che gli veniva mostrata nella circostanza (la n. 10 D): "non ho visto in quel momento parte del viso scuro anzi ho visto una parte bianca che risaltava rispetto allo scuro che era intorno".

E ancor più il 22/8, sentito questa volta in qualità di persona sottoposta ad indagini, precisava che quella che aveva riconosciuto come la parte bianca del viso, era ciò che aveva "pensato o creduto di aver visto perché in effetti si è trattato di un istante" e riconduceva tale sensazione alla condizione di panico e paura che aveva provato".

Unitamente alla riproposizione degli astrusi ragionamenti sopra richiamati, si afferma inoltre nel ricorso che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare quanto affermato dall'imputato a sommarie informazioni testimoniali, senza tuttavia considerare che le ricostruzioni fornite da Stasi sono state progressivamente mutate nel corso delle audizioni fino ad allinearsi alle foto del corpo che gli furono inopinatamente esibite durante la seconda audizione del 13 agosto 2007.

Allo stesso modo i ricorrenti tralasciano volutamente di considerare che Stasi ebbe a riferire dell'asserita chiarezza in modo risoluto ed autonomo, così abbandonando quella genericità e quella povertà di particolari che hanno caratterizzato gli altri passaggi del suo racconto, a dimostrazione del fatto che egli riferiva in quel momento di una circostanza di cui era assolutamente convinto per averla percepita quattro ore e mezzo prima, allorquando il sangue non aveva ancora cosperso il viso della ragazza.

Quanto invece alla posizione occupata dal corpo sulla scala, l'imputato si astenne ovviamente dal fornire una indicazione precisa, limitandosi a segnalare che il viso era situato verso la parte finale della scala: a tale riguardo, la Corte di Assise di Appello ha avuto modo di chiarire che una simile narrazione risulta perfettamente compatibile con quanto percepito dall'assassino dall'alto della scala subito dopo la spinta iniziale del corpo lungo la stessa.

m) Sulle doglianze contenute nel paragrafo V.XI intitolato "*Manca, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non ha tenuto conto di tutti gli ulteriori elementi processuali acquisiti, emersi dall'istruttoria dibattimentale e dalle operazioni peritali in relazione al ritrovamento di Chiara Poggi, vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, Lett. E) c.p.p.*"

Nell'ultimo sotto-paragrafo i ricorrenti introducono infine tre diversi argomenti che comproverebbero a loro dire la veridicità del racconto e che sarebbero stati trascurati dal Giudice di merito.

Dette argomentazioni appaiono in taluni casi talmente farraginose da risultare difficilmente comprensibili, ma possono verosimilmente essere intese nei seguenti termini.

Innanzitutto, si sostiene che il percorso descritto da Stasi corrisponderebbe sia a quello che venne spontaneamente seguito dai soggetti sperimentali nell'attraversamento del corridoio che a quello che appariva come il più "naturale" da effettuare per qualunque soggetto che avesse fatto effettivamente ingresso nell'abitazione per poi spostarsi in vari locali.

Si tratta ovviamente di valutazioni del tutto sfuggenti, in ordine alle quali riesce difficile individuare qualsiasi punto di riferimento oggettivo.

In ogni caso, per quanto concerne la rilevata tendenza dei soggetti sperimentali a tenersi "sulla destra" al momento di percorrere il corridoio, il precedente giudizio di Cassazione aveva fatto emergere come il suddetto comportamento derivasse dalla parziale distorsione dei risultati peritali dovuta all'omesso inserimento - sulla scena virtuale - della porta aperta esistente sul lato destro del corridoio che, unitamente allo stipite pure inopinatamente non riprodotto, occupava nella realtà proprio la parte di spazio utilizzato dai soggetti sperimentali.

Di conseguenza, qualora si volesse davvero seguire l'approccio dei ricorrenti, si dovrebbe pertanto concludere che la descrizione di Stasi circa l'asserita tendenza a tenersi sulla destra si poneva viceversa in contrasto con un dato oggettivo, ovvero con la presenza di un ostacolo nella parte centrale destra del corridoio.

Per quanto concerne la presunta "naturalità" del percorso descritto dallo Stasi, appare invece ben più significativa la circostanza che il tragitto indicato dall'imputato abbia sostanzialmente interessato tutti i luoghi in cui era passato l'assassino (compresa la faticosa apertura della porta a libro dal medesimo compiuta per poter gettare il cadavere lungo le scale) a dimostrazione del fatto che il suo racconto non appariva certo il frutto di un percorso naturale ed estemporaneo quanto semmai di una precisa valutazione difensiva: anche in questo caso, laddove si volesse davvero attribuire rilevanza alle intrinseche caratteristiche del percorso narrato è evidente che le stesse rivestirebbero a loro volta una sicura valenza accusatoria.

Quanto infine alle telefonate verosimilmente tentate da Stasi fra le ore 13.40 e le 13.45 dall'esterno dell'abitazione dei Poggi, a loro volta indicative dell'assoluta autoreferenzialità del racconto dell'imputato che ha costantemente inteso basare la propria narrazione sulle telefonate da lui stesso effettuate, è evidente che le stesse costituiscono a tutto voler concedere un dato assolutamente neutro, atteso che nella prospettiva accusatoria avvalorata dalla sentenza impugnata l'imputato risulta aver abbandonato la propria abitazione proprio a seguito della preoccupazione determinata dalla risposta automatica del telefono di casa Poggi alle ore 13.27, per poi effettuare alcune ulteriori telefonate di controllo proprio dall'esterno di

detta abitazione fra le 13.40 e le 13.45 prima di decidere di telefonare al 118 e di recarsi contestualmente dai Carabinieri per segnalare asetticamente l'accaduto: *“Tale comportamento, considerato unicamente alla luce della descrizione fattane dall’interessato, presenta indubbe incongruenze e illogicità, con particolare riguardo alla sua inspiegabile incompletezza. E infatti pacifico che quella mattina Stasi fece una serie di telefonate, sia dal cellulare che dal telefono fisso, alla fidanzata (sia sul cellulare, che sul telefono di casa), di cui 3 negli ultimi 5 minuti: proprio a causa della ripetuta mancanza di risposte, ma in particolare dopo la sola tra quelle chiamate che invece è risultata avere avuto una risposta (dovuta all’entrata in funzione del segnale di allarme dell’abitazione) egli si sarebbe infine deciso, a suo dire, ad andare personalmente a controllare in via Pascoli”* (così la sentenza impugnata, p.85).

Non a caso, anche la precedente sentenza di legittimità aveva sottolineato *“la sottovalutazione delle incongruenze del racconto di Stasi e delle sue omissioni narrative relative al giorno del fatto, a fronte di specifici ed acquisiti elementi fattuali, di rilevati e accertati intervalli temporali quanto, tra l’altro, alle telefonate e al sistema di allarme”* (cfr. p.91).

In questo quadro, le ragioni per le quali le telefonate successivamente effettuate dall’esterno dell’abitazione comproverebbero l’asserito attraversamento della scena del crimine risultano allora del tutto incomprensibili.

CONSIDERAZIONI SUL SESTO MOTIVO DI RICORSO intitolato *“Travisamento di plurimi elementi di prova, contraddittorietà intrinseca, manifesta illogicità e, per altro verso, totale omessa motivazione in ordine alla fondamentale tematica relativa alla bicicletta nera da donna collocata da due testimoni fuori da casa Poggi la mattina del 13 agosto 2007 – manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla Difesa e relativa alla audizione delle testimone Franca Bermani, tutti vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p. – violazione dei canoni relativi alla valutazione della prova, rilevante ai sensi dell’art. 606 1 Lett. C) e Lett. E) c.p.p. in relazione all’art. 192 c.p.p.”*

L’ accertata disponibilità in capo all’ imputato di più biciclette conformi alla macro-descrizione di quella utilizzata dall’ assassino ed a vario titolo sottaciute dal medesimo

a) Considerazioni introduttive

Anche con riferimento al tema delle biciclette, ovvero all’ avvenuta emersione di più biciclette conformi alla macro-descrizioni delle testimoni oculari che erano nella disponibilità di Alberto Stasi all’ epoca del delitto e che furono dal medesimo del tutto sottaciute, i ricorrenti scelgono di non confrontarsi con le argomentazioni svolte nella sentenza di condanna in merito al valore gravemente indiziante delle ulteriori circostanze in tal modo accertate nel corso del giudizio di rinvio, preferendo invece sostenere – in totale contrapposizione con quanto è nitidamente emerso dall’ istruttoria – che nessuna di dette biciclette risulterebbe compatibile con quanto percepito dalle testimoni.

In tal modo l’ impugnazione proposta mira ad allontanare l’ attenzione dall’ esatta declinazione dei dati indiziari più significativi, ovvero:

- l’ omessa menzione da parte di Stasi della bicicletta nera da donna che venne invece descritta nell’ immediatezza anche dai suoi genitori;

- la mancata menzione da parte di Stasi della bicicletta da donna nera e grigia che è “emersa” per la prima volta nel giudizio di rinvio a seguito di complessi accertamenti documentali (resi fra l’ altro più difficili dalla mancata collaborazione degli interessati, come rilevato nella consulenza a firma del Dottor Bellavia: ***“L’ imputato ha sorprendentemente addotto lo smarrimento della contabilità della Nuova Invernizzi relativa all’ anno 2004, pur confermando invece la disponibilità della contabilità relativa ad anni precedenti”***¹⁷);

¹⁷ Cfr. consulenza Dott. Bellavia, pp.36-37, ove si precisa - quanto ai documenti acquisiti relativamente alla società Nuova Invernizzi S.r.l. - che *“Per quanto riguarda la contabilità della società, le acquisizioni documentali sono avvenute in tre distinte date: in data 7 luglio 2014 presso lo Studio Dovera Commercialisti Associati (studio dove lavora Alberto Stasi) ove il titolare Alfredo Giuseppe Dovera ha consegnato:*

- *n. 54 raccoglitori contenenti fatture di acquisto della società Nuova Invernizzi s.r.l. dal 2005 al 2014,*
- *il libro giornale dal 2002 al 2014,*
- *degli elenchi contenenti gli inventari di magazzini per gli anni compresi dal 2005 al 2010,*
- *le schede contabili dal 2011 al 2014,*
- *il libro assemblee costituito da 100 pagine e compilato sino al retro della pagina n. 35 ove compare trascritto il verbale del 20 maggio 2013,*
- *il libro inventari dal 2011.*

- la falsa dichiarazione dello stesso Stasi in merito al fatto che le biciclette che erano nella sua disponibilità gli sarebbero state “*sequestrate tutte*”¹⁸;

- la palese difformità fra la bicicletta asseritamente visionata dall'allora Maresciallo Marchetto in occasione della sua annotazione di servizio (nella quale ne veniva esclusa la rilevanza a fini investigativi in ragione di alcuni dettagli meglio indicati in sede di esame testimoniale all'udienza del 30 ottobre 2009) e la bicicletta consegnata dalla famiglia Stasi su ordine della Corte di Assise di Appello (risultata invece dotata di portapacchi posteriore);

- la conseguente scoperta dell'oggettiva falsità - perfettamente consapevole o eventualmente dettata dall'altrui inganno - della deposizione resa dal Maresciallo Marchetto sin ordine alle caratteristiche della bicicletta nera da donna della famiglia Stasi;

- il totale venir meno dell'argomento posto a fondamento delle precedenti sentenze di merito, ovvero l'asserita diversità fra l'unica bicicletta nera da donna allora ritenuta in possesso dello Stasi, così come ricostruita attraverso la deposizione del Maresciallo Marchetto, e quella descritta dalle testimonie.

In altre parole, invece di fornire una plausibile spiegazione alternativa alla scelta dell'imputato di sottacere agli inquirenti proprio la rilevata disponibilità di una bicicletta nera da donna (e ciò ancor prima che le testimonie oculari si fossero palesate), invece di provare a chiarire le ragioni per le quali le dichiarazioni del Maresciallo Marchetto, su cui si era scelto di far leva pur nella consapevolezza della loro falsità, sono risultate del tutto incompatibili con le caratteristiche del velocipede consegnato dall'imputato, si è scelto invece di concentrare ogni argomentazione sull'ovvia difficoltà di stabilire con assoluta certezza quale - delle varie biciclette nere (o nere e grigie) da donna risultate in suo possesso - fosse stata utilizzata dallo Stasi la mattina del 13 agosto 2007.

Allo stesso modo, anche con riferimento al tema dei pedali Wellgo, sorprendentemente risultati montati su una bicicletta da collezione dotata di tutt'altri pedali e sui quali era pacificamente presente un notevole quantitativo di DNA della vittima “*altamente cellulato*”, i ricorrenti scelgono di sottrarsi all'ulteriore dato indiziario che è in tal modo emerso nel giudizio di rinvio, rinunciando a prospettare qualsiasi plausibile spiegazione alternativa.

Dopo che la tesi inizialmente avanzata nel giudizio di merito - secondo la quale il padre dell'imputato avrebbe invece acquistato la bici bordeaux da uomo marca Umberto Dei proprio con quegli strani pedali moderni sui quali era stato rinvenuto il DNA della vittima - è stata

*Nel merito va osservato che l'articolo 2220 del Codice Civile prescrive la conservazione delle scritture contabili per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione dell'esercizio; quindi **avrebbero dovuto essere stati conservati i documenti contabili (fra cui le fatture) anche per l'anno 2004 mentre invece si è appreso come tali documenti siano stati distrutti. I libri e le schede contabili, invece, sono disponibili dal 2002**”.*

Si precisa al riguardo che all'udienza del 13 novembre è stata formalmente disposta anche l'acquisizione del verbale di consegna di documentazione, del 7 luglio 2014, effettuata presso lo Studio Dovera Commercialisti Associati.

¹⁸ Cfr. interrogatorio Stasi Alberto, in data 24 settembre 2007, pp. 26-27: “*P.M. con la bicicletta quindi bordeaux? S.A.: sì quella... da uomo bordeaux (p.i) P.M.2: con la bicicletta da uomo bordeaux (...) quella che Le hanno sequestrato? S. A.: sì beh ... (p.i.)... sequestrate tutte*”.

clamorosamente smentita in sede istruttoria dalla puntuale deposizione del venditore, i ricorrenti rinunciano di fatto a fornire qualsiasi spiegazione diversa da quella che è apparsa a tutti evidente, ovvero che l'imputato abbia volutamente montato i pedali da lui irrimediabilmente "sporcati" con le scarpe Frau 42 con cui fu compiuto l'omicidio (e vanamente sottoposti a pulizia come si dirà meglio in seguito), proprio sul velocipede da uomo di colore bordeaux che si trovava in Garage, nella convinzione che non sarebbe stata di certo quella la bicicletta esaminata dagli inquirenti.

Alla palese assurdità della tesi fornita dallo Stasi per giustificare la presenza del DNA, a suo dire proveniente da sangue mestruale della fidanzata da lui calpestato alcuni giorni prima del delitto, ovvero da sangue eventualmente riversatosi in occasione di una precedente gita risalente all'aprile del 2007 (in relazione alla quale lo Stasi non era stato neppure in grado di riferire con quale velocipede la stessa sarebbe avvenuta), si è andata così affiancando una circostanza ancora più significativa, relativa alla scoperta che i pedali su cui è stato rinvenuto il DNA della vittima non provenivano affatto dalla bicicletta su cui risultavano montati..

Se, da un lato, i pedali delle biciclette nere da donna in uso allo Stasi non furono dunque esaminati all'epoca dei fatti a causa delle omissioni e delle falsità dichiarative sopra menzionate, è emerso d'altro canto che i pedali intrisi di DNA della vittima provenivano per l'appunto da un velocipede rimasto ignoto.

Anche in questo caso, la scelta difensiva – di per sé stessa pienamente legittima ma al tempo stesso assolutamente inequivoca ai fini dell'accertamento della validità del ragionamento indiziario in questione – è stata quella di non confrontarsi con le circostanze accertate (pur potendo l'imputato disporre di informazioni assai più precise di quelle emerse attraverso l'istruttoria dibattimentale), per limitarsi invece ad evidenziare che l'esatta provenienza dei pedali *Wellgo* non ha potuto essere oggetto di specifica ricostruzione processuale.

In questo quadro, le doglianze contenute nel motivo di ricorso in esame finiscono quindi per prescindere, nella loro quasi-totalità, dal preciso percorso logico seguito dalla sentenza impugnata e dalla struttura stessa della prova indiziaria.

Peraltro, le osservazioni svolte nel ricorso fondano ancora una volta la loro auspicata capacità di suggestione sulla selezione di singoli passaggi dichiarativi o argomentativi che vengono isolatamente richiamati nell'atto di impugnazione (e talvolta addirittura "falsificati" da citazioni testuali incomplete) in modo tale da determinare possibili dubbi o incomprensioni.

Ciò premesso, si cercherà comunque di seguire nel dettaglio le argomentazioni dei ricorrenti, anche nei loro profili di palese inammissibilità ed infondatezza, al solo scopo di evitare qualsiasi possibile equivoco sul merito delle questioni trattate, cercando quindi ove necessario di porre rimedio alla parzialità ed alla lacunosità dell'illustrazione difensiva di diversi dati processuali.

b) Sulle doglianze contenute nel paragrafo VI.I intitolato *“Palese travisamento delle dichiarazioni rese dalle testimoni Bermanni Franca e Travain Manuela in ordine alla bicicletta dalle stesse vista la mattina del 13 agosto 2007 fuori da casa Poggi – contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle suddette dichiarazioni, prima, e giudizio di compatibilità con qualsiasi bici da donna della famiglia Stasi, poi – vizi rilevanti ai sensi dell’ art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.”*

Nelle premesse formulate con riferimento al sesto motivo di ricorso, i difensori dell’imputato riconoscono l’importanza degli accertamenti istruttori (sollecitati a dire il vero dalla sola parte civile sin dal primo giudizio di merito) che sono stati opportunamente compiuti nel corso del giudizio di rinvio sul tema della bicicletta nera da donna.

Il prezioso contributo testimoniale di cui si era potuto giovare sin dall’inizio il presente processo attiene infatti alla sicura individuazione del tipo di bicicletta (*“una bicicletta nera da donna”*) che fu utilizzato dall’assassino di Chiara Poggi per recarsi presso la di lei abitazione alle ore 9.10 del 13 agosto 2007.

Tuttavia, malgrado l’acquisizione di plurimi elementi probatori di segno opposto, il sorprendente ragionamento svolto sul punto dai ricorrenti muove ancora oggi dall’apodittica affermazione secondo la quale *“nessuna delle biciclette della famiglia Stasi può identificarsi come la bicicletta vista dalle due testimoni fuori da casa Poggi la mattina del 13 agosto 2007”* (p.181 del ricorso), con conseguente censura della contraria conclusione cui è inevitabilmente giunta la sentenza impugnata.

Le conclusioni anticipate nel paragrafo in esame appaiono *ictu oculi* del tutto paradossali, essendo pacificamente emerso che ben due biciclette detenute all’epoca del delitto dallo Stasi (biciclette entrambe sottaciute da Stasi, ossia il cosiddetto modello Luxury ed il modello Citybike) sono pienamente riconducibili alla macro-descrizione fornita dalle testimoni Bermanni e Travain, e che anche una terza bicicletta bicolore (la Girardengo), indicata dallo Stasi come *“grigia”*, non è affatto incompatibile con quella descrizione.

Infine, non può essere neppure dimenticata la possibile esistenza di una quarta bicicletta mai consegnata alla Autorità (apparentemente esibita il 13 agosto 2007 al Maresciallo Marchetto e da questi descritta come *“da donna”, “nera”, “usata”, e da “lavoro”,* dotata di cestino e priva di portapacchi posteriore) della quale la Difesa Stasi non ha prodotto alcuna documentazione fotografica, né ha fornito indicazioni di sorta, sostenendo invece che si trattasse sempre della bicicletta Luxury che è stata poi sequestrate.

A fronte di tali circostanze oggettive, i ricorrenti si soffermano invece anche in questa sede sulla ritenuta diversità di particolari fra la bicicletta Luxury consegnata dall’imputato e quella enucleabile attraverso le deposizioni testimoniali, così sviluppando un ragionamento difensivo che appare viziato in radice sotto due distinti e rilevanti profili.

In primo luogo, esso ha evidentemente ad oggetto la sola bicicletta consegnata dall’imputato nel 2014 e non già le altre biciclette sopra citate che erano anch’esse nella sua disponibilità all’epoca del delitto.

In secondo luogo, l'avvenuta consegna del velocipede a sette anni di distanza dai fatti non consente ovviamente di individuare con certezza il modo in cui la stessa si presentava all'epoca dei fatti: se consideriamo che nel presente processo è emerso addirittura l'avvenuto montaggio e smontaggio di pedali su una bicicletta da collezione, è ovvio che anche un cestino, una sella o un portapacchi potrebbe aver seguito analoga sorte, e ciò sia prima che dopo i fatti del 13 agosto del 2007.

Nel merito l'argomentazione spesa dai ricorrenti - secondo la quale la Corte avrebbe errato nell'affermare che le dichiarazioni delle due testimoni risultavano sovrapponibili nella macro-descrizione di una bicicletta nera da donna ma divergenti nell'indicazione dei particolari - risulta invece fondata su presupposti falsi.

Nel tentativo di rimarcare una presunta omogeneità tra le dichiarazioni delle due testimoni Bermani e Travain i ricorrenti sono infatti costretti a sottacere le naturali e genuine discrepanze tra le due testimonianze, giungendo addirittura a “cancellare” il passaggio fondamentale della trascrizione virgolettata contenuta alla pagina 186 dell'impugnazione (e poi ripetuta anche a p.192) delle dichiarazioni rese dalla Travain nel verbale di s.i.t. del 14 settembre 2007, ore 15.45, omettendo di riportare “una bicicletta modello da donna di colore nero senza cestino anteriore [NE' PORTAPACCHI A MOLLA POSTERIORE] appoggiata” (all.9).

Solo la palese falsificazione del dato testimoniale poteva infatti consentire di argomentare le assurde conclusioni anticipate nell'incipit, atteso che l'oggettiva incompatibilità fra le due testimonianze, di per sé stesse ritenute pienamente attendibili sotto il profilo soggettivo, su un particolare che all'epoca veniva addirittura ritenuto decisivo (in quanto il Marchetto asseriva per l'appunto di non aver sequestrato la bicicletta dello Stasi proprio per l'assenza del portapacchi posteriore descritto dalla Bermani ma non dalla Travain, da lui sottolineata per ben quattro volte) ha sempre costituito una circostanza assolutamente pacifica nel presente processo.

Ciò premesso, la pretesa di sostenere che la bicicletta nera da donna di cui i genitori di Stasi (ma non invece lo Stasi stesso) avevano riconosciuto l'esistenza risultasse diversa da quella descritta dalle testimoni avrebbe potuto eventualmente risultare sensata (e fu riconosciuta come tale dal GUP di Vigevano e dalla Corte di Assise di Appello di Milano, Seconda Sezione) solo fino a quando si è inteso attribuire una fede privilegiata a quella testimonianza “descrittiva” del Maresciallo Marchetto che è poi risultata invece oggettivamente falsa (posto che la bici consegnata dallo Stasi è risultata effettivamente dotata di un portapacchi posteriore e non corrisponde pertanto a quella descritta dal Marchetto, all.10).

Del resto, proprio la scoperta della falsità di tale descrizione non fa che confortare ulteriormente l'ovvia considerazione secondo la quale la pretesa di attribuire un rilievo decisivo a particolari che sarebbero stati memorizzati (peraltro in modo reciprocamente

contrastante) dalle vicine di casa che passarono in quel momento è destituita di ogni fondamento.

Viceversa, il dato indiziario che si è imposto all'attenzione del giudice di merito è costituito dalla sorprendente sovrapponibilità fra le caratteristiche generali della bicicletta dell'assassino così come individuata dalle due testimoni (nera e da donna) e quelle che contraddistinguono le due biciclette non menzionate da Alberto Stasi ma risultate invece nella sua disponibilità all'esito di ulteriori accertamenti (in un caso grazie alle difformi dichiarazioni rese dai di lui genitori ancor prima che si palesassero le due testimoni oculari, nell'altro caso solo grazie agli approfondimenti istruttori compiuti nel giudizio di rinvio partendo dalla contabilità dell'azienda di famiglia).

c) Sulle doglianze contenute nel paragrafo VI.II intitolato “*Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione in ordine alla asserita compatibilità della bicicletta nera della famiglia Stasi con la bicicletta vista dalle testimoni oculari – travisamento delle dichiarazioni rese dalle testimoni Bermani Franca e Travain Emanuela in ordine alla descrizione della bicicletta – omessa valutazione di una prova decisiva e rilevante – omessa motivazione sulla reale collocazione della bicicletta – travisamento delle dichiarazioni rese da Alberto Stasi e intrinseca contraddittorietà della motivazione sulla mancata messa a disposizione della bicicletta da parte dell'imputato – vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.*”

Dopo aver impropriamente prospettato una conclusione difforme da quella che è stata correttamente esposta in sentenza (ovvero la necessaria valorizzazione di una comune macro-descrizione perfettamente sovrapponibile e dell'emersa inattendibilità di giudizi fondati su eventuali elementi di dettaglio), i ricorrenti lamentano per l'appunto la mancata valutazione dei dati probatori da loro invocati a sostegno di detta conclusione (anche con il ricorso ad inaccettabili omissioni nella trascrizione virgolettata dei contributi dichiarativi), soffermandosi pertanto sulle peculiari caratteristiche della bicicletta consegnata agli inquirenti dalla madre dell'imputato.

Tuttavia, atteso che la Corte ha attentamente confutato le premesse di un simile ragionamento, che pretenderebbe di attribuire decisiva valenza ad alcuni dettagli, la relativa doglianza non può che risultare infondata.

Sul punto vale richiamare anche testualmente il percorso logico seguito dalla decisione di merito, sviluppato proprio al termine della descrizione della bicicletta in sequestro, nel quale si dà conto delle inevitabili diversità descrittive pacificamente emerse nel processo sotto diversi profili allorché si è trattato di delineare le caratteristiche tecniche e le sfumature cromatiche dei vari velocipedi: “*Del resto già da subito le due testimoni non avevano descritto la bicicletta in termini esattamente sovrapponibili, anche in considerazione del loro diverso punto di osservazione: la Bermani in piedi accanto alla abitazione della figlia (a una distanza di circa 15 metri) ne aveva notato la parte posteriore, la Travain in auto e in movimento, ne aveva osservato quella anteriore. Tale diversa prospettiva consente altresì di*

valorizzare un altro dato, quello del colore: anche la city bike grigia e nera e la stessa Girardengo infatti potevano sembrare nere, avuto riguardo ai diversi possibili angoli visuali. Alla pretesa di precisione assoluta su cui fa leva la Difesa, si possono infatti contrapporre le dichiarazioni rese da Alberto Stasi, Nicola Stasi e da Elisabetta Ligabò a proposito della Umberto Dei, bicicletta sicuramente a loro riferibile, sicuramente detenuta nel loro garage di via Carducci, sicuramente da uomo, sicuramente acquistata parecchi anni prima, sicuramente usata: ognuno di loro, a parte averne fornito la macrodescrizione dell'essere da uomo, ne ha indicato un colore molto diverso (bordeaux, oro, giallo e rossa). Se quindi è vero che nel presente procedimento di rinvio non è stato possibile raggiungere certezza in ordine alla precisa individuazione della bicicletta nera da donna collocata davanti a casa Poggi a quell'ora del mattino del 13 agosto, l'istruttoria svolta e le acquisizioni effettuate hanno tuttavia consentito di accertare la disponibilità, da parte di Alberto Stasi, di più biciclette da donna, tutte potenzialmente rispondenti a quella macrodescrizione fattane dalle testimoni (e dal Merlino)" (pp. 106-107).

Poiché la sentenza impugnata sottolinea opportunamente in tal modo che la bicicletta consegnata agli inquirenti non era l'unica bicicletta nera da donna in possesso dell'imputato, i ricorrenti cercano quindi di far emergere delle inesistenti contraddizioni logiche sul numero di biciclette ritenute nella disponibilità dello Stasi solo in ragione del fatto le stesse venivano genericamente indicate come "tre in tutto" (ovvero la Umberto Dei bordeaux da uomo, la Girardengo nera e grigia da donna e la Luxury nera da donna) in un passaggio iniziale della sentenza, il quale non considerava ovviamente la City Bike emersa nel giudizio di rinvio.

Come già rilevato, l'individuazione *ex post* delle biciclette che erano nella disponibilità dello Stasi è invece stata condotta in modo particolarmente preciso ed univoco nel passaggio della motivazione ad esse dedicato, atteso che oltre alla bicicletta bordeaux da uomo su cui erano montati i pedali rimasti intrisi del DNA della vittima, l'imputato è risultato in possesso di 3 diverse biciclette conformi alla macro-descrizione delle testimoni: la Luxury nera da donna in sequestro dall'aprile 2014, la City Bike nera e grigia da donna emersa attraverso le indagini e non consegnata dall'imputato (che ne ha invece fornito alcune fotografie scattate all'interno del Garage della propria abitazione di Spotorno), oltre alla Girardengo grigia e nera che era già nota sin dal primo grado di giudizio.

L'unico "dubbio" che resta ancora in piedi, e che viene correttamente riportato dalla sentenza come tale, è dato dal fatto che il Maresciallo Marchetto disse di aver ispezionato una bicicletta avente caratteristiche diverse da quella attualmente in sequestro, di talché non è dato sapere se esistesse addirittura una quinta bicicletta di interesse (*id est* una quarta bicicletta nera da donna).

Solo nel 2014, con l'acquisizione della **bici Luxury dotata per l'appunto di portapacchi posteriore, è stata appurata questa evidente divergenze descrittiva, della quale i precedenti giudici di merito non avevano purtroppo contezza, al punto da attribuire una fede privilegiata alle dichiarazioni del Maresciallo Marchetto.**

Fino a quel momento, la difesa aveva potuto invece sostenere falsamente che l'unica bicicletta nera da donna che era in possesso di Stasi fosse priva di portapacchi posteriore: *“risulta dagli atti che gli inquirenti il giorno dopo il fatto visionavano una bicicletta nera da donna che si trovava presso il negozio di ricambi auto gestito dal padre dell'attuale imputato (Stasi Nicola) e non notavano corrispondenza con quella descritta dalla testimone in quanto non aveva le molle sotto la sella; su quella in uso alla famiglia Stasi era inoltre posizionato sul parafango anteriore un cestello in vimini che **la Bermanni** non notava mentre quest'ultima riferiva la presenza sopra il parafango posteriore di un portapacchi di piccole dimensioni a molla che non era presente nella bici in uso alla famiglia Stasi: per tali ragioni gli inquirenti non procedevano al suo sequestro né tale bici veniva interessata da alcun ulteriore atto di indagine. Pag. 141 della sentenza di primo grado”* (cfr. pag. 181, nota n.21, della memoria Difesa Stasi 15 marzo 2013 innanzi alla Prima Sezione della Suprema Corte, nella quale si richiama il suddetto passaggio della sentenza di primo grado, all.11).

L'unico dubbio rimasto deriva pertanto dal fatto che non è dato sapere se il Maresciallo Marchetto abbia mentito all'udienza del 30 ottobre 2009 allorché dichiarò che la bici esibitagli dal padre di Stasi non era dotata di portapacchi, o se invece la bicicletta Luxury consegnata da Stasi alla Corte ambrosiana nel 2014 non è quella che era stata esibita al Maresciallo Marchetto.

La seconda ipotesi indurrebbe ovviamente ad affermare che il padre dell'imputato abbia mostrato all'operante un altro velocipede presente all'interno della sua ditta proprio allo scopo di allontanare l'attenzione dalla bicicletta nera da donna che la madre dell'imputato aveva indicato come presente all'interno dell'abitazione e che era stata invece del tutto sottaciuta da quest'ultimo.

Ma anche a voler ipotizzare che il Maresciallo Marchetto avesse effettivamente esaminato la Luxury (dichiarando inspiegabilmente il falso per ben quattro volte sull'assenza di portapacchi posteriore durante l'udienza del 30 ottobre 2009) e dunque che la stessa si trovasse effettivamente presso la ditta di Nicola Stasi il giorno successivo al delitto, osserva correttamente la sentenza impugnata che non vi può essere più alcuna certezza né sul luogo in cui la stessa si trovava né sulle sue effettive condizioni all'epoca dei fatti: *“Nulla invece è dato sapere quanto alla collocazione della stessa il precedente 13/8, considerando le dichiarazioni rese sul punto da Ligabò Elisabetta, e dando per scontato (ma sul punto non vi è certezza) che si trattasse della medesima bicicletta”* (pag. 98 sentenza Corte Assise Appello Prima Sezione).

A tale riguardo, i ricorrenti omettono di rappresentare che la testimonianza del Maresciallo Marchetto è risultata certamente affetta da consapevole falsità anche su un'ulteriore decisiva circostanza (dal medesimo più volte ripetuta nel giudizio di primo grado), ovvero sulla sua diretta partecipazione all'audizione della testimone Bermanni e sul contenuto delle dichiarazioni di quest'ultima, con conseguente rinvio a giudizio del medesimo

ancor prima che emergesse la richiamata divergenza descrittiva sulle caratteristiche del velocipede asseritamente esaminato (all.12).

La complessiva inattendibilità dell'atto ispettivo asseritamente compiuto dal Maresciallo Marchetto alla sola presenza del padre dell'imputato e delle giustificazioni da questi addotte al mancato sequestro del mezzo vengono invece correttamente richiamate nella sentenza impugnata: *“il teste affermava, a supporto della propria condotta (il mancato sequestro della bicicletta in quanto da lui ritenuta non rispondente alla descrizione fattane dalla Bermani) di avere personalmente assistito alla deposizione della teste, quando il 13/8/07 era stata sentita in caserma (circostanza questa che al contrario non emerge dal verbale di sit) e attribuiva alla teste cose che la stessa non aveva detto (quanto al portapacchi posteriore e al cestino anteriore)”* (cfr. p.100).

In questo quadro, la pretesa di ravvisare in un intervento “ispettivo” già originariamente anomalo e poi risultato del tutto inattendibile (e su alcuni aspetti palesemente falso), o magari nella generica dichiarazione del collaboratore del padre dell'imputato Daniele Merlino che confermava la presenza di una non meglio identificata bicicletta nera all'interno della ditta, degli elementi probatori asseritamente suscettibili di chiarire l'esatta ubicazione del velocipede (quando non è nemmeno chiaro se una bicicletta sia mai stata effettivamente esaminata dal Marchetto e di quale bicicletta si sia eventualmente trattato) appare davvero risibile.

Inoltre, se si considera che la madre dell'imputato aveva collocato detta bicicletta all'interno dell'abitazione è evidente che l'eventuale posizionamento presso la ditta del padre non costituisse in ogni caso un dato “stabile”, suscettibile di precludere allo Stasi la concreta disponibilità del velocipede, ma solamente una prospettazione difensiva che è risultata peraltro imperniata fondata su un atto ispettivo anomalo non documentato.

Viceversa, l'insistito richiamo dei ricorrenti alla sentenza di primo grado, nella quale si attribuiva decisiva valenza probatoria alle dichiarazioni del Marchetto, non può che apparire del tutto superato dalla scoperta delle plurime falsità in cui il medesimo è incorso, sia che ciò sia avvenuto in modo consapevole sia che ciò sia dipeso dall'altrui raggiro.

Di conseguenza, allorquando si afferma che la sentenza impugnata avrebbe dovuto “disarticolare” il percorso argomentativo seguito dalla decisione di primo grado si finge semplicemente di dimenticare che quel percorso argomentativo è risultato fondato su una testimonianza falsa, che aveva potuto indurre in errore il GUP di Vigevano solo in quanto proveniente da un ufficiale di polizia giudiziaria ritenuto meritevole di fede privilegiata¹⁹.

¹⁹ Cfr. p.141 sentenza GUP Vigevano: *“A questo riguardo risulta dagli atti che gli inquirenti il giorno dopo il fatto visionavano una bicicletta nera da donna che si trovava presso il negozio di ricambi auto gestito dal padre dell'attuale imputato (Stasi Nicola) e non notavano corrispondenza con quella descritta dalla testimone in quanto non aveva le molle sotto la sella; su quella in uso alla famiglia Stasi era inoltre posizionato sul parafango anteriore un cestello in vimini che la Bermani non notava mentre quest'ultima riferiva la presenza sopra il parafango posteriore di un portapacchi di piccole dimensioni a molla che non era presente nella bici in uso alla famiglia Stasi: per tali ragioni gli*

Nella parte finale del paragrafo in esame, i ricorrenti si soffermano infine sulle ragioni per le quali Stasi avrebbe a loro dire omesso di riferire della bicicletta Luxury, attribuendo decisiva rilevanza proprio al fatto che detta bici si sarebbe trovata presso la ditta del padre e non avrebbe quindi dovuto essere dal medesimo menzionata, con conseguente irrilevanza del dato indiziario in questione.

In primo luogo, l'intrinseca inconsistenza logica di una simile argomentazione era stata a dire il vero acutamente rilevata nella precedente sentenza di legittimità, la quale aveva sottolineato la natura del tutto congetturale ed apodittica di una simile giustificazione ancor prima che emergesse l'incredibile sviamento delle indagini che è stato poi acclarato grazie all'acquisizione della bicicletta Luxury: "*...si è ricostruito illogicamente il fatto negativo, dotato di positività potenziale come indizio, della omessa menzione della bicicletta da parte di Stasi, contraddittoriamente valorizzandosi il dato irrilevante dell'omesso avvio delle indagini, la circostanza asserita del macchinoso scenario di ipotizzare per l'utilizzo della bicicletta, la ubicazione logistica della bicicletta il 14 agosto 2007 per inferire la conferma della medesima ubicazione il giorno precedente e delle dichiarazioni del teste Nicola Stasi, padre dell'imputato, e i rilievi congetturali espressi riguardo alla dichiarazioni del coniuge Elisabetta Ligabò*" (cfr. p. 93 sentenza 44234/13 Cass. Pen. Sez. I).

In secondo luogo, la Corte di merito ha correttamente evidenziato che il quadro probatorio emergente all'esito del giudizio di rinvio, caratterizzato dall'oggettiva falsità del contributo testimoniale del Marchetto (nel frattempo peraltro condannato in via definitiva anche per favoreggiamento allo sfruttamento della prostituzione, calunnia e peculato), e dalla conseguente maggiore attendibilità delle genuine dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato, non consentono affatto di collocare stabilmente detto velocipede presso la ditta del padre.

In ogni caso, se si considera che la bicicletta bordeaux da uomo Umberto Dei era pacificamente utilizzata dal padre dell'imputato, che la Girardengo e/o la Citybike (entrambe bicolore nero-grigio) era utilizzata dalla di lui madre (come riferito dal vicino di casa degli Stasi, Riboldi Antonio pag. 152 trascrizione verbale udienza 13 giugno 2009 GUP Vigevano, è evidente che le dichiarazioni rese da Stasi sulla sola disponibilità di una terza bicicletta rossa ripiegabile (peraltro mai menzionata da nessuno) risultano *ictu oculi* false ed inattendibili in quanto sottacciano l'esistenza di altri velocipedi da lui direttamente utilizzati, mentre è invece pacifico che egli usasse muoversi in Garlasco utilizzando una bicicletta.

Del resto, non si può non rilevare che gli ulteriori dati probatori acquisiti nel giudizio di rinvio abbiano oggettivamente evidenziato come Stasi omise di rappresentare agli inquirenti anche la disponibilità della bicicletta nera e grigia da donna Citybike, così rafforzando ulteriormente il dato indiziario costituito dalla omessa menzione delle biciclette più facilmente assimilabili a quella che fu utilizzata per compiere il delitto.

Del tutto pretestuoso appare infine l'argomento contenuto a pagina 201 del ricorso

inquirenti non procedevano al suo sequestro né tale bici veniva interessata da alcun ulteriore atto di indagine".

secondo il quale la Corte avrebbe “*omesso di considerare che quella sopra riportata (ovvero quella effettuata nelle dichiarazioni rese nell’immediatezza) fu l’unica domanda relativa alle biciclette che venne mai posta a Alberto Stasi nel corso dei suoi interrogatori, sia in qualità di persona informata sui fatti, sia in qualità di indagato*” atteso che l’imputato fu poi invitato in 3 diverse occasioni a confermare quanto già dichiarato, ovvero a rettificare o ad integrare le precedenti affermazioni (cfr. verbali dichiarazioni spontanee al Pubblico Ministero Dottoressa Muscio, in data 22 agosto 2008 e durante l’interrogatorio reso quale persona sottoposta ad indagini in stato di fermo del 24 settembre 2007), e che anche nel corso del processo egli si è sempre astenuto dal fornire dei dati risolutivi: “*non a caso quella bicicletta è stata l’unica cosa che Stasi, col suo atteggiamento definito collaborativo, non ha nominato né successivamente messo concretamente a disposizione degli inquirenti, come ha fatto invece con tutto il resto*”(cfr. pag. 102 sentenza Corte Assise Appello Prima Sezione).

Ma soprattutto, su espressa domanda del PM egli aveva addirittura affermato falsamente che **le biciclette gli sarebbero state “sequestrate tutte”²⁰**.

²⁰ S.i.t. del **13 agosto 2007 ore 16.00**: “*Ho a disposizione **tre biciclette**. Una bicicletta classica da uomo di colore **bordeaux** metallizzato, una bicicletta da donna di colore **argento** ed una bicicletta piccola ripiegabile di colore **rosso metallizzato**. In passato, raramente, sono andato a casa di Chiara in bicicletta. Almeno una volta sono andato con quella da uomo bordeaux. Ieri e oggi non sono andato da Chiara in bici*”.

S.i.t. del **13 agosto 2007 ore 23,45** p. 4: “*Il giorno 13, così come per la maggior parte delle volte, mi sono portato presso l’abitazione di Chiara con la mia VW Golf. E’ capitato di essermi ivi portato anche con la Volvo bianca ed una BMW X3 in uso ai miei genitori. E’ capitato, ma molto più di rado di essermi portato presso detta abitazione con un ciclomotore a me in uso, ed **ancor più raramente a bordo di biciclette di colore bordeaux o argento***”.

Dichiarazioni spontanee al P.M. del **22 agosto 2008**, a p.29 si sottolinea che vengono rilette le deposizioni rese nelle prime s.i.t. “*... ho a disposizione tre biciclette, una bicicletta classica da uomo di colore bordeaux metallizzato, una bicicletta da donna di colore argento ed una bicicletta ripiegabile... di colore rosso metallizzato... in passato raramente sono andato a casa di Chiara in bicicletta ..almeno una volta sono andata con quella da uomo bordeaux.*”, ed a p.38 quelle rese nelle seconde s.i.t. “*il giorno 13 così come per la maggior parte delle volte mi sono portato presso l’abitazione di Chiara con la mia golf... è capitato di essermi ivi portato anche con la Volvo bianca ed una BMW X3 in uso ai miei genitori... è capitato, ma molto più di rado, di essermi portato presso la predetta abitazione con un ciclomotore a me in uso ed ancor più raramente, a bordo di biciclette di colore bordeaux o argento...*”.

Dette dichiarazioni vengono confermate (dopo essere state integralmente rilette alla presenza anche del Difensore di Stasi Alberto) ed a p.44 si dà atto dei profili ritenuti invece meritevoli di precisazione: “*Prima confermo le dichiarazioni rese davanti ai Carabinieri in data 13 agosto alle ore 16 e in data 13 agosto alle ore 23 e 45 ..voglio precisare però che nell’ultimo verbale forse ho detto dei particolari di cui non ho certezza, ma che ritengo non siano fondamentali comunque adesso racconterò di nuovo i fatti..*” Tra queste precisazioni di particolari NON vi è nessun riferimento alla disponibilità della bicicletta nera da donna che, va ricordato, il padre Stasi Nicola aveva posto nel frattempo alla attenzione del Maresciallo Marchetto la mattina del 14 agosto 2007.

Infine, nell’interrogatorio reso da persona sottoposta ad indagini in stato di fermo del **24 settembre 2007**, Stasi Alberto si legge alle pp.26-27:”P.M. :**con la bicicletta quindi bordeaux?** Stasi Alberto: *si quella da uomo bordeaux...(p.i.) P.M.2: con la bicicletta da uomo bordeaux... P.M. bordeaux P.M. 2: ...che mi è stata... sequestrata?... **quella che Le hanno sequestrato?** S.A: *si beh...(p.i.)... **sequestrate tutte.***”*

Sempre sulla stessa linea argomentativa aggiungono da ultimo i ricorrenti che il discutibile comportamento del Marchetto non dovrebbe comunque essere addossato all'imputato.

In primo luogo, è sufficiente richiamare la memoria della Difesa Stasi del 15 marzo 2013 (all.13) - nella quale si sottolineava espressamente che era stato Nicola Stasi a convocare il Maresciallo dei Carabinieri “*di spontanea iniziativa*” allo scopo di mostrargli la bici nera da donna²¹ - per rilevare che l'oggettivo sviamento delle indagini, consapevole o inconsapevole, che emerge dal comportamento del Marchetto chiama necessariamente in causa proprio l'atteggiamento assunto dai diretti interessati: non a caso la Corte osserva correttamente sul punto che: “*Il fatto che Marchetto si fosse recato di prima mattina con Nicola Stasi a visionare la bicicletta evidenzia poi come entrambi fossero ben consapevoli della rilevanza del dato, a fronte della suddetta difformità di dichiarazioni, che a quel punto nessuno di loro poteva più ignorare*” (cfr. p. 102 sentenza Corte Assise Appello Prima Sezione).

In secondo luogo, è del tutto evidente che non si tratta di addossare all'imputato il “discutibile” comportamento del Maresciallo Marchetto quanto semplicemente di rilevare, ancora una volta, che la falsa ricostruzione dei fatti che aveva precluso una precedente condanna dell'imputato si era per l'appunto fondata su una testimonianza che è poi risultata falsa e che non può più essere ragionevolmente invocata quale dato probatorio attendibile teso a dimostrare l'asserita buona fede dello Stasi ed a giustificare le falsità e le omissioni in cui è volutamente incorso.

Come rilevato nella sentenza impugnata, all'esito della convocazione in ditta ricevuta da Nicola Stasi il Marchetto aveva proceduto a “*redigere per dovere di ufficio la relazione di cui sopra, in cui faceva espresso riferimento ai due dettagli da cui era discesa la sua constatazione, e cioè l'assenza di molle e la presenza di un cestino in vimini (che tuttavia non risultava essere stato menzionato dalla teste)*” (cfr. p. 98 sentenza Corte Assise di Appello Prima Sezione).

Tuttavia, la testimone Bermani, alla cui deposizione Marchetto non aveva neppure assistito - contrariamente a quanto ritenuto nelle sentenze di assoluzione e come sostenuto a più riprese dalla Difesa Stasi²² - si era limitata a descrivere due possibili accessori della

²¹ “*Ai fini della verità storica dei fatti processuali che hanno preceduto il presente grado di giudizio si rammenta l'indubbia buona fede della famiglia Stasi, che nella persona del Sig. Stasi Nicola accompagnava il Comandante della Caserma Carabinieri di Garlasco a visionare la bicicletta di spontanea iniziativa, senza che vi fosse alcun decreto di perquisizione da parte del Pubblico Ministero e dimostrando tutta la massima collaborazione che fin da subito ha contraddistinto l'atteggiamento di Alberto Stasi e della sua famiglia. Infatti la verifica ispettiva compiuta dai Carabinieri è stata compiuta non sul presupposto di un provvedimento di perquisizione, ma sulla buona fede della famiglia Stasi che ha addirittura anticipato una eventuale richiesta formale degli Inquirenti*” (cfr. pp. 183-184 memoria Difesa Stasi del 15 marzo 2013 innanzi alla Prima Sezione della Suprema Corte, le sottolineature sono del testo originale, all.13).

²² “*La valutazione comparativa effettuata dal Mar.llo Marchetto non fu indiretta in quanto alla sua personale ispezione della bicicletta faceva da contraltare la sua personale partecipazione alle sommarie informazioni testimoniali della Bermani, come inequivocabilmente confermato dal militare in udienza. Il teste Marchetto è stato verificato anche sotto questo profilo dalla sensibile attenzione*

bicicletta da lei vista con prospettiva posteriore la mattina del 13 agosto 2007: una sella con molle ed un portapacchi posteriore, **mentre nulla era stato invece riferito, né tanto meno verbalizzato durante le s.i.t. rese dalla teste in merito alla presenza o meno di un cestino ubicato sulla parte anteriore.**

Essendo poi emersa, grazie alla acquisizione della bicicletta nel giudizio di rinvio, la richiamata falsità della testimonianza del Marchetto circa l'ispezione di una bicicletta asseritamente priva di portapacchi posteriore, la Corte in sede di rinvio ha correttamente motivato che *“Già solo le discrepanze immediatamente riscontrabili, sulla base delle difformi dichiarazioni rese da Stasi e dai suoi genitori e delle dichiarazioni della Bermani, a partire dalla sera stessa dell'omicidio, avrebbero imposto di procedere all'immediato sequestro di tutte le biciclette in uso alla famiglia Stasi, ovunque le stesse si trovassero. Al contrario ciò non è avvenuto, all'esito di una valutazione quantomeno opinabile da parte del Marchetto, autore di un atto cui sfugge anche la definizione; venivano invece sequestrate, a distanza peraltro di una settimana, due biciclette, di cui una almeno completamente diversa da quella descritta da due testimoni, certamente da donna. La solerzia del Mar. Marchetto nel non sequestrare (ma neppure fotografare) una bicicletta che, a poche ore dall'omicidio, aveva assunto un indubbio interesse investigativo, proprio perché era stata vista dalla teste oculare in concomitanza con la commissione del delitto (e per questo la stessa si era subito recata a riferirlo in caserma), e Stasi non ne aveva parlato affatto, mentre sua madre l'aveva collocata nel garage di casa, e suo padre altrove, si è concretizzata nella eliminazione di una fonte di prova la cui rilevanza derivava inequivocabilmente dalle difformi dichiarazioni di cui sopra”*(cfr. p. 102 sentenza Corte Assise Appello Prima Sezione).

Tale motivazione fotografa pertanto allo stesso tempo sia l'assoluta inattendibilità di quell'annotazione, sia l'irriducibile valenza indiziaria che deve essere attribuita alla mancata menzione della medesima da parte dell'imputato, ovvero dell'unica persona che conosceva evidentemente il tipo di bicicletta che le vicine di casa potevano aver individuato la mattina del 13 agosto 2009.

d) Sulle doglianze contenute nel paragrafo VI.III intitolato *“Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione in ordine alla asserita compatibilità della bicicletta citybike bicolore e della bicicletta Girardengo colore argento, entrambe della famiglia Stasi, con la bicicletta vista dalle testimoni oculari – travisamento delle dichiarazioni rese dalla signora Bermani Franca e Travain Manuela in ordine alla descrizione della bicicletta – omessa*

del Giudice che chiedeva al teste “Lei era presente quando la Bermani parlava?”, la risposta è stata secca e precisa con due sì: “sì sì”; e alla domanda se avesse sentito la descrizione direttamente dalla voce della Bermani, il Mar.llo Marchetto rispondeva con un'affermazione altrettanto perentoria” (cfr. p.54 della trascrizione d'udienza del 30 ottobre 2009). *“Dunque quando il Mar.llo Marchetto ha proceduto alla ricognizione del velocipede non aveva come termine di riferimento solo le informazioni rese dalle teste, già di per sé precise e dettagliate, ma una diretta esperienza uditiva ben precisa che aveva avuto come protagonista proprio la Sig.ra Bermani”* (cfr. pp.183.184 memoria Difesa Stasi 15 marzo 2013 innanzi alla Prima Sezione della Suprema Corte, all.13)

motivazione e travisamento della prova sulla reale collocazione della bicicletta citybike – vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.”

Dopo essersi previamente soffermata sulla bicicletta Luxury, la difesa prospetta analogo ragionamento per quanto attiene alle altre due biciclette nere e grigie da donna che si trovavano nella disponibilità dell’imputato all’epoca dei fatti.

Tuttavia, per quanto riguarda la *Citybike* che è stata scoperta nel corso del giudizio di rinvio (malgrado gli ostacoli oggettivamente frapposti dall’imputato) attraverso i rappresentanti dell’azienda di ricambi che l’avevano consegnata agli Stasi presso la sede della loro ditta in Garlasco, i ricorrenti rinunciano in radice a fornire una plausibile spiegazione del fatto che detta bicicletta era stata fino a quel momento del tutto sottaciuta.

Anche in questo caso, i ricorrenti concentrano i loro sforzi nel tentativo di collocare l’ulteriore bicicletta sottaciuta dallo Stasi in un luogo diverso dalla sua abitazione, giustificando quindi la mancata menzione sulla base di un dato del tutto indimostrato (e comunque non decisivo).

In questo senso, l’avvenuto deposito di alcune fotografie che ritrarrebbero detta bicicletta all’interno del Garage dell’abitazione estiva degli Stasi non consente in alcun modo di affermare che la stessa si trovava in quei luoghi la mattina del 13 agosto 2007.

Come era stato rilevato in sentenza e richiamato in premessa dalla stessa Difesa “*Non si sa quando questa bicicletta sia stata portata a Spotorno*”, mentre è assolutamente pacifico che la stessa sia stata trasportata a Spotorno da Garlasco in quanto la consegna di detta bici era avvenuta presso la Ditta degli Stasi.

Considerato che un simile trasporto è stato certamente agevole – in quanto la famiglia Stasi aveva a disposizione un SUV Bmw, una auto Volvo familiare di grandi dimensioni ed un furgone Citroen Berlingo - è ovvio che ciò può essere avvenuto in qualsiasi momento tanto più che l’esistenza di questa bicicletta è emersa solo nella seconda metà del 2014 e che nessuna attenzione a tali aspetti era stata pertanto prestata dagli inquirenti.

Il fatto che i ricorrenti si preoccupino di ricordare che nella settimana successiva al delitto non risulta che vi sia stato l’aggancio di nessuna cella telefonica suscettibile di dimostrare un viaggio tra Garlasco e Spotorno da parte di Alberto Stasi pare francamente costituire una *excusatio non petita*, per giunta tanto più sorprendente se si considera che la Difesa non ha ritenuto di sottoporre immediatamente tale bicicletta alla valutazione della Corte una volta che ne era stata dimostrata l’esistenza, preferendo invece limitarsi a fornire alcune fotografie scattate per l’appunto all’interno del garage di Spotorno.

In argomento, la Corte ha poi evidenziato un altro dato pacifico ovvero che nessuno dei vicini di Spotorno ha dichiarato di aver mai visto in precedenza quella bicicletta: i ricorrenti si dolgono pertanto anche di quest'aspetto, non solo ipotizzando eventuali cattivi ricordi da parte dei testimoni, ma anche adombrando un possibile mancato utilizzo del velocipede in questione: *"...come se poi, al di là di quello che ricordavano o meno i testimoni a distanza di sette anni non potessero comunque esserci più bici, magari anche solo custodite in garage e non utilizzate"* (cfr. p. 208 ricorso Difesa Stasi).

Se, da un lato, un simile ragionamento non offusca in alcun modo l'oggettiva anomalia di una bicicletta spostata da Garlasco proprio al fine di consentirne l'utilizzo al mare ma che non risulta invece essere mai stata vista dai vicini di casa, esso lumeggia addirittura al la possibile esistenza di ulteriori bici custodite in garage e rimaste pertanto ignote: proprio seguendo la prospettiva dei ricorrenti, infatti, si dovrebbe giungere allora a concludere che Stasi ben potrebbe avere ulteriori biciclette ancora oggi non disvelate (fra le quali ad esempio quella descritta dal Maresciallo Marchetto come nera da donna, da lavoro e senza portapacchi posteriore).

Ancor più paradossale risulta poi la doglianza circa il fatto che alla teste Balangero sia stata esibita una brochure e non la vera bicicletta (cfr. p. 209 ricorso Difesa Stasi), atteso che proprio la difesa Stasi ha ritenuto di limitarsi a depositare una fotografia e di non consegnare la bici in questione alla Corte per tutte le verifiche del caso.

Quanto alle caratteristiche del velocipede, i ricorrenti evidenziano anche in questo caso l'esistenza di possibili dettagli differenziali rispetto alle descrizioni compiute dalle testimoni.

Pur riconoscendo che in detto velocipede si rinvenivano delle *"molle sotto la sella"*, analoghe per conformazione a quelle descritte dalla testimone Bermanni, si evidenzia in tal senso la diversità cromatica di detto accessorio e si richiamano genericamente le caratteristiche più sportive della bicicletta in questione.

Si tratta anche in questo caso di argomentazioni che trascurano completamente di considerare la corrispondenza della bicicletta in esame alla comune macro-descrizione effettuata dalle testimoni e che non si confrontano con gli insuperabili rilievi svolti dalla Corte sulle inevitabili discrasie che sono emerse ogni qualvolta si sia trattato di acquisire una descrizione di dettaglio delle caratteristiche di ciascun velocipede da parte di persone prive di qualsiasi peculiare competenza in materia.

Nulla – come si è detto – viene invece argomentato nel ricorso, in merito all'ulteriore dolosa omissione dichiarativa da parte dell'imputato che è emersa nel giudizio di rinvio con riferimento alla disponibilità di questa bicicletta e che dimostra pertanto con estrema

chiarezza come lo Stasi abbia omesso scientemente di rappresentare l'esistenza di tutte le biciclette che potevano risultare conformi a quella da lui utilizzata in occasione dell'omicidio della fidanzata.

Per quanto riguarda invece la bicicletta Girardengo, i ricorrenti enfatizzano semplicemente l'aspetto cromatico affermando che la bicicletta Girardengo sarebbe di colore argento: tuttavia, a prescindere dal fatto che molte componenti di quella bicicletta sono oggettivamente nere, è appena il caso di sottolineare che la madre di Stasi, Elisabetta Ligabò, non ha mai riferito di avere una bicicletta di colore argento, bensì una bicicletta nera e grigia²³, così avvalorando la piena fondatezza della argomentazioni svolte dalla Corte di Assise di Appello.

A meno di ritenere che la Signora Ligabò avesse inteso far riferimento proprio alla Citybike e non già alla Girardengo (contrariamente a quanto da sempre sostenuto dalla difesa dell'imputato che non ha mai spontaneamente menzionato l'esistenza della prima), se ne deve necessariamente dedurre che anche le caratteristiche della Girardengo ben si conciliano con la macro-descrizione delle testimoni (“*una bicicletta nera da donna*”).

In definitiva, il motivo di ricorso in esame mira sostanzialmente a ribadire la tesi difensiva secondo la quale le varie biciclette da donna, di colore nero o nero e grigio, che sono progressivamente risultate nella disponibilità dell'imputato risulterebbero in qualche modo diverse da quella che era appoggiata a casa Poggi la mattina del 13 agosto 2009, senza tuttavia considerare che la Corte ha correttamente escluso il raggiungimento di una fondata ricostruzione delle caratteristiche della bici in questione che vada oltre la comune macro-descrizione effettuata dalle due testimoni, risultando assolutamente naturale ed inevitabile che le due vicine di casa possano aver fornito dei dettagli o delle descrizioni cromatiche parzialmente difformi nella più assoluta buona fede.

e) Sulle doglianze contenute nel paragrafo VI.4 intitolato “*Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa a seguito della copiosa rinnovazione istruttoria già disposta dalla Corte, audizione della teste Bermani sulla tematica bicicletta – vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.*”

²³ Ligabò Elisabetta, s.i.t. del 13 agosto 2007 ore 21,00: “*Abbiamo tre biciclette e precisamente: una da uomo di colore oro, in ottimo stato, di cui non ricordo la marca, che teniamo nel garage di casa nostra in Via Carducci 29; Una da donna di colore nero, in ottimo stato di cui non ricordo la marca, con un cestino in vimini di colore nero montato sul parafrangente, che teniamo nel garage di casa nostra in Via Carducci 29; Una da donna di colore nero e grigio, in ottimo stato di cui non ricordo la marca, con cestino in vimini di colore nero montato sul parafrangente, che teniamo nel magazzino della ditta di mio marito*”.

Per quanto attiene, infine, al rigetto della richiesta istruttoria avanzata dalla difesa in ordine alla ricognizione della bicicletta *Luxury* in sequestro da parte della teste Bermanni, la Corte ha correttamente argomentato la propria decisione nei seguenti termini: *“il fatto poi che il tema bicicletta, in tutti suoi risvolti, sia stato oggetto di una contemporanea ed esagerata attenzione mediatica durante tutti questi anni, ha costituito il motivo per cui la Corte non ha ritenuto di risentire né la Bermanni, né la Travain, e ha continuato a focalizzare la propria attenzione su quelle prime dichiarazioni (sicuramente autentiche) rese da tali testimoni nell’immediatezza dei fatti. Ciò naturalmente fermo restando il giudizio di attendibilità di entrambe le suddette testimoni: l’attenzione mediatica sull’argomento ha tuttavia, secondo la Corte, comprensibilmente influenzato il loro ricordo negli anni, nel senso che ha irrimediabilmente reso difficile, se non impossibile, distinguere tra ciò le stesse avevano effettivamente visto quella mattina, e quello che in seguito ricordavano di aver visto, secondo meccanismi che appartengono alla comune esperienza (e considerato altresì che almeno la Bermanni aveva nel tempo anche reso interviste e dichiarazioni in diverse sedi non giudiziarie)”*(cfr. p. 106 sentenza Corte Assise Appello Prima Sezione).

Per completezza deve, altresì, essere ricordato in questo senso che già all’udienza del 13 giugno 2009 la testimone Bermanni aveva fornito una descrizione parzialmente diversa rispetto a quella effettuata in sede di sommarie informazioni testimoniali del 13 agosto 2007 proprio con riferimento ad alcuni particolari della bicicletta, aggiungendo ad esempio che il velocipede avrebbe avuto dei copri-raggi di plastica neri (che la medesima non aveva invece dichiarato di aver visto nell’immediatezza dei fatti) e che sarebbe stata priva del cestino (circostanza sulla quale nulla aveva detto in precedenza), ad ulteriore conferma delle richiamate considerazioni della Corte sulla non genuinità degli apporti che sono stati progressivamente richiesti alla testimone nell’ambito della presente vicenda processuale e dei rischi di contaminazione del ricordo che ad essi si accompagnano.

Simili argomentazioni erano state del resto pienamente condivise dalla stessa difesa Stasi allorché la sottoposizione alla testimone della sola bicicletta bordeaux da uomo ed il falso contributo testimoniale del Marchetto facevano ritenere più “conveniente” rispetto alla linea difensiva, l’attestarsi al primissimo contributo testimoniale della signora Bermanni *“la signora Bermanni ha fatto tutte queste dichiarazioni indipendentemente dall’intervento di chicchessia, le ha fatte subito, nell’immediatezza del fatto. Non c’è ragione si debba dubitare dell’identificazione della bicicletta che ha visto la signora Bermanni”*; ed ancora *“Noi riteniamo signor Giudice che sia assolutamente inutile, perché non vi è incertezza sulle dichiarazioni della signora Bermanni”*, ed infine *“Signor Giudice la prima dichiarazione, le prime dichiarazioni della signora Bermanni sono estremamente chiare, non l’era stato chiesto se per caso fosse un’altra bicicletta, ma ha descritto esattamente la bicicletta che ha visto”* (cfr. trascrizioni dell’udienza del 13 giugno 2009 innanzi al GUP di Vigevano, pp. 231-232).

In questo quadro è appena il caso di sottolineare che la “prima testimonianza” resa dalla Bermanni era quindi riconosciuta come attendibile da tutte le parti processuali e che

un'eventuale audizione (a distanza di oltre 7 anni) avrebbe solo potuto aggiungere ulteriore confusione su qualche particolare della bicicletta, ma non avrebbe certo potuto porre in dubbio la macro-descrizione che può essere pacificamente ricavata dall'originario contributo dichiarativo.

Sorprende pertanto che dopo essersi strenuamente opposta alla spontanea richiesta della Bermani di poter visionare la bicicletta nera da donna dell'imputato (e non già quella bordeaux da uomo che le veniva mostrata in quel frangente), per giunta a meno di due anni di distanza dal fatto, la Difesa abbia poi invocato l'opportunità di una ricognizione da effettuare a oltre sette anni di distanza dai fatti.

Peraltro, alla luce delle considerazioni già esposte, la testimone Bermani, ad oggi ottantenne (in quanto nata il 4 settembre 1935), avrebbe poi dovuto ragionevolmente poter visionare le tre diverse biciclette appartenenti all'imputato e confacenti alla sua descrizione generale al fine di verificare se riconoscesse effettivamente in una di quelle biciclette quella che ella notò davanti all'abitazione dei Poggi la mattina del 13 agosto 2007.

Non si tratta allora di voler anticipare un giudizio sulla attendibilità soggettiva di una testimonianza non ancora resa, come capziosamente adombrato dai ricorrenti, quanto semplicemente di dover prendere atto, a distanza di così tanti anni dal fatto, che un simile eventuale apporto dichiarativo di dettaglio ha ormai perduto tutto il suo significato, non potendo esso fornire alcun elemento probatorio ulteriore, né in un senso né nell'altro, rispetto alle dichiarazioni già in atti.

Assolutamente improprio risulta inoltre il parallelismo suggerito dai ricorrenti con altre dichiarazioni raccolte a distanza di anni, quali ad esempio quelle rese dal venditore della bicicletta Umberto Dei, atteso che nel caso della Bermani si vorrebbe chiedere alla testimone un'ulteriore descrizione di dettaglio di quanto dalla stessa percepito all'epoca dei fatti, mentre nel caso del signor Robecchi si è trattato invece di appurare un dato storico per lui semplicissimo da verificare, ovvero il tipo di pedali che veniva montato sulle biciclette Umberto Dei vendute nel suo negozio (dato peraltro confermato dal fatto che i pedali della medesima marca UNION erano forniti di serie e risultavano ancora montati, a distanza di anni, sulle altre due biciclette dello stesso tipo vendute dal Robecchi in quel periodo ai Signori Pertusi e Menozzi).

Se, da un lato, il rigetto della richiesta di ricognizione sollecitata dalla Difesa appare quindi pienamente condivisibile, le doglianze dei ricorrenti in merito a presunti vizi della motivazione addotta appaiono, d'altro canto, del tutto infondate, a fronte delle lineari argomentazioni fornite sul punto.

e) Considerazioni conclusive

Complessivamente, il sesto motivo di ricorso si risolve pertanto nel tentativo di porre in dubbio le semplicissime conclusioni cui è pervenuta la Corte non solo con riferimento all'accertata disponibilità da parte di Alberto Stasi di ben tre biciclette nere (o nere e grigie)

da donna, come tali corrispondenti alla comune macro-descrizione compiuta dalle testimonie oculari (con conseguente superamento del punto di partenza da cui muovevano invece le precedenti sentenze di merito sulla base della falsa testimonianza del Maresciallo Marchetto), ma soprattutto in relazione alle false dichiarazioni rese dall'imputato, il quale - non a caso - aveva avuto cura di sottacere proprio la disponibilità delle due biciclette più rilevanti (la *Luxury* e la *Citybike*) e di definire come grigia la bicicletta Girardengo bicolore.

Proprio gli accertamenti compiuti nel giudizio di rinvio sulla falsità della descrizione resa dal Marchetto e sulla disponibilità di un'ulteriore bicicletta (la c.d. *Citybike*) che era rimasta fino a quel momento del tutto sconosciuta hanno consentito pertanto di conferire precisa rilevanza indiziaria a circostanze di fatto precedentemente rappresentate in modo parziale ed improprio proprio a causa dello sviamento delle indagini emerso con chiarezza dai doverosi approfondimenti istruttori disposti dalla Corte di Assise di Appello.

CONSIDERAZIONI SUL SETTIMO MOTIVO DI RICORSO intitolato “*Mancaza, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione con palese travisamento di dati probatori univoci e concordanti in ordine ai pedali della bicicletta Umberto Dei, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 comma 1 Lett. E)*”.

Il rinvenimento di un elevato quantitativo di DNA della vittima su pedali provenienti da una bicicletta diversa da quella sulla quale sono stati rinvenuti

Il tema relativo ai pedali *Wellgo*, intrisi del DNA della vittima, che risultavano montati sulla bici da uomo Umberto Dei presente nel garage degli Stasi, viene affrontato dai ricorrenti nel settimo e nell’ottavo motivo.

Il primo motivo muove dall’asserita illogicità del ragionamento decisorio sviluppato in sentenza, nell’ambito del quale si sottolinea innanzitutto come l’argomento in esame abbia stranamente finito per essere esaminato in modo corretto solo all’esito dell’acquisizione della bicicletta nera da donna.

Mentre fino a quel momento nessuno aveva infatti rilevato la palese anomalia costituita dal fatto che simili pedali sportivi non avrebbero giammai dovuto trovarsi su una bicicletta da collezione quale era la Umberto Dei Giubileo, l’acquisizione della bicicletta nera ha stimolato invece le parti ad approfondire l’analisi della componentistica dei velocipedi facendo emergere questo preziosissimo dato probatorio.

Al riguardo proprio le parti civili avevano ipotizzato che i pedali che avrebbero dovuto trovarsi sulla Umberto Dei (marca Union modello U20) fossero stati spostati sulla Luxury in sequestro, mentre è successivamente emersa – pur nell’ambito di una piena comunanza di marca e di modello – una piccola differenza relativa al codice apposto sui catarinfrangenti, con conseguente possibile esclusione di un reciproco “scambio” di pedali fra le due biciclette in esame.

Rispetto all’analisi della bicicletta Luxury in sequestro è emerso inoltre come la stessa apparisse – pur a distanza di anni - come “nuova” ma presentasse tuttavia dei segni sulle pedivelle (all.14) che denotano il montaggio e lo smontaggio frettoloso o effettuato da parte di mani inesperte: “*Ad avviso del Mottadelli la bicicletta in questione non presentava segni di usura (circostanza questa direttamente verificata dalla Corte), e a supporto di ciò evidenziava le condizioni di sella e manopole (a suo dire le componenti abitualmente soggette a maggiore usura, non riscontrabile in questo caso). Notava sulla facciata della pedivella, dove il pedale, entra, <dei segni di rotazione, che danno adito di pensare che il pedale sia stato svitato o avvitato, sia a destra che a sinistra> ma precisava che la sua osservazione era in ogni caso da verificare*” (cfr. p. 69 sentenza C. Assise Milano Sez. I).

L’anomalia rappresentata da simili graffi era stata infatti chiaramente sottolineata dal testimone con le seguenti testuali parole: “*Mi sembra strano che vengano montati... che vengano montati graffiando la pedivella così*” (cfr. trascrizioni udienza 13.11.2014, p.37).

In ogni caso, i successivi approfondimenti istruttori hanno consentito di accertare che la Atala distribuiva le Umberto Dei Giubileo con una componentistica ben precisa (documentata

dalla c.d. distinta base) e che anche sulla bicicletta Umberto Dei acquistata dagli Stasi dal venditore Robecchi erano stati montati proprio i pedali “di serie”, ovvero gli Union modello U20, e giammai dei pedali sportivi Wellgo quali quelli rinvenuti alcuni giorni dopo il delitto.

Di conseguenza, ciò che la difesa finge di non riuscire a cogliere è proprio il “collegamento tra quella bici nera da donna vista dalle testimoni e la presenza di DNA di Chiara sui pedali di un’altra bicicletta” che viene opportunamente valorizzato dalla Corte di Assise di Appello.

Mentre nei precedenti giudizi di merito, l’indizio relativo alla celata disponibilità di una bicicletta nera da donna conforme a quella dell’assassino e quello afferente alla presenza di DNA della vittima su una bicicletta bordeaux da uomo risultavano infatti apparentemente confliggenti, la sorprendente scoperta che i pedali intrisi del DNA della povera Chiara Poggi provenivano in realtà da un’altra bicicletta ha conferito precisione e coerenza a circostanze di fatto che risulterebbero altrimenti del tutto inspiegabili.

In questo quadro, la considerazione dei ricorrenti secondo la quale non è stato possibile accertare da quale bicicletta provenissero detti pedali non incide in alcun modo sulla correttezza del ragionamento decisorio.

Né può ritenersi seriamente fondato il vano tentativo dei ricorrenti di contestare l’attendibilità delle dichiarazioni del Robecchi, peraltro acquisite con il consenso della difesa, avendo il medesimo ricostruito nel dettaglio sia il numero di biciclette Umberto Dei da lui vendute, sia il contesto temporale in cui ciò è avvenuto, sia infine la loro esatta componentistica, peraltro ulteriormente riscontrata dalle dichiarazioni degli altri acquirenti e confermata dalla diretta ispezione di dette biciclette recanti, ancora nel 2014, i pedali U20 forniti dal venditore.

Se le caratteristiche generali dei velocipedi ed il conseguente giudizio di incongruenza di quei pedali rispetto ad una bicicletta da collezione a “tiratura” estremamente limitata avevano quindi determinato sin dall’inizio del giudizio di rinvio delle fortissime perplessità sulla tesi difensiva secondo la quale la bicicletta acquistata dagli Stasi avrebbe invece montato sin dall’origine dei pedali Wellgo, i minuziosi accertamenti istruttori che ne sono scaturiti hanno poi fornito piena prova in senso contrario, confermando che su quella bici furono montati solo successivamente dei pedali sportivi provenienti da altra bicicletta.

Il Giudice del rinvio ha pertanto offerto una ineccepibile ricostruzione dei fatti accertati, del tutto priva di qualsiasi ipotetica possibilità di censura:

“Conclusivamente quindi, questi i dati che sono qui emersi:

- apposizione sulla bicicletta Umberto Dei Giubileo di pedali del tutto diversi da quelli normalmente forniti con quel modello particolari di bicicletta;*
- presenza su quei pedali – non di serie – di DNA di Chiara Poggi;*
- agevole sostituibilità dei pedali di tutte le biciclette”.*

Correttamente la Corte ha quindi ritenuto che l’indizio in oggetto sia uscito notevolmente rafforzato dal giudizio di rinvio, peraltro in continuità argomentativa con

quanto era già stato affermato dalla sentenza di rinvio, la quale – pur non potendo tener conto di quanto sarebbe successivamente emerso a questo riguardo – aveva sollecitato una valutazione complessiva del quadro indiziario sottolineando già allora che ad esso “*non è estranea neppure la bicicletta Umberto Dei di Stasi*” (cfr. p.99 della prima sentenza di legittimità) .

La pronuncia di rinvio ha peraltro esaminato anche le ulteriori argomentazioni difensive sviluppate dalla Difesa Stasi in ordine alla asserita inverosimiglianza di un comportamento dell’indagato quale quello ricostruito dall’accusa, ed alla perdurante possibilità che i pedali potessero essere stati invece sostituiti dal padre di Stasi in epoca anteriore all’omicidio.

Sul primo punto, la Corte ha opportunamente evidenziato che dopo l’omicidio: “*era impensabile che detta bicicletta, appunto perché da uomo e completamente diversa da quella descritta dalle testimoni, potesse suscitare interesse investigativo tanto da venire sequestrata, oltre tutto a una settimana dall’omicidio*” (cfr. p.110 sentenza Corte Assise Appello Prima Sezione), così evidenziando che lo spostamento dei pedali era tutt’altro che irrazionale.

E’ peraltro evidente che l’imputato aveva l’esigenza primaria di ostacolare le indagini relative alla bicicletta individuata dalle testimoni e corrispondente a quella da lui utilizzata per recarsi a compiere il delitto (nera e da donna) e che - non potendo certo distruggere o disperdere le bicilette di cui avevano già riferito i suoi genitori (la Luxury nera da donna e la Girardengo nera e grigia da donna) senza concentrare ulteriormente su di esse l’attenzione degli inquirenti - l’unica soluzione possibile, anche a fronte della rilevanza mediatica già assunta dalla vicenda, era quella di spostare prontamente i pedali su cui era rimasto impresso il DNA della vittima su altra bicicletta prontamente disponibile, quale era per l’appunto la Umberto Dei bordeaux da Uomo custodita nel suo garage, e ciò dopo aver comunque avuto cura di lavarli seppure in modo non perfetto²⁴.

Solo il caso ha poi voluto che lo sviamento dell’attenzione degli inquirenti dalla bicicletta nera da donna sia riuscito talmente bene da far sì che l’unica bicicletta ad essere analizzata in laboratorio sia stata proprio la Umberto Dei da uomo di colore bordeaux.

Del resto, contrariamente a quanto suggerito dai ricorrenti, l’inevitabile ricostruzione dei fatti appena tratteggiata era stata pienamente condivisa dal Procuratore Generale: “*Allora dicevo io concludo prendendo atto che sui pedali WellGo che sono, per usare una espressioni che ho imparato dai periti non coerenti con la Umberto Dei, io concludo ritenendo che la signora Bermani ha visto un'altra bicicletta (...) dalla quale provengono quei pedali WellGo e in questo la tesi della Parte Civile aveva una sua logica, diciamo, che sono stati nello*

²⁴ Cfr. consulenza tecnica Dottor Capra, nella quale si rileva che l’elemento che dimostra l’avvenuta pulizia è rappresentato dalla totale assenza, sui pedali in reperto, di un benché minimo segnale (c.d. *DNA Low Copy Number*) riconducibile a contaminazione biologica diversa da quella di Chiara Poggi. Per intenderci sui pedali Wellgo non c’era ad esempio, il DNA di nessuno dei componenti della famiglia Stasi che avrebbero dovuto avere plurimi contatti con detto mezzo in molte occasioni. Quanto alle “trasformazioni” subite in tal caso dalle tracce di DNA il Dottor Capra sottolinea pertanto come in caso di lavaggio “*Ciò che è tanto diventa poco ciò che è poco diventa niente*”.

streptus casermae sono stati immediatamente presi da questa altra bicicletta che è stata vista, non è stata vista da Marchetto, non lo sapremo mai. (...) Sono stati presi questi pedali WellGo e sono stati, questo ne devo dare atto alla Parte Civile, montati rapidamente per fare fronte alle esigenze di quella notte e di quella sera e di quella mattina del 14, sono stati montati sull'unica bicicletta che ragionevolmente nessuno avrebbe sequestrato perché era color ocra nei parafanghi, color corallo nel telaio ed era da uomo, sono stati montati rapidamente su quella bicicletta che poi è stata sequestrata il giorno in quelle condizioni” (cfr. trascrizione verbale udienza del 24 novembre 2014 requisitoria P.G. Dottoressa Laura Barbaini, pp. 150-151).

Quanto infine all'ipotesi di una precedente sostituzione dei pedali da parte di Nicola Stasi per ragioni del tutto ignote, rileva correttamente la Corte che *“nel caso di specie gli elementi fattuali acquisiti non hanno evidenziato particolari gusti espressi da Nicola Stasi, almeno al momento dell'acquisto, né Alberto Stasi ha fornito elementi a supporto di una sostituzione dei pedali del modello Giubileo della Umberto Dei”* (cfr. p.110 sentenza Corte Assise Appello Prima Sezione).

La Difesa, pur mostratasi particolarmente attenta alla prospettazione della Pubblica Accusa, “dimentica” al riguardo di riferire l'ineccepibile ricostruzione effettuata dal Procuratore Generale Dottoressa nella sua requisitoria e la rilevata inesistenza di qualsivoglia bicicletta Umberto Dei che sia risultata dotata di pedali diversi da quelli indicati nella relativa distinta base: ***“non c'è una deposizione tra l'altro che mostri una bicicletta con i pedali WellGo, neanche con l'alluminio, D'Aquino è un venditore di Milano che molto genericamente dice di avere venduto due Umberto Dei in un decennio, siamo andati a ripescare questi due Umberto Dei, uno da donna e uno da uomo, la donna l'abbiamo ritrovata, aveva mandato la bicicletta in Germania, ci ha mandato la foto era con gli Union. Questo per quanto riguarda D'Aquino e D'Aquino è colui che dice: “Sì, può essere che ci sia il pedale dall'alluminio, può essere utilizzato, può succedere di tutto”, ma in modo assolutamente generico e tutte le altre fotografie degli altri soggetti ascoltati dalla Difesa, presso i quali la Difesa ha fatto le attività difensive, hanno mostrato biciclette che mostrano o Union o un tipo di pedale che Atala, attraverso il teste Panzeri, ha riconosciuto essere in questa aula in catalogo, cioè le Umberto Dei vengono vendute o con il pedale Union U20 o con questo pedale più lussuoso ma sempre d'acciaio che è stato effettivamente, io avevo fatto, avevo segnato ogni venditore, mi sembra il numero 34... Insomma c'è un pedale che è ricorrente del catalogo Atala che non ha niente a che vedere con il WellGo e che ritualmente i venditori hanno mostrato, quindi come dire le biciclette presso i rivenditori Umberto Dei sono state ritrovate con i pedali da catalogo, come da distinta base”*** (cfr. trascrizione verbale udienza del 24 novembre 2014 requisitoria P.G. Dottoressa Laura Barbaini, pp.141-142).

Anche l'ipotesi secondo la quale Nicola Stasi potrebbe aver successivamente cambiando i pedali, sostituendo per ragioni del tutto ignote i pedali di acciaio forniti dal rivenditore con dei pedali sportivi di alluminio, è risultata pertanto del tutto fantasiosa.

CONSIDERAZIONI SULL’OTTAVO MOTIVO DI RICORSO intitolato “*Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova in ordine ai risultati peritali sulla bicicletta Umberto Dei, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 comma 1 Lett. E) c.p.p.*”.

L’analisi scientifica del dato indiziario in questione.

Dopo aver cercato di sminuire le circostanze emerse nel giudizio di rinvio in merito alla provenienza dei pedali Wellgo da altra bicicletta, i ricorrenti lamentano successivamente il fatto che la Corte di rinvio non abbia ritenuto dirimenti le considerazioni alle quali sarebbero giunti i Periti Varetto Rubino e Bison, nominati dal GUP di Vigevano, con riferimento alle altre possibili origini del DNA della vittima che era stato rinvenuto in elevata quantità sui pedali in esame.

Anche tali doglianze risultano del tutto prive di fondamento alla luce delle argomentazioni svolte alle pagine 110-112 della sentenza impugnata.

Dopo aver esposto le conclusioni cui erano giunti i Consulenti della Procura (i Carabinieri del RIS di Parma) ed i Periti nominati dal GUP, dando in tal modo atto delle varie “fonti” di provenienza del DNA della vittima (unanimemente ritenuto come altamente cellulato ed in forte concentrazione) dai medesimi astrattamente ipotizzate (urina, feci, sudore, lacrime, fluidi vaginali, sangue mestruale²⁵, cerume, forfora, saliva muco nasale, sputo, pulizia del naso con il pedale, materia celebrale e sangue), la Corte di merito ha ritenuto infatti di valorizzare quelle che apparivano effettivamente coerenti con il quadro fattuale di riferimento, deducendone correttamente che “*la presenza di notevole quantitativo (il dato quantitativo è pacificamente ammesso anche dai periti di primo grado) di DNA della vittima sull’unica componente della bicicletta Umberto Dei modello Giubileo <dissonante> rispetto a tutte le altre componenti, costituisce un ulteriore elemento che ha acquisito una maggiore valenza indiziante alla luce degli accertamenti svolti nell’attuale procedimento di merito*”.

A fronte di simili considerazioni, i ricorrenti non ritengono ovviamente di potersi avventurare in plausibili ricostruzioni alternative che non si risolvano in mere eventualità astratte e si limitano pertanto ad una pedissequa ripetizione di alcuni passi selezionati delle considerazioni tecniche svolte dai Periti di primo grado in merito alla difficoltà di ricostruire con certezza l’effettiva origine del DNA.

Del resto, anche il giudice di primo grado, perfettamente consapevole della difficoltà di superare l’assoluta inverosimiglianza di eventuali ipotesi alternative rispetto a quelle formulate dall’accusa, aveva ritenuto di superare la rilevanza probatoria del dato in esame, non già in ragione delle ipotesi alternative astrattamente ipotizzabili ma semplicemente perché detto materiale era stato rinvenuto su una bicicletta chiaramente “esclusa” dalla testimone

²⁵ Stasi nel corso dell’interrogatorio del 24 settembre 2007 aveva infatti dichiarato che la probabile provenienza del DNA di Chiara Poggi era da ricondursi al fatto che egli avrebbe calpestato, qualche giorno prima del delitto, sangue mestruale della vittima nella abitazione di Via Pascoli a Garlasco.

Bermani durante la “ricognizione fotografica” effettuata all’udienza del 13 giugno 2009 innanzi al GUP di Vigevano.

Al riguardo si legge nella sentenza di primo grado: *“A questo punto verrebbe commesso un grave errore nel ragionamento logico/probatorio se affermassimo che il D.N.A. di Chiara Poggi rinvenuto su almeno uno dei pedali della bicicletta in uso a Stasi dimostrerebbe che la Bermani erra (in maniera così grossolana, come evidenziato) nella descrizione e nel riconoscimento visivo della bicicletta, confondendo cioè una bici di colore bordeaux e da uomo (ovvero quella in uso a Stasi) con una bicicletta di colore nero e da donna come da ella riferito nell’immediatezza dei fatti e sempre confermato: invero, è il dato scientificamente incerto nella sua valenza dimostrativa che abbisogna, per essere letto ed interpretato secondo i canoni della ragionevole certezza processuale, di una conferma esterna che nel caso di specie era peraltro logico attendersi, seguendo l’ipotesi accusatoria, dalla deposizione testimoniale in parola”* (cfr. p. 140 sentenza GUP Vigevano).

Di conseguenza, una volta chiarito che i pedali provengono da altra bicicletta e che non era purtroppo la testimone Bermani a poter quindi fornire al GUP la conferma esterna da egli richiesta, è evidente che la rilevata presenza di una notevole ed esclusiva concentrazione DNA della vittima assume un significato assolutamente univoco in quanto l’elemento di riscontro è dato per l’appunto dal fatto che i pedali in questione costituiscono - come rilevato dalla Corte di Assise di Appello - l’unica componente dissonante della bicicletta Umberto Dei

Del resto, anche le perizie effettuate con riferimento al tema della c.d. camminata hanno evidenziato con assoluta chiarezza che l’assassino era inevitabilmente destinato a trasferire il DNA della vittima sulla superficie successivamente calpestata dalle proprie scarpe, ed *in primis* ovviamente sui pedali della bicicletta utilizzata per allontanarsi dalla scena del crimine.

A fronte di una motivazione che appare logicamente ineccepibile, i ricorrenti non esitano a ricorrere a dei veri e propri sofismi, rilevando fra le altre cose che gli esami di laboratorio compiuti dai RIS avevano riguardato congiuntamente entrambi i pedali della bicicletta e che non è dunque possibile affermare se il materiale di interesse sia stato estratto da uno o da entrambi i pedali, il che non muta ovviamente in alcun modo il dato oggettivo di partenza.

Del tutto surreali risultano poi le considerazioni svolte nell’atto di impugnazione sull’asserita impossibilità della Corte di Assise di Appello di soffermarsi su un aspetto della vicenda che non sarebbe stato espressamente esaminato dalla sentenza di rinvio.

A prescindere dal fatto che la Corte di Cassazione aveva espressamente sottolineato - come si è già detto - la rilevanza di questo dato indiziario, è infatti di tutta evidenza che la sentenza impugnata non ha fatto altro che prendere atto dei dati probatori emersi nel giudizio di rinvio, con conseguente inevitabile superamento dell’argomento secondo il quale la presenza del DNA non avrebbe avuto particolare valore indiziario in quanto rinvenuta sui pedali di una bicicletta diversa da quella usata dall’assassino.

Del tutto fuori tema appaiono inoltre le considerazioni svolte dai ricorrenti in merito alle caratteristiche dei *test* utilizzati dai consulenti per verificare se il DNA fosse o meno di origine ematica, in quanto la sentenza impugnata non ha ritenuto di valorizzare l'una o l'altra delle possibili ipotesi astrattamente formulate dai tecnici ma ha semplicemente rilevato l'elevata probabilità che il DNA provenisse direttamente dal sangue o dalla materia cerebrale della vittima trasferiti dalle scarpe a seguito dell'omicidio, e ciò anche alla luce della mancanza di qualsiasi "concreta" spiegazione alternativa.

Non si è trattato pertanto di dover prendere posizione in merito a disquisizioni scientifiche del tutto astratte, quanto piuttosto di collocare correttamente il dato emergente dalle varie analisi di laboratorio nella concreta vicenda processuale.

Sotto tale profilo, la fantasiosa ipotesi secondo la quale il DNA della vittima si sarebbe impresso sui pedali oltre quattro mesi prima in occasione di una gita è smentita nella specie non solo e non tanto dai dati qualitativi e quantitativi astrattamente considerati, quanto dal fatto che il tipo di utilizzo cui sono sottoposti i pedali (i quali sono costantemente in contatto con il terreno per il tramite delle scarpe) risulta del tutto incompatibile con un'esclusiva permanenza di DNA della vittima altamente cellulato a distanza di un così notevole lasso di tempo (ovvero della contestuale assenza di qualsivoglia altro DNA *Low Copy Number*).

Quanto invece all'ipotesi che era stata adombrata dall'imputato, relativa alla possibile origine mestruale del DNA della ragazza, gli stessi ricorrenti ritengono di astenersi dal riproporla nuovamente in questa sede.

Anche in questo caso, il ricorso ripropone pertanto delle infondate argomentazioni di merito a fronte di una motivazione talvolta opportunamente sintetica ma sempre articolata ed approfondita con riferimento alle varie questioni sottoposte al suo esame.

CONSIDERAZIONI SUL NONO MOTIVO DI RICORSO intitolato *“Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle impronte digitali di Alberto Stasi sul dispenser del sapone, nella parte in cui ha ritenuto che lo stesso si sia lavato del sangue di Chiara Poggi all’interno del bagno, nonché travisamento della prova con riferimento alle analisi relative al dispenser di sapone ubicato nel bagno della famiglia Poggi, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 comma 1 Lett. E) c.p.p.”*

Il rinvenimento dell'impronta dell'anulare di Stasi sul porta-sapone del bagno in cui si recò l'assassino

La riscontrata presenza di impronte digitali di Stasi sul dispenser porta sapone ubicato sul lavandino del bagno innanzi al quale aveva pacificamente sostato l’assassino al termine dell’aggressione (come dimostrato dalla presenza di impronte insanguinate delle scarpe Frau a pallini sul tappetino ivi ubicato) costituiva anche ad avviso del G.U.P. un indizio ragionevolmente certo: *“Una volta giunti, dunque, al termine della valutazione degli elementi processuali complessivamente emersi e ritornando retrospettivamente sui medesimi, ci troviamo dinnanzi al seguente quadro istruttorio: a fronte di iniziali sospetti investigativi, sono emersi come ragionevolmente certi due indizi: l’impronta digitale di Stasi sul dispenser del sapone liquido presente nel locale bagno al pian terreno dell’abitazione della vittima e la presenza di DNA di Chiara Poggi su almeno uno dei due pedali della bicicletta in uso ad Alberto Stasi”* (cfr. p.156 sentenza di primo grado).

Rispetto al dato indiziario in esame lo stesso Giudice aveva del resto sottolineato l’esigenza di *“valutare queste evidenze dattiloscopiche e biologiche non solo nella loro autonomia ma anche in relazione all’accertata presenza di impronte prodotte per deposizione di sangue rilasciate più che verosimilmente dalle scarpe dell’aggressore sul tappetino del bagno appunto avanti al lavandino”* (ivi, p.110).

Ferma restando quindi la certezza del dato oggettivo e la sua indiscutibile capacità indiziante, la sorprendente motivazione per la quale il Giudice di primo grado non aveva ritenuto detto indizio particolarmente grave atteneva invece alla rilevata possibilità che l’assassino non si fosse recato in bagno per lavarsi, ma solo per specchiarsi: *“In questo quadro non si può, quindi, escludere che l’aggressore sia entrato in bagno, ad esempio, per prendere o riporre qualche oggetto o per controllarsi allo specchio se non avesse segni evidenti di sangue sulla parte superiore del corpo prima di uscire dall’abitazione o per altre ragioni ancora”*; *“Da questo punto di vista emerge, insomma, un quadro contraddittorio in cui la probabile azione di lavaggio dell’aggressore al lavandino del bagno suggerita dalle impronte delle scarpe non trova congruo riscontro nei rilievi e nelle valutazioni biologiche e le diverse possibili azioni compiute dall’aggressore in quella stanza (come del resto nel salottino della televisione ed in cucina) possono essere oggetto di mere ipotesi anch’esse prive di sufficienti riscontri”* (cfr. pp.110-111 sentenza GUP Vigevano).

Tale percorso argomentativo era stato quindi censurato dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio in quanto ritenuto non coerente con la natura stessa della prova indiziaria: *“La circostanza, che diffusamente illustrata dal Giudice di primo grado e ritenuta*

intrinsecamente debole per essere collegata alle impronte di sangue delle scarpe rinvenute in bagno, non attribuibili a nessuna delle calzature accertate in uso a Stasi, e sintetizzata dalla Corte di merito, che l'ha considerata – condividendo gli argomenti spesi con la prima sentenza, richiamando le dichiarazioni del perito e ritenendo prive di novità le argomentazioni degli appellanti – indizio non grave né preciso, perché non resistente alle obiezioni contrarie e suscettibile di interpretazioni diverse e alternative, è ulteriormente dimostrativa di un approccio non coerente ai principi della prova indiziaria e del non corretto percorso metodologico che la Corte ha inteso adottare nella lettura dei dati probatori acquisiti” (cfr. p.93 della sentenza di annullamento).

Ma anche a prescindere dall'intrinseca debolezza dell'argomentazione spesa nella sentenza di primo grado, è appena il caso di sottolineare come la stessa sia stata del tutto superata sotto il profilo squisitamente probatorio.

Il Giudice del rinvio ha infatti dato atto dell'emersione di un preciso riscontro, costituito dal prezioso elemento documentale fornito dalla Procura Generale e costituito dall'ingrandimento di alcune fotografie del cadavere di Chiara Poggi che erano state eseguite dai Carabinieri di Pavia (file n. DSC03029 e n. DSC03076, da sempre presenti agli atti ma non sottoposte prima di allora ad attenta verifica) dalle quali emerge in modo inequivoco che l'assassino aveva le mani completamente imbrattate di sangue allorché ebbe ad appoggiare almeno una di esse sulla parte alta posteriore della maglietta della vittima lasciando ben visibili le impronte delle proprie dita: *“Anche in questo caso la Corte ritiene che la rinnovazione istruttoria svolta abbia rafforzato tale elemento indiziario, già particolarmente significativo”*; *“Dette impronte (purtroppo mai analizzate, perché la maglia arrivava al medico legale completamente intrisa di sangue) dimostrano sia le modalità di afferramento del corpo per scaraventarlo in fondo alla scala, che il fatto che l'assassino si fosse appunto sporcato le mani, e avesse pertanto avuto la necessità di andare a lavarsele in bagno, necessità che nei precedenti giudizi non era stata data per certa”* (cfr. pp.113-114 della sentenza impugnata).

Pur a fronte di una sostanziale continuità valutativa rispetto agli altri aspetti della questione già sottoposti all'esame del G.U.P., la Corte ha comunque esaminato, una ad una, tutte le considerazioni avanzate dalla Difesa (possibile utilizzo precedente del bagno da parte di Stasi, non sicura origine ematica del DNA della vittima e mancata sovrapposizione del DNA della vittima alle impronte dello Stasi, asserita presenza di DNA misto con quello della madre di Chiara Poggi sul flacone) ed ha compiutamente motivato il proprio convincimento sottolineando i seguenti dati oggettivi:

- l'assenza di impronte di Chiara Poggi che pure avrebbe utilizzato il dispenser nei giorni precedenti ben più del proprio fidanzato;

- l'anomalia costituita dall'utilizzo da parte di Stasi del dito anulare, non riconducibile alle comuni modalità di utilizzo di un erogatore di sapone, ma perfettamente compatibile invece con il gesto di chi afferra e prenda in mano detto oggetto;

- l'avvenuto lavaggio del reperto dopo la sua impugnazione;
- l'accurata pulizia delle restanti parti del reperto e dell'intero lavandino;
- l'irrilevanza della possibile residua compresenza di DNA di Chiara Poggi o della di lei madre sul medesimo reperto.

Ciò premesso, non appare opportuno ritornare in questa sede sulle articolate disquisizioni che hanno caratterizzato i lavori peritali, con riferimento ad aspetti del tutto marginali.

Per completezza espositiva, si ritiene opportuno ricordare semplicemente come la presente Parte Civile abbia avuto modo di dimostrare che l'asserita mancanza di riscontri ematici sul reperto è da ricondurre semplicemente all'avvenuto utilizzo del sistema *HemDirect* della Seratec da parte dei Periti nominati dal GUP, ovvero di uno strumento che per esplicita ammissione della casa produttrice non è affatto in grado di operare in presenza di composti chimici "*like SDS*" (cioè chimicamente simili al SDS), quali sono per l'appunto le sostanze contenute in tutti i saponi liquidi in commercio.

Allo stesso modo, atteso che la Difesa ha enfatizzato altresì l'asserita assenza di tracce di sangue nel sifone del lavandino, è appena il caso di rilevare che sia il sifone che le restanti parti del lavandino non sono mai stati smontati in modo da consentirne una attendibile analisi, e che furono effettuati su di essi solo alcuni *test* a campione con l'uso di appositi *stick*, i quali - come emerge dalle foto in atti - avevano comunque assunto un viraggio alla colorazione verdastra indicativa di tendenziale positività.

Anche in questo caso i ricorrenti dedicano alla questione trattata ogni sorta di argomentazione difensiva, giungendo addirittura ad ipotizzare che le mani insanguinate che poggiarono sulla maglietta della vittima al punto da lasciarvi un'impronta sarebbe state quelle della stessa vittima (*sic!*) per poi sostenere, in esplicito contrasto con quanto si legge nella sentenza di primo grado, che l'avvenuto svolgimento all'interno del bagno - da parte dell'assassino - di effettive manovre di lavaggio non sarebbe mai stata posta in discussione nemmeno in precedenza e non costituirebbe pertanto un nuovo elemento di riscontro.

Dopo le errate premesse appena riportate, il ricorso richiama ampiamente le disquisizioni che caratterizzarono i lavori peritali, muovendo tuttavia da presupposti logici del tutto fuorvianti.

Se è vero infatti che la ricostruzione più accreditata, costituita dalla contemporanea presenza sulla stessa reperto dell'impronta digitale di Stasi e del sangue di Chiara Poggi non ha potuto essere oggetto di piena dimostrazione scientifica per le ragioni anzidette, è altrettanto vero che la Corte di Assise di Appello non ha certo fatto leva su tale dato.

Lungi dall'addentrarsi in questioni scientifiche che il processo non ha potuto chiarire, la decisione di merito si è limitata doverosamente a prendere atto dei dati accertati e del loro oggettivo contenuto indiziante.

In questo senso, il Giudice del rinvio ha correttamente ritenuto di privilegiare in concreto la massima di esperienza, per la quale <un assassino con le mani sporche di sangue che si posiziona innanzi ad un lavandino utilizza l'acqua ed il sapone per ripulirsi e procede

quindi ad una manovra di ripulitura> rispetto a quella proposta dalla Difesa secondo la quale <un ragazzo che va a casa della fidanzata a mangiare la pizza si reca in bagno per lavarsi le mani>.

La correttezza di tale valutazione di merito non si fonda allora su discutibili opzioni scientifiche quanto sulle altre circostanze processualmente accertate, atteso che:

- Alberto Stasi non ha mai dichiarato di essersi lavato le mani in quel bagno (che non è l'unico bagno dell'abitazione) la sera prima;

- sul reperto non sono state rinvenute impronte digitali provenienti da soggetti terzi ma solo quelle di Alberto Stasi;

- sul reperto non sono state rinvenute nemmeno le impronte digitali di Chiara Poggi, che pure avrebbe dovuto lavarsi le mani dopo aver mangiato la pizza la sera prima;

- **la rilevata impronta dell'anulare denota che il porta sapone è stato impugnato/afferrato dallo Stasi, mentre è evidente a chiunque ne faccia uso, che l'utilizzo abituale prevede invece che si appoggi una mano aperta o un dito (il pollice o l'indice) sopra l'erogatore per comprimere il pulsante e che con il palmo dell'altra, aperto al di sotto, si attenda l'erogazione del sapone liquido.**

Attesa la complessità delle questioni scientifiche richiamate nel ricorso con riferimento agli accertamenti effettuati e la loro sostanziale irrilevanza rispetto alle argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata, ci si astiene in questo caso dal ripercorrere compiutamente dette problematiche.

Non vi è dubbio, infatti, che nel confermare la Corte di Assise di Appello abbia preso le mosse da un dato certo (come tale riconosciuto anche nella sentenza di primo grado), certamente dotato di capacità indiziante laddove posto in relazione con la condotta e con le condizioni dell'assassino, ed abbia motivatamente confutato le argomentazioni difensive riproposte in questa sede.

A dispetto dei costanti richiami ad asseriti vizi della motivazione, i ricorrenti invocano pertanto una minuziosa rielaborazione di temi scientifici articolati e complessi, spesso fondata su presupposti del tutto erronei e comunque palesemente estranea al sindacato di legittimità, finanche nella sua più ampia accezione.

Come è stato autorevolmente rilevato *“la verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere ... non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Suprema Corte può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova ... con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità”* (Cass., Sez. Un., 23.11.1995, n.2110); nonché più di recente, con specifico riferimento al controllo sulla motivazione addotta a sostegno del ragionamento indiziario: *“In tema di controllo sulla motivazione in caso di processi indiziari, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il sindacato sulla non implausibilità delle massime di esperienza adottate nella*

valutazione degli indizi, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non certo il compito di procedere a un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice di merito” (Cass., Sez. II, 3 maggio 2005, n.21998).

Del resto, a fronte del vano tentativo dei ricorrenti di adombrare costantemente degli irrisolti profili di contraddizione fra la sentenza di appello e quella di primo grado, la doglianza in esame si scontra anche in questo caso con l'avvenuto superamento logico-processuale dell'unica argomentazione che era stata precedentemente spesa in senso contrario, ed a nulla valgono pertanto le gratuite accuse formulate nei confronti della Corte ambrosiana in merito a “*congetture*” che sarebbero state “*mutuate dalla personale ed erronea scienza del Giudice*”, al quale si imputa paradossalmente di aver utilizzato anche il “*buon senso*” per collocare correttamente i dati scientifici acquisiti nella concreta vicenda processuale sottoposta al suo esame.

CONSIDERAZIONI SUL DECIMO MOTIVO DI RICORSO intitolato “*Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché palese violazione dei principi in tema di valutazione delle prove ex art. 192 comma 2 c.p.p. in ordine alla tematica “scarpe”, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 comma 1 Lett. E) c.p.p.*”

L’avvenuta identificazione delle scarpe dell’assassino e la loro perfetta coincidenza con le abitudini e con le caratteristiche antropometriche dell’imputato

Anche con riferimento all’avvenuta individuazione - a distanza di sette anni - delle scarpe dell’assassino, le doglianze contenute nel ricorso mirano ad invertire il percorso metodologico che caratterizza il ragionamento indiziario, soffermandosi non già sui dati effettivamente accertati e sulla loro, più o meno significativa, valenza indiziaria, bensì sugli altri elementi probatori che sarebbe stato astrattamente possibile acquisire a carico dell’imputato ma che la pubblica accusa non è riuscita invece a dimostrare.

In questo senso, si sottolinea quindi nel motivo in esame che la previa disponibilità da parte dello Stasi di un paio di scarpe Frau n.42 analoghe a quelle utilizzate dell’assassino la mattina del 13 agosto 2007 non è stata in alcun modo accertata, così suggerendo implicitamente l’irrelevanza dei dati accertati.

Tuttavia, a fronte dell’avvenuta acquisizione delle sole scarpe che furono spontaneamente consegnate dallo stesso imputato e della conseguente impossibilità di ricostruire *ex post* quali fossero le varie tipologie di scarpe da egli detenute in quel periodo, è ovvio che un simile accertamento risultava pregiudicato in partenza.

A tale proposito, è in ogni caso emerso con assoluta certezza che lo Stasi possedeva certamente altre paia di scarpe con suola in gomma, astrattamente dotate di specifico interesse investigativo, che non furono mai oggetto di segnalazione negli atti processuali e che sono successivamente emerse solo perché ne è stato rilevato l’acquisto con la sua carta di credito (si pensi in particolare di scarpe Geox estive taglia 42).

Allo stesso modo, all’esito dell’avvenuta individuazione delle scarpe dell’assassino, è stata opportunamente sottolineata, nel giudizio di rinvio, l’impropria consegna, da parte dello stesso Stasi, di scarpe Adidas taglia 44 e 2/3 che risultavano del tutto fuorvianti per taglia e che appartenevano verosimilmente ad altri soggetti, a riprova di un *modus operandi* già riscontrato con riferimento alle biciclette.

Al riguardo la Difesa ha ritenuto di produrre una foto della “classe” di Stasi al liceo, risalente quindi a molti anni prima rispetto al delitto, ove il medesimo indosserebbe scarpe Adidas della stessa marca e colore (dalla quale ovviamente non è possibile individuare la taglia), ma si è ben guardata dal consegnare altre foto raffigurante l’imputato in periodi più prossimi al delitto.

Ma a prescindere da tali profili, già sottolineati dalla sentenza di rinvio, il dato oggettivo per la prima volta sottoposto alla valutazione della Corte era ovviamente costituito dalla

scoperta della marca e della taglia di scarpe indossate dall'assassino, prima genericamente indicate come "scarpe a pallini" per via delle impronte da esse lasciate sulla scena del crimine.

Ciò premesso, l'effettiva rilevanza di tale ulteriore dato probatorio non può allora sfuggire, e ciò sotto una pluralità di aspetti.

In primo luogo, il fatto che l'assassino calzasse delle costose scarpe "di marca" consente infatti di escludere ulteriormente la fantasiosa ipotesi di un balordo rapinatore entrato di soppiatto nell'abitazione.

In secondo luogo, è stato pacificamente accertato come Alberto Stasi avesse già acquistato delle scarpe di marca Frau destinate ad un uso invernale e che ben conoscesse pertanto tale particolare marchio, come noto non particolarmente diffuso.

In terzo luogo, è certamente significativo che all'atto della loro consegna proprio dette scarpe invernali fossero state catalogate in modo erroneo, in quanto indicate a verbale come di marca "Camper" (invece che "Frau"), anche in questo caso con un impressionante parallelismo con le emblematiche omissioni che hanno contrassegnato l'individuazione delle biciclette.

In tale contesto, la sentenza impugnata si è limitata pertanto a considerare i dati effettivamente accertati, senza incorrere in alcun equivoco e senza alcuna forzatura delle risultanze oggettive: *"Ciò che emerge in ogni caso da tale materiale è che l'imputato possedesse, tra le altre, anche scarpe della medesima marca e della medesima taglia dell'aggressore. Quanto alla prima, la stessa non è di estesa diffusione, mentre la taglia può certamente variare a seconda del modello, come riferito in aula dai testi Nardelli e Mattei, e dimostrato dalle foto acquisite anche su richiesta dell'imputato. Che l'imputato indossasse anche la taglia 42 discendeva dall'acquisto delle scarpe marca Geox (il 16/9/06) che hanno costituito oggetto di approfondita indagine"* (cfr. p.117).

Allo stesso modo, nell'ambito della valutazione complessiva degli indizi, la Corte si limita a constatare che: *"L'assassino era un uomo che calzava scarpe n. 42 Alberto Stasi possedeva e indossava anche scarpe taglia 42"* (cfr. p.130).

Del tutto fuorviante appare invece la considerazione difensiva secondo la quale l'acquisto di scarpe Frau invernali di taglia 43 si porrebbe in contrasto con la disponibilità di scarpe Frau estive di taglia 42, e ciò non solo per la rilevata variabilità di taglie in funzione dei diversi modelli, ma soprattutto per la sicura individuazione di ben due scarpe estive di taglia inferiore, ovvero le Geox n.42 e le Lacoste n.41 (ad ulteriore dimostrazione della pacifica abitudine dell'imputato di indossare, nella stagione calda, delle scarpe sportive di marca).

Senza voler anticipare quanto si dirà allorché si affronterà il motivo relativo all'asserita violazione del principio del *"nemo tenetur se detegere"* occorre infine evidenziare che anche con riferimento al tema delle scarpe l'imputato ha scelto di astenersi da qualsiasi forma di collaborazione agli accertamenti che risultavano necessari:

- non consegnando tutte le scarpe in suo possesso né all'epoca dei fatti, né nel corso del processo;

- non fornendo alcun dato utile sui luoghi in cui acquistava le calzature, ed in particolare quelle di marca Frau;

- non mettendo a disposizione le fotografie che lo ritraevano con delle calzature (se non allorquando ha dovuto giustificare *ex post* l'emersa disponibilità di Geox estive taglia 42), in un quadro probatorio condizionato anche dall'avvenuta sparizione di ben 41 fotografie con negativi in cui erano raffigurati "STASI Alberto, POGGI Chiara e loro amiche", sequestrate il 20 agosto 2007 presso l'abitazione di Stasi.

In conclusione, nell'ambito di una vicenda processuale caratterizzata da oggettivi sviamenti dell'attività di indagine, anche la piena corrispondenza di marca e di taglia fra le scarpe dell'assassino e quelle utilizzate dall'imputato con maggior frequenza non appare certamente irrilevante ai fini di una valutazione complessiva del quadro probatorio, anche in virtù dell'ulteriore motivo di esclusione dell'unica ipotesi alternativa formulata dalla difesa, attinente al furtivo ingresso di un balordo rapinatore.

Anche il presente motivo appare dunque inammissibile e/o infondato in quanto, nel lamentare profili di illogicità e di contraddittorietà della motivazione del tutto inesistenti, esso sottende in realtà un'auspicata rivalutazione dei dati probatori in senso favorevole all'imputato, per giunta secondo itinerari argomentativi quanto meno avventati e talvolta addirittura paradossali.

CONSIDERAZIONI SUI MOTIVI DI RICORSO DA XI A XIV

L'eventuale presenza di graffi sul braccio dell'imputato

I motivi di ricorso che vanno dall'XI al XIV possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti ad un possibile elemento indiziario che la sentenza impugnata non ha ritenuto meritevole di considerazione, ovvero l'asserita presenza di "graffi" sul braccio dell'imputato al momento del primo intervento dei Carabinieri.

Tale circostanza, mai precedentemente esaminata dagli inquirenti, aveva determinato l'esigenza di alcuni approfondimenti istruttori anche in ragione del mancato rinvenimento di una serie di reperti fotografici che ritraevano la persona di Alberto Stasi.

Poiché la valutazione operata dalla Corte di Assise di Appello ha reso questo tema del tutto irrilevante, l'attenzione ad esso dedicata dai ricorrenti risulta di difficile comprensione e rende sostanzialmente inutile una disamina approfondita delle relative doglianze, qui sinteticamente richiamate per mera completezza espositiva.

Allo stesso modo, anche il contributo fornito a sommarie informazioni testimoniali dal brigadiere Pennini in merito al rapporto di amicizia esistente fra Nicola Stasi e l'allora Maresciallo Marchetto nell'ambito del processo per falsa testimonianza pendente a carico di quest'ultimo (contributo a seguito del quale le parti civili avevano sollecitato un apposito accertamento probatorio) non risulta in alcun modo menzionato nella sentenza impugnata ed appare dunque del tutto irrilevante in questa sede.

Ciò premesso, nell'undicesimo motivo, i ricorrenti si lamentano innanzitutto del fatto che a fronte della reiterazione delle eccezioni difensive in merito all'ammissione delle deposizioni dei Carabinieri Serra e Pennini, la Corte non abbia ritenuto di esprimersi con una nuova ordinanza motivata.

E' tuttavia lo stesso ricorso ad evidenziare che la richiesta di revoca della precedente ordinanza non si basava su motivazioni o su circostanze diverse da quelle precedentemente addotte dai difensori, di talché riesce difficile condividere la pretesa che la Corte si esprimesse con un ulteriore provvedimento motivato sullo stesso tema, invece che indicando semplicemente a verbale - all'esito di una breve camera di consiglio - la ritenuta perdurante validità delle argomentazioni già svolte nella precedente ordinanza.

Mentre il motivo in esame attiene alla mancata emissione di una "nuova" ordinanza motivata, il dodicesimo motivo riguarda lo stesso argomento sotto il profilo contenutistico, in quanto i ricorrenti si dolgono per l'appunto del mancato accoglimento del contenuto delle eccezioni formulate.

In realtà la Corte ha ritenuto opportuno sentire direttamente i due testimoni su talune circostanze ed ha poi condiviso la tesi difensiva secondo la quale la mancata menzione di tali graffi in precedenti atti di polizia giudiziaria conferiva un'inevitabile incertezza alla circostanza narrata dai testimoni.

Ciò nonostante, i ricorrenti ritengono di dover ricondurre la questione al tema della nullità dell'ordinanza ammissiva della prova o comunque dell'inutilizzabilità di quest'ultima, senza peraltro considerare che proprio le anomalie concernenti lo svolgimento delle indagini ed il rapporto del Maresciallo Marchetto con i suoi sottoposti rendevano astrattamente necessaria – almeno in una prospettiva *ex ante* - la diretta audizione dei due Carabinieri e che il problema affrontato dalla Corte atteneva quindi alla concreta valenza probatoria di tali dichiarazioni piuttosto che ad una loro astratta inutilizzabilità.

Trattasi in ogni caso di doglianze del tutto irrilevanti in quanto relativi ad elementi probatori che non sono stati posti a fondamento della decisione di merito.

I ricorrenti insinuano, tuttavia, nel tredicesimo motivo che di tali testimonianze la Corte avrebbe invece tenuto conto, senza considerare che il sintetico ragionamento svolto sul punto dalla sentenza impugnata risulta invece particolarmente chiaro.

In esso si evidenzia infatti che la reazione della vittima fu inesistente e che pertanto anche l'ipotesi di una colluttazione destinata a lasciare segni sul braccio dell'aggressore ed il DNA di quest'ultimo sulle unghie di Chiara Poggi non risultava suffragata da elementi probatori idonei.

Per quanto attiene specificamente alla presenza di eventuali graffi, si sottolinea inoltre che le testimonianze in questione non trovano riscontro nell'attività di indagine, mentre per quanto riguarda il DNA maschile rinvenuto sulle unghie di Chiara si evidenzia correttamente che lo stesso non è risultato "riconoscibile" e che non si potrebbe comunque escludere che la sua presenza risalisse ad una condotta precedente rispetto all'omicidio.

In altre parole, la Corte di Assise di Appello ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali non è stata attribuita rilevanza a detto argomento che infatti non risulta neppure menzionato nel capitolo finale, relativo alla rilettura unitaria e conclusiva degli indizi a carico di Stasi.

Da ultimo, i ricorrenti lamentano il fatto che la Corte non abbia espressamente motivato in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del paramedico Andrea Strada in merito al mancato rilevamento di graffi sul braccio dello Stasi.

Tuttavia, la sentenza impugnata evidenzia con chiarezza l'esistenza di tale contributo, in antitesi con le testimonianze dei due Carabinieri, per poi concludere che sulla base di tali elementi non è possibile affermare con certezza che il braccio dell'imputato fosse segnato da graffi, graffi la cui presenza viene quindi definita come meramente "*eventuale*".

Quanto invece alle osservazioni svolte dai ricorrenti in merito agli errori attribuibili agli inquirenti nello svolgimento delle indagini, sembra opportuno rinviare la trattazione di questo tema alle successive considerazioni sul motivo XVI (attinente all'asserita violazione del principio del *nemo tenetur se detegere*) nel quale vengono più diffusamente riproposte le medesime osservazioni.

CONSIDERAZIONI SUL QUINDICESIMO MOTIVO DI RICORSO intitolato “*Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ipotetica individuazione del movente del delitto contestato, rilevante ai sensi dell’art. 606 comma 1 Lett. E) c.p.p.*”

La riconduzione dell’aggressione ad un “rapporto di intimità scatenante una emotività” e la mancata individuazione, in termini di certezza processuale, di un preciso fattore scatenante

Secondo i ricorrenti, l’individuazione di un preciso movente (nel caso di specie ritenuto non conoscibile con certezza) risulterebbe tanto più necessaria in presenza di un delitto d’impeto.

Una simile considerazione generale non appare tuttavia convincente, rispetto alla fattispecie in esame, in quanto una reazione rabbiosa fra persone avvinte da un rapporto di comunanza o di dipendenza affettiva integra, di per sé stessa, una dinamica ben nota e purtroppo assai diffusa, nella quale sussiste di certo una circostanza scatenante che non assurge però al rango di una vera e propria motivazione logico-razionale.

Mentre l’omicidio premeditato di una moglie, di una fidanzata o di una compagna sottintende necessariamente un percorso razionale connesso ad una diversa prospettiva di vita, un omicidio d’impeto, quale quello di cui si discute, pone necessariamente in evidenza un “*rapporto di intimità scatenante una emotività*” (così la sentenza impugnata a p.123).

E’ altresì evidente che proprio la morte della vittima e la mancata collaborazione dell’aggressore rendono in simili casi particolarmente difficile l’individuazione del fattore scatenante.

Di conseguenza, diversamente da quanto avviene allorché il rapporto fra vittima ed aggressore risulti apparentemente inesistente, o comunque sporadico, non si tratta allora di individuare uno scopo razionale senza il quale la ricostruzione accusatoria non avrebbe alcun senso, quanto piuttosto di verificare la compatibilità di detta ricostruzione con l’effettiva dinamica omicidiaria.

Simili considerazioni, a dire il vero piuttosto scontate, sono state recentemente richiamate anche dalla Corte di legittimità, la quale ha avuto modo di sottolineare come, in casi siffatti, “*data l’assenza di una preordinazione del delitto*”, non si debba ricercare un “*moverite in senso tipico*” indicativo di una scelta “*deliberata e meditata*”, quanto piuttosto prendere atto di “*particolari condizioni di aggressività slatentizzate nel momento del delitto*” (Cass., Sez. I, n. 8163 del 24.02.2015, Parolisi).

Acclarato pertanto che l’unica possibile ricerca attiene in questo caso alle circostanze scatenanti, potenzialmente anche assai banali, che hanno determinato una simile reazione rabbiosa, è allora evidente che sotto questo aspetto non si può certo andare oltre delle semplici ipotesi, in quanto, per usare ancora una volta le parole della Corte di legittimità, “*sul punto non vi è - né vi potrebbe essere, data la morte della (vittima) e il silenzio dell’imputato - alcuna prova diretta*” (così la sentenza appena richiamata).

Del tutto coerente è allora il rilievo della Corte sull'unicità del rapporto affettivo che legava l'imputato alla vittima (rispetto alla quale, a fronte di una accurata indagine della Pubblica Accusa, non era ovviamente emerso alcun possibile motivo di attrito con chicchessia) e sulla peculiare dinamica dell'aggressione omicidiaria (come emergente in particolare dagli abiti indossati dalla ragazza, dal tipo di colpi ad ella inferti e dalla sua mancata reazione), così come appare del tutto comprensibile il successivo riferimento alle più significative ipotesi che possono essere formulate in merito al fattore scatenante, sulla base di una serie di dati oggettivi:

- Stasi deteneva un poderoso archivio di materiale pornografico diviso per generi: *“Sicuramente invece Alberto Stasi (il dato è pacifico) deteneva consapevolmente nel suo computer migliaia di immagini di contenuto pornografico, tutte da lui catalogate e classificate (<ossessivamente> secondo il P.G.) in cartelle diversamente denominate. Da alcune di tali cartelle emerge l'interesse dell'imputato per alcuni <temi> che inducono a riflettere. Ci si riferisce, in particolare, alle immagini di donne incinte riprese durante atti sessuali, di donne mature in pose pornografiche, di scarpe di donne fotografate all'insaputa dei soggetti che le calzavano, di orge o di rapporti indotti con la forza, anche di natura omosessuale, anche raccapriccianti, di foto erotiche di ragazzine”* (cfr. p.121);

- Stasi aveva un rapporto ossessivo con la pornografia *“E' poi emerso che tutti i giorni Stasi, prima di applicarsi alla stesura della tesi, visionava immagini pornografiche (così come il giorno dell'omicidio, per oltre venti minuti), secondo un copione piuttosto ripetitivo”* (cfr. p.121);

- Stasi nel periodo immediatamente successivo al delitto ha cercato di giustificare la assenza (o la scarsità) dei rapporti con la fidanzata *“ha ricondotto l'assenza (o la scarsità) di rapporti sessuali con Chiara ad un disturbo della ragazza che tuttavia non ha trovato conferme (di natura medico-legale)”* (cfr. p.122).

Pertanto, lungi dal ricorrere a semplici congetture, la sentenza impugnata ha preso anche in questo caso le mosse da una serie di dati oggettivi, palesemente contrastanti con le osservazioni formulate nel ricorso.

E' infatti pacifico che nella cartella *“Virgins”* l'imputato avesse catalogato materiale pornografico attinente a ragazze molto giovani (c.d. *Teenagers*) che la sentenza definisce correttamente come *“ragazzine”* ed a nulla vale pertanto l'insistenza con la quale i ricorrenti invocano l'avvenuta assoluzione dello Stasi dal reato di detenzione di materiale pedopornografico.

Quanto alla sorprendente mancanza di rapporti sessuali fra i due fidanzati proprio in quel periodo di libera convivenza, è altresì pacifico che l'imputato abbia giustificato tale circostanza non già con riferimento al periodo mestruale, cronologicamente precedente di diversi giorni, bensì con un problema fisico della ragazza (il che appariva chiaramente come una forma di *“excusatio non petita”*, peraltro non molto delicata al cospetto del cadavere della propria fidanzata), il quale non fu in alcun modo riscontrato nell'ambito degli specifici

accertamenti medico-legali che furono eseguiti con tamponi vaginali per verificare eventuali tentativi di violenza.

Altro dato pacifico è infine costituito dall'esplorazione, da parte della vittima, del computer portatile dello Stasi nei pochi minuti durante i quali, la sera prima del delitto, l'imputato si era assentato da casa Poggi (a suo dire per andare ad accudire il proprio cane).

In questo quadro, l'ipotesi più probabile che può essere formulata con riferimento al dissidio scatenante l'aggressione - tale eventualmente da determinare la volontà di sopprimere la propria fidanzata e di cancellare in tal modo le ragioni di quel dissidio – attiene alla rilevata criticità dei rapporti di coppia tra Stasi e Chiara Poggi, appalesata dalla incontenibile, assidua, inusitata passione di Stasi per la pornografia in tutte le sue forme (anche le più estreme) e nella contestuale ed ingiustificata assenza di rapporti sessuali.

Si tratta, anche in questo caso, di una motivazione logica e coerente che delinea con grande attenzione le circostanze oggettivamente accertate, distinguendole chiaramente dalle conseguenti ipotesi ricostruttive.

CONSIDERAZIONI SUL SEDICESIMO MOTIVO DI RICORSO intitolato “*Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla asserita mancata collaborazione o addirittura sviamento delle indagini da parte di Alberto Stasi – palese violazione del principio del nemo tenetur se detegere – vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.*”

Le falsità e le omissioni dell'imputato e l'asserita violazione del *nemo tenetur se detegere*

Nel sedicesimo motivo di doglianza i ricorrenti invocano un'asserita violazione del *nemo tenetur se detegere* che sarebbe a loro dire desumibile dalle considerazioni svolte nella sentenza impugnata in merito al comportamento tenuto dall'imputato.

Prima ancora di affrontare nel dettaglio l'argomento in esame, pare sin troppo ovvio rilevare come la Corte di Assise di Appello abbia dettagliatamente evidenziato i plurimi elementi probatori posti a fondamento della decisione, senza mai procedere ad alcuna inversione dell'onere probatorio in danno dell'imputato.

Al contrario, il punto di partenza da cui muove costantemente la sentenza impugnata è costituito per l'appunto dal doveroso accertamento processuale di ciascun dato indiziante.

Naturalmente, la struttura stessa del ragionamento indiziario e la piena valorizzazione dei principi che presiedono al sistema accusatorio hanno successivamente imposto alla Corte, in diverse occasioni, una minuziosa verifica delle spiegazioni alternative di volta in volta invocate dall'imputato o dai suoi difensori.

L'attendibilità di tali spiegazioni alternative è stata tuttavia superata non solo per la loro intrinseca inconsistenza logica ma anche in ragione della continua scoperta di atteggiamenti omertosi da parte dell'imputato e talvolta di vere e proprie falsità dichiarative.

Allorquando i giudici di merito rilevano, ad esempio, che l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione in merito al trasferimento su altra bicicletta dei pedali risultati intrisi di DNA della vittima (e che la tesi proposta dai suoi difensori in merito all'originario montaggio di pedali di tipo diverso è stata pacificamente smentita), è sin troppo chiaro che la decisione impugnata non abbia certo posto a carico della difesa l'onere della prova limitandosi semplicemente a sottolineare la completa assenza di spiegazioni alternative suscettibili di alleviare la gravità e la precisione del ragionamento probatorio.

Allo stesso modo, alla totale inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato su una circostanza assai semplice, quale il numero e la tipologia di biciclette in suo possesso, non può che conseguire il rafforzamento dei dati indizianti oggettivamente accertati, ovvero la piena compatibilità di almeno due biciclette che erano nella disponibilità di Stasi con la macro-descrizione concordemente fornita da due testimoni oculari.

Trattandosi in entrambi i casi di circostanze di fatto che avrebbero dovuto rientrare prima di tutto nella piena e diretta conoscenza dell'imputato, e che sono state invece scoperte successivamente dall'accusa superando mille difficoltà, è quanto mai evidente che proprio in simili casi la natura omertosa e falsificatoria delle dichiarazioni rese dallo Stasi assuma a sua volta una significativa rilevanza ai fini di una corretta valutazione dei dati probatori in esame.

Sotto altro aspetto, a fronte delle ardite osservazioni più volte sviluppate dalla difesa sull'asserita collaborazione che lo Stasi avrebbe prestato alle indagini, la sentenza impugnata sottolinea opportunamente che le stesse non trovano alcun riscontro nello sviluppo della vicenda processuale.

Se è vero infatti che le indagini risultavano essere state inizialmente condotte attraverso gli *input* forniti di volta in volta dall'imputato con la progressiva "*messa a disposizione di materiale probatorio*" d'interesse, come per l'appunto rilevato nella prima sentenza di legittimità, è altrettanto vero, infatti, che gli accertamenti successivi hanno consentito di appurare che proprio in forza dei suddetti contributi spontanei le prime indagini erano state spesso indirizzate verso direzioni del tutto improprie, come emerge con assoluta chiarezza con riferimento al tema delle biciclette.

In questo quadro, le considerazioni svolte dai ricorrenti in merito all'asserita buona fede dell'imputato, il quale si sarebbe limitato ad assecondare le richieste di volta in volta ricevute dagli inquirenti, e dunque senza alcuna iniziativa spontanea, sono in realtà smentite da plurime circostanze oggettive.

Rispetto al tema delle biciclette è ad esempio pacifico:

- che l'imputato fu l'unico componente del suo nucleo familiare a non menzionare nell'immediatezza l'esistenza di una bicicletta nera da donna;

- che l'ineffabile annotazione del Maresciallo Marchetto non costituì una spontanea iniziativa di quest'ultimo ma la conseguenza di un'informale sollecitazione del padre dell'imputato;

- che il Maresciallo Marchetto attribuì successivamente in udienza alla bicicletta da lui visionata delle caratteristiche non corrispondenti a quelle della bicicletta che è stata poi consegnata dalla famiglia Stasi, sottolineando per ben quattro volte l'asserita assenza del portapacchi posteriore a molla (da egli indicata come elemento decisivo attesa la descrizione fornita dalla testimone Bermani che aveva invece dichiarato di aver notato proprio quell'accessorio);

- che su tale falsa ricostruzione la Difesa ha costantemente orientato le proprie argomentazioni, pur conoscendo ovviamente nel dettaglio le caratteristiche del velocipede in questione, ininterrottamente detenuto dall'imputato dal 2007 al 2014 (cfr. p.181, nota 21, della memoria depositata, in data 15 marzo 2013, innanzi alla Prima Sezione della Suprema Corte "*risulta dagli atti che gli inquirenti il giorno dopo il fatto visionavano una bicicletta nera da donna che si trovava presso il negozio di autoricambi auto gestito dal padre dell'attuale imputato (Stasi Nicola) e non notavano corrispondenza con quella descritta dalla testimone in quanto non aveva le molle sotto la sella; su quella in uso alla famiglia Stasi era inoltre posizionato sul parafango anteriore un cestino in vimini che la Bermani non notava mentre quest'ultima riferiva la presenza sopra il parafango posteriore di un **portapacchi a di piccole dimensioni a molla che non era presente nella bici in uso alla famiglia Stasi***", all.11);

- che l'imputato non ha mai menzionato neppure l'ulteriore bicicletta da donna di colore nero e grigio *Citybike* che è emersa nel giudizio di rinvio ed ha invece affermato esplicitamente in senso contrario in sede di interrogatorio che le biciclette di cui disponeva sarebbero state "*sequestrate tutte*";

- che la contabilità della ditta del padre Nuova Invernizzi relativa al 2004, nella quale risultava indicata l'acquisizione di tale bicicletta, non è stata fornita agli inquirenti dal commercialista presso il quale lavorava l'imputato, adducendo che la stessa sarebbe stata distrutta in ragione dell'avvenuto decorso di 10 anni, mentre è invece risultata perfettamente integra altra contabilità relativa al 2003.

Tanto evidente è stata la rilevanza processuale della falsa rappresentazione di alcuni di questi elementi da aver indotto il giudice di primo grado ad affermare impropriamente che Alberto Stasi disponesse soltanto di una bicicletta nera da donna e che all'esito di un suo attento esame da parte del Maresciallo Marchetto la stessa avesse rivelato caratteristiche tali da differenziarla da quella descritta dalle testimoni in presenza del medesimo operante (poi risultato in realtà del tutto assente all'assunzione delle sommarie informazioni testimoniali).

A fronte della costante valorizzazione difensiva di dati oggettivamente falsi riesce allora davvero difficile condividere la prospettazione dei ricorrenti in merito alla asserita collaborazione dell'imputato all'accertamento dei fatti.

Infine, i ricorrenti si dolgono anche in questa sede del fatto che lo scarso rigore con il quale gli inquirenti, ed in particolare l'ex Maresciallo Marchetto, avrebbe svolto le relative indagini abbia finito per nuocere alla posizione dell'imputato, così riproponendo le medesime osservazioni che avevano indotto la Corte di Assise di Appello ad una ulteriore puntualizzazione.

A fronte di simili considerazioni - talvolta genericamente riferite anche al mancato approfondimento, nell'immediatezza dei fatti, di (insussistenti) piste alternative - la sentenza impugnata sottolinea in senso contrario che la mancata disponibilità, nelle fasi iniziali, dei dati più precisi ed approfonditi che sono stati successivamente acquisiti a carico dell'imputato ha concretamente giovato alla posizione dello Stasi, il quale ha per lungo tempo potuto rivendicare l'asserita mancanza di sufficienti elementi a suo carico.

Del resto, proprio la possibilità di giovare di un'eventuale situazione di incertezza avevano legittimamente indotto la difesa ad opporsi costantemente a qualsiasi ulteriore accertamento istruttorio, anche in quei casi nei quali l'approfondimento probatorio richiesto avrebbe addirittura potuto avere un'efficacia liberatoria per il fidanzato della vittima (si pensi all'acquisizione della bicicletta nera da donna all'epoca già nota, al completamento della perizia relativa al percorso descritto dall'imputato, alla più approfondita analisi del DNA maschile rinvenibile sui capelli e sulle unghie della vittima, *ecc.*).

In questo quadro, sembra inevitabile concludere, in conformità con la decisione di merito, che l'atteggiamento "collaborativo" invocato dalla difesa non trova corrispondenza nella realtà processuale e che ciò che rileva, ai fini del presente giudizio, è l'assoluta

mancanza – a fronte dei molteplici dati indiziari acquisiti – di qualsiasi plausibile spiegazione alternativa da parte della difesa su circostanze oggettive che erano note, innanzitutto, allo stesso imputato e che sono state invece scoperte solo all’esito di puntuali accertamenti istruttori.

CONSIDERAZIONI SUL DICIASSETTESIMO MOTIVO DI RICORSO intitolato “*Omessa motivazione, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ipotesi alternative, vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p. (rectius c.p.p.)*”

Le diverse ipotesi ricostruttive astrattamente evocate dai ricorrenti

Nella fase conclusiva del giudizio di rinvio, la Difesa aveva dedicato ampio spazio ad ipotetiche piste alternative predisponendo, all’interno della memoria difensiva depositata alla udienza del 3.12.2014, un apposito capitolo intitolato “*La responsabilità di terzi*”.

Le oltre 40 pagine riservate ai più vari ed infondati sospetti avevano addirittura finito per coinvolgere la nonna della vittima, non deambulante autonomamente e ricoverata presso una casa di riposo ubicata ad oltre 5 km da Garlasco.

Fra le ipotesi più “suggestive” si menzionavano in ogni caso:

- la possibile esistenza di un amico segreto che avrebbe accompagnato Chiara Poggi diversi mesi prima del delitto nella libreria in cui la stessa ebbe ad acquistare un libro;
- la telefonata a Chiara Poggi effettuata all’inizio del 2007 da un lontano amico di Stasi residente in Milano per una generica proposta di lavoro;
- gli asseriti comportamenti anomali di un cugino dei Poggi, tale Massimo Galli;
- la prospettazione secondo la quale l’assassino avrebbe dovuto essere individuato in un accanito fumatore in ragione della nicotina rinvenuta nei capelli della vittima e del non perfetto svuotamento del posacenere presente in casa;
- la ricostruzione secondo la quale Chiara Poggi risultava scarsamente dedita alle comunicazioni telefoniche e telematiche così avvalorando la possibilità che ella disponesse di un telefono cellulare rimasto segreto.

A fronte di simili prospettazioni, si era avuto modo di dimostrare che:

- la prima ipotesi muoveva da dati completamente errati in merito ai luoghi in cui Chiara Poggi era effettivamente transitata, nel corso di una normale pausa di lavoro, alla luce delle celle telefoniche agganciate in quel frangente e dell’effettivo luogo di acquisto del libro a mezzo bancomat;
- la seconda ipotesi era priva di qualsiasi ancoraggio con la circostanza riferita;
- la terza ipotesi era smentita dai puntuali accertamenti svolti dalla Procura Generale sulla persona del Galli e sul relativo alibi;
- la quarta ipotesi non teneva conto del fatto che il padre di Chiara Poggi usasse fumare frequentemente in casa, al punto da trasferire inevitabilmente a tutti i familiari delle tracce di nicotina;

- la quinta ipotesi era infine smentita dall'avvenuta individuazione di tutti le utenze cellulari che avevano agganciato nei mesi precedenti l'abitazione dei Poggi, non risultando pertanto alcuna sua possibile ulteriore utenza rispetto a quella ben nota.²⁶

In questo quadro, appare di tutta evidenza che rispetto alle ipotesi adombrate dai ricorrenti non vi è stata alcuna negligenza investigativa e che nessuna contraddizione è dato rinvenire al riguardo nella sentenza impugnata.

Nella piena consapevolezza dell'assurdità delle ipotesi precedentemente prospettate, la Difesa cerca pertanto di porre in questo caso in evidenza dei semplici dati fattuali, a suo dire non pienamente chiariti nel processo ed ora sottoposti alla valutazione della Corte di legittimità ad oltre otto anni dai fatti.

Il primo riguarda una circostanza priva di qualsiasi concreto riscontro, inerente alla possibilità che il posacenere abitualmente utilizzato dal padre della vittima potesse essere stato svuotato nei giorni precedenti l'omicidio dei mozziconi lasciati da altri soggetti, la seconda riguarda l'imperfetta chiusura di alcune cassettiere di legno (ovvero un'evenienza assolutamente comune nel caso dei mobili antichi e pacificamente diversa dagli eventuali effetti di un'inesistente attività di ricerca frenetica all'interno dei medesimi), mentre la terza riguarda il rinvenimento in casa della vittima del telefono cellulare da lei utilizzato prima dell'acquisto di un modello più recente (tema rispetto al quale le osservazioni dei ricorrenti volte a negare detta pacifica ricostruzione non risultano pienamente comprensibili).

Trattasi all'evidenza di mere congetture, del tutto incompatibili con le risultanze processuali.

All'interno del medesimo capitolo i ricorrenti arrivano infine ad insinuare che il Prof. De Stefano, perito nominato dalla Corte di Assise di Appello e genetista forense di chiara fama (più volte eletto Presidente della relativa associazione di categoria), chiamato in questo caso ad esaminare i reperti ungueali per provare a decifrare il DNA ivi presente, avrebbe asseritamente verificato come i numeri emersi dalle analisi *“non corrispondessero affatto ai picchi dei fero-grammi del DNA di Stasi”* salvo poi omettere di menzionare la verifica svolta.

Una simile accusa appare in questo caso tanto più incomprensibile nella misura in cui gli accertamenti peritali avevano ovviamente coinvolto tutti i consulenti di parte e che nessun rilievo di questo tipo era mai stato avanzato dal genetista indicato dalla difesa Stasi nel corso delle attività tecniche in esame.

A fronte di tali gravissime insinuazioni, ovviamente sprovviste di qualsiasi supporto fattuale ma implicitamente anticipate dal difensore in sede di esame testimoniale, il perito si è quindi limitato doverosamente a rilevare con estrema chiarezza che *“non c'è risultato oltre quello descritto”* (cfr. trascrizione udienza 8 ottobre 2014, p.77).

²⁶ Il vero e proprio tentativo di falsificazione dei dati tecnici portato avanti dalla Difesa su quest'argomento emerge con chiarezza dalle verifiche conseguentemente effettuate dalle Parti Civili e come tali riprodotte alle pp.4-10 della memoria del 15 dicembre 2014 (all.15).

Allo stesso modo, la sentenza impugnata si è rigorosamente attenuta ai dati emersi, evidenziando a p.40 che *“A precisa domanda del Difensore dell’imputato (se avesse trovato il DNA di Stasi e se avesse trovato DNA che non fossero di Alberto Stasi), il Perito rispondeva, come nell’elaborato, ≤ che non era possibile fare delle considerazioni in tema di identità o di esclusione ≥ (pag. 71), ribadendo ancora una volta l’incostanza e la mancata replica dei risultati e l’assenza di risultati diversi da quelli scritti nella perizia (≤ non esiste null’altro che non sia lì dentro, che non sia scritta nei ferogrammi, che non sia nella perizia scritta, che non sia nelle foto ≥ pag. 77”)*.

Tali conclusioni sono del resto pienamente riscontrate dalla mancanza di qualsiasi rilievo di segno contrario da parte del genetista che partecipò agli accertamenti per conto della Difesa Stasi, la quale attribuisce esclusivamente al proprio consulente medico-legale Professor Avato l’asserita individuazione di *“dati di non poco rilievo, atteso che secondo il CT della difesa era dimostrato come il DNA maschile rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi non fosse di Alberto Stasi, ma di altro uomo non identificato”*, senza peraltro considerare che nella consulenza a firma congiunta dei due consulenti di parte, depositata un mese dopo il deposito della perizia e tre settimane dopo l’audizione del Perito Professor De Stefano, si rinvennero a tutto voler concedere delle valutazioni probabilistiche di natura personale, totalmente prive di comprensibili riferimenti interpretativi e caratterizzate da intrinseca fumosità²⁷.

Nel merito, è assolutamente evidente che se a fronte di tre ferogrammi si rinvenivano talvolta dei “picchi” simili in due soli di essi (a loro volta diversi a seconda dei casi) si tratta all’evidenza di inevitabili coincidenze casuali, mentre in presenza di un DNA effettivamente riconoscibile si registra invece necessariamente una significativa continuità, in tutti gli esami effettuati, della maggior parte dei “picchi”.

In questo quadro, pur nel doveroso rispetto dei legittimi sforzi difensivi, non si può fare a meno di osservare che la scelta dei ricorrenti di riproporre anche in questa sede delle insinuazioni del tutto infondate, adducendo delle valutazioni tecniche di parte prive di qualsiasi contributo di chiarezza, appare francamente censurabile.

Tali gratuite insinuazioni sulla buona fede del perito appaiono inoltre tanto più difficili da accettare se si considera che la Difesa Stasi si era sempre opposta agli approfondimenti su capello rinvenuto nella mano di Chiara Poggi e sul materiale biologico eventualmente allocato sulle unghie della vittima, e che l’impossibilità di raggiungere anche su questi temi dei risultati affidabili (se non per quanto riguarda l’accertata presenza di DNA maschile sulle unghie della vittima e la conferma che il “capello corto” rinvenuto nella sua mano – più volte

²⁷ *“Il profilo parziale ottenuto non consente una identificazione certa, ma allo stesso tempo può essere con certezza riferito ad uno o più soggetti aventi sesso maschile. A rigore, si può anche prospettare l’ipotesi che tutti gli alleli siano estranei all’imputato (casualmente solo due in comune) e quindi (ipotesi a tre “replicati”) essi potrebbero essere utilizzabili per un’eventuale identificazione individuale”* (cfr. p 31 delle Osservazioni relative a perizia medico legale “genetica” a firma dei CT Difesa Stasi Avato e Fabbri).

definito invece dalla Difesa come un semplice pelo animale - fosse stato invece correttamente repertato e descritto dai RIS) è stata dovuta proprio all'inevitabile degradamento che i reperti in questione hanno subito nel corso degli anni.

Quanto invece ai profili di legittimità, la doglianza in tal modo proposta dai ricorrenti appare in ogni caso palesemente inammissibile *“non potendosi accedere ad una rivisitazione, preclusa al giudice di legittimità, del portato tecnico dell'elaborato peritale, attraverso la comparazione con le conclusioni – ritenute preferibili dal ricorrente – del consulente tecnico di parte. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata”* (Cass., Sez. Un., 2 luglio 1997, n. 6402, Dessimone).

Sullo stesso tema è stato inoltre puntualmente rilevato che *“Non risponde al requisito della specificità il motivo di ricorso con il quale si denunci un difetto di motivazione sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza tecnica di parte (diverse da quelle del perito d'ufficio, cui il giudice abbia invece prestato adesione), senza indicare in modo circostanziato quali fossero i passaggi di detta consulenza che si ponevano in contrasto con le risultanze della perizia”* (cfr. Cass., Sez. I, sentenza 29/11/2007, n. 47499, rv. 238333).

Da ultimo, nella spasmodica ricerca di qualsiasi dato fattuale suscettibile di avvallare qualsivoglia suggestione alternativa, i ricorrenti richiamano infine l'avvenuta segnalazione ai Vigili Urbani di Garlasco di una bicicletta nera che sarebbe stata abbandonata per mesi in una via del paese; segnalazione rimasta tuttavia del tutto generica anche sotto il profilo strettamente squisitamente temporale e completamente priva di qualsiasi elemento di riscontro suscettibile di legittimare, sia pur in astratto, un ipotetico collegamento con l'omicidio.

Ancora una volta, nella pacifica assenza di qualsiasi possibile lettura alternativa dei numerosi dati probatori acquisiti, i ricorrenti si limitano a segnalare dei possibili punti di partenza - talvolta assolutamente falsi e talaltra semplicemente non riscontrabili - per degli eventuali scenari suggestivi, che restano tuttavia del tutto indefinibili e completamente privi di ancoraggio nelle concrete emergenze processuali.

CONSIDERAZIONI SUL DICOTTESIMO MOTIVO DI RICORSO intitolato “*Violazione degli artt.627, comma 3 e 628 c.p.p. in relazione ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione in tema di valutazione indiziaria – violazione dell’art. 192, comma 2 c.p.p. e dei principi enunciati dalla costante giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova indiziaria, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. E) c.p.p.*”

Il metodo seguito dalla Corte di Assise di Appello nella valutazione degli elementi indiziari

Dopo aver sviluppato le più varie argomentazioni difensive con riferimento a tutti i punti della decisione, i ricorrenti si dolgono complessivamente del fatto che il giudice del rinvio avrebbe a loro dire pretermesso tutti i dati probatori favorevoli all’imputato in virtù dell’avvenuto annullamento della precedente sentenza di assoluzione.

In realtà, la Corte di Assise di Appello ha semplicemente osservato come la maggior parte delle argomentazioni difensive insistentemente sottoposte alla sua valutazione non tenesse assolutamente conto né dei rilievi contenuti nella precedente sentenza di legittimità in merito all’illogicità di taluni specifici percorsi esplicativi, né - soprattutto - degli ulteriori dati probatori emersi a seguito della rinnovazione istruttoria, come si è purtroppo dovuto frequentemente rilevare anche in questa sede.

Per quanto attiene ai compiti della Corte di rinvio si osserva polemicamente nel ricorso che *"non pare a chi scrive che la Suprema Corte di Cassazione abbia imposto al Giudice del rinvio né di stigmatizzare gli innumerevoli dati probatori a Sua disposizione, né di pretermetterli, né tanto meno di doverli ritenere "superati": il Giudice del rinvio era evidentemente chiamato a rivalutare tutte le emergenze probatorie e le argomentazioni difensive che chi scrive avrebbe riproposto ignorando la pronuncia di annullamento, soprattutto perché quelle di carattere scientifico (DNA sui pedali, analisi del dispenser del sapone, perizie chimiche, medico - legali sperimentazioni sul percorso riferito e via dicendo) altro non erano che le argomentazioni appunto di carattere scientifico svolte dai Periti, con cui il Giudice del rinvio avrebbe dovuto confrontarsi"* (cfr. pp.325-326).

Simili osservazioni risultano a dire il vero sorprendenti in quanto la Corte ha proceduto come si è visto ad una sistematica disamina di ciascuna questione, analizzando di volta in volta le relative considerazioni difensive e non ha mai ritenuto di trincerarsi aprioristicamente sui rilievi contenuti nella sentenza di rinvio.

Certamente di tali rilievi la Corte di Assise di Appello ha sempre tenuto debito conto, come era indubbiamente suo dovere, senza per questo mai sottrarsi al proprio ruolo di giudice di merito, e dunque in assoluta conformità con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità: *“A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame”* (così di recente Cass., Sez. V,

sentenza 13 luglio 2015 n. 30148, ud. 19-02-2015, con esplicito richiamo a. Sez. V, n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760 e Sez. II, n. 47060 del 25/09/2013, Rv. 257490).

A ben vedere, l'apparente richiamo dei ricorrenti all'obbligo del giudice di rinvio di valutare l'intero compendio probatorio (nel caso di specie correttamente assolto dalla Corte di Assise di Appello di Milano) mira ancora una volta a sollecitare la valorizzazione di una serie di osservazioni difensive che sono state invece superate proprio dall'apparato argomentativo posto a fondamento della sentenza impugnata e che risultano pertanto assolutamente inadeguate a suffragare una presunta carenza motivazionale.

Nel richiamare l'asserita esistenza di vari elementi già presenti in atti che, secondo la tesi difensiva "*ben si atteggiavano ad ipotesi ricostruttive alternative*" rispetto all'accertata responsabilità di Stasi, i ricorrenti dimenticano infatti che l'unico dato oggettivo che era stato precedentemente individuato come il punto di partenza sul quale costruire ipotetici scenari diversi era paradossalmente costituito - ad avviso del GUP presso il Tribunale di Vigevano e della Corte di Assise di Appello Sezione Seconda - proprio dall'individuazione di "*una bicicletta nera da donna*" che veniva in quel frangente considerata incompatibile con quella/e detenuta/e ma non dichiarata/e da Stasi e quindi ritenuta appartenente ad un altro soggetto).

L'unico dato processuale apparentemente suscettibile di avvalorare eventuali scenari alternativi è risultato tuttavia il frutto, da un lato di una testimonianza oggettivamente falsa, e dall'altro della mancata scoperta dell'ulteriore bicicletta nera e grigia da donna che era stata sottaciuta dall'imputato²⁸.

Proprio la richiamata scoperta delle plurime falsità testimoniali che avevano condotto a quest'erronea prospettazione evidenzia pertanto come gli stessi dati probatori in questione convergano a loro volta con tranquillante certezza nel dimostrare nitidamente la responsabilità di Stasi.

In altre parole, pur a fronte dell'avvenuta raccolta di moltissimi dati probatori di varia origine e provenienza, si è infatti registrata un'impressionante convergenza verso un'unica necessaria conclusione di tutte le circostanze indiziarie accertate.

Dalla frequentazione intervenuta con la vittima nei giorni antecedenti l'omicidio, all'utilizzo di una bicicletta nera da donna lasciata in bella vista, alle peculiari modalità di ingresso dell'assassino all'interno dell'abitazione, agli indumenti intimi indossati dalla vittima, all'atteggiamento del tutto passivo tenuto dalla medesima al momento dell'aggressione, alle impronte digitali dello Stasi rinvenute in uno dei luoghi più rilevanti in cui l'assassino aveva palesato la sua presenza, alle dimensioni ed alle caratteristiche delle scarpe utilizzate dall'aggressore, all'acclarata falsità del racconto di Stasi in merito alle modalità di scoperta del cadavere, sino infine al rinvenimento di un elevato quantitativo di

²⁸ "*E' emersa, inoltre, come processualmente attendibile la circostanza della presenza di una bicicletta – che non risulta appartenere a quelle in uso o comunque nella disponibilità dell'imputato e che non è stata mai identificata – in circostanza di tempo e di luogo ragionevolmente compatibili con l'aggressione omicidiaria a danno di Chiara Poggi*" (cfr. pp.156-157 sentenza GUP Vigevano 17 dicembre 2009)

DNA della vittima proprio sui pedali *Wellgo* che erano stati impropriamente montati sulla bicicletta Umberto Dei: non esiste in questa vicenda neppure un singolo elemento che possa accreditare, anche solo in astratto, la verosimiglianza di un qualsiasi scenario alternativo.

Non a caso, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato si è inevitabilmente risolto in una capillare e pregiudiziale contestazione di qualsiasi elemento indiziante, senza mai poter invece seriamente introdurre, né un'ipotesi ricostruttiva che si potesse in qualche modo conciliare con almeno una parte dei dati probatori acquisiti andando oltre la mera illazione, né - tantomeno - un valido elemento di prova contraria o quantomeno di oggettivo riscontro all'assurda ricostruzione fornita dall'imputato in merito alle modalità di rinvenimento del cadavere ed al suo asserito attraversamento *ex post* della scena del crimine.

In questo quadro, le successive considerazioni svolte nel motivo in esame con riferimento alla *"mancata valutazione dei singoli indizi"* risultano francamente incomprensibili e paiono verosimilmente costituire un'ulteriore riproposizione di alcune delle doglianze già espresse su ogni singolo tema.

Dal punto di vista metodologico, non si vede infatti quale altro percorso avrebbe dovuto essere seguito dalla Corte di Assise se non quello sin qui analizzato, costituito per l'appunto dalla puntuale disamina dei singoli elementi indiziari sottoposti alla sua valutazione e dalla successiva considerazione unitaria di tutti i dati probatori acquisiti.

Appare quindi del tutto pacifico che la sentenza impugnata si sia correttamente attenuta ai principi indicati dalla Suprema Corte analizzando uno ad uno i singoli indizi attraverso appositi paragrafi dedicati a ciascuno di essi (dapprima verificando la correttezza dei dati oggettivi di partenza e quindi verificandone la concreta capacità indiziante) per poi procedere ad una loro doverosa lettura unitaria.

Ed è proprio il richiamo dei ricorrenti alla nota sentenza Mannino, aventi ad oggetto la censura di un approccio metodologico che risultava in quel caso caratterizzato dal generico *"assemblaggio"* dell'intero compendio probatorio *"secondo una lettura totalizzante e d'assieme corroborata anche da parametri socio-culturali"*, ad evidenziare ancor più nitidamente come la sentenza impugnata abbia invece costantemente soffermato la sua attenzione su dati oggettivi e su circostanze concrete, senza mai indulgere in generiche considerazioni totalizzanti e avulse dal quadro probatorio.

Nel vano tentativo di suffragare una doglianza manifestamente infondata, i ricorrenti si trovano quindi costretti a procedere in più occasioni ad una falsa rappresentazione del ragionamento decisorio, che viene spesso riassunto in sillogismi assurdi, propagandati come riassuntivi delle singole valutazioni indiziarie (*"l'aggressore era arrivato in bicicletta"*; *"Stasi possedeva più di una bicicletta"*, così si ricostruisce ad esempio, a p.333 del ricorso, il preciso ragionamento indiziaro svolto dalla sentenza sul tema delle biciclette nere da donna sottaciute dall'imputato).

Tuttavia, proprio le puntuali considerazioni svolte dalla Corte di merito in relazione a ciascun indizio, già diffusamente esaminate nella presente memoria, lumeggiano al contrario

l'indubbia attenzione da essa costantemente prestata alla previa individuazione dei dati accertati ed alla precisa valutazione della loro concreta valenza indiziaria, in una prospettiva diametralmente opposta rispetto a quell'asserita "*approssimazione decisoria*" che viene vanamente adombrata dai ricorrenti.

CONSIDERAZIONI SUL DICIANNOVESIMO MOTIVO DI RICORSO intitolato *“Violazione del principio dell’oltre il ragionevole dubbio – mancanza, contraddittorietà sotto il profilo del travisamento e manifesta illogicità della motivazione sul punto, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. E) c.p.p. in relazione all’art. 533, comma 1, c.p.p.”*

L’accertamento della responsabilità di Alberto Stasi al di là di ogni ragionevole dubbio

Anche il motivo relativo all’invocata violazione del principio del “ragionevole dubbio” assume in realtà una funzione meramente riepilogativa delle doglianze precedentemente formulate.

E’ evidente infatti che la Corte non ha certo ritenuto di dover inopinatamente affermare la responsabilità di Stasi malgrado la presenza di un ragionevole dubbio, avendo invece ampiamente chiarito le plurime ragioni per le quali i numerosi elementi indiziari acquisiti sono risultati tali da eliminare, all’esito di una loro preliminare valutazione disgiunta e della successiva considerazione unitaria, qualsiasi eventuale dubbio di tipo logico-razionale.

Proprio le indicazioni fornite a questo riguardo dalla giurisprudenza di legittimità dimostrano come la sentenza impugnata abbia prestato ossequio ai principi in essa costantemente enunciati: *“la regola di giudizio compendiata nella formula al di là di ogni ragionevole dubbio impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana ”* (Cass. Sez. I, sentenza 3 marzo 2010, n.17921); ed ancora *“la previsione normativa della regola di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell’imputato.”* (Cass. Sez. II, sentenza 9 novembre 2012 n. 7035)

Anche la suggestiva affermazione secondo la quale la precedente decisione assolutoria assunta dal G.U.P. determinerebbe in ogni caso il permanere di un dubbio, è logicamente smentita dal motivato superamento delle improprie ricostruzioni che erano state poste a fondamento di detta pronuncia e che si sono invece rivelate pacificamente errate a seguito dei puntuali approfondimenti probatori che hanno caratterizzato il giudizio di rinvio.

Quanto al contenuto delle varie doglianze di merito che vengono nuovamente richiamate nel motivo in esame, si deve purtroppo rilevare anche in questo caso il continuo ricorso ad affermazioni palesemente fuorvianti, già esaminate nella disamina dei precedenti motivi e qui telegraficamente riassunte per mera completezza espositiva.

In ordine al racconto dell’imputato circa il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi è del tutto falso che i risultati peritali abbiano concluso che Stasi non avesse lasciato impronte nel corso del suo asserito passaggio quale scopritore in ragione del fatto che il sangue calpestato

era secco, avendo essi viceversa acclarato che qualora l'imputato avesse effettivamente compiuto *ex post* il tragitto da egli descritto ne sarebbero inevitabilmente derivate plurime conseguenze fisiche che non sono state invece in alcun modo riscontrate nel caso di specie (prima fra tutte il necessario imbrattamento delle scarpe e quindi del tappetino dell'auto, ma anche il rilascio di impronte sulla grande macchia umida non evitabile e la rottura nella parte centrale di almeno alcune delle piccole macchie secche).

Quanto alle impronte sul *dispenser*, si rifiuta volutamente di riconoscere che nel giudizio di rinvio la Procura Generale ha posto l'attenzione su una foto della maglietta di Chiara Poggi raffigurante una mano insanguinata poggiata sulla sua spalla, e che non è stata più soltanto la prova logica, ma anche uno specifico riscontro oggettivo, ad aver smentito l'ipotesi che l'assassino non avesse avuto la necessità di lavarsi le mani nel lavandino.

Per quanto attiene al tema della bicicletta, non è vero ovviamente che le tre biciclette esaminate dalla Corte (due delle quali erano state volutamente sottaciute da Stasi) non corrispondano alla macro-descrizione fatta dalle testimoni (trattandosi per l'appunto di biciclette interamente nere da donna, ovvero di biciclette nere e grigie sempre da donna), non è vero che Stasi abbia correttamente menzionato tutte le bici che aveva effettivamente a disposizione (egli citò semplicemente le due biciclette prevalentemente utilizzate dai suoi genitori, alle quali ne aggiunse una rossa ripiegabile mai consegnata né rinvenuta, mentre non citò affatto le due biciclette *citybike* e *luxury* che corrispondono pacificamente alla macrodescrizione delle testimoni) e non è vero ovviamente che la bici consegnata nel 2014 corrisponda a quella descritta dall'allora Maresciallo Marchetto, essendo stato viceversa accertato che il Maresciallo attestò di aver visionato una bicicletta senza portapacchi.

Infine, rispetto al tema dei pedali, non ha ovviamente alcun senso affermare che l'istruttoria avrebbe escluso lo "scambio" dei pedali, allorquando l'istruttoria ha invece accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che i pedali sui quali è stato ritrovato il DNA di Chiara Poggi provenivano da una bici diversa dalla Umberto Dei sulla quale sono stati rinvenuti in quel frangente.

Così come è del tutto priva di significato l'apodittica affermazione secondo la quale Stasi non si sarebbe mai allontanato da casa la mattina del 13 agosto 2007, quando è invece pacifico che proprio rispetto all'arco temporale in cui è avvenuto l'omicidio non sussiste alcun dato probatorio che possa suffragare la tesi difensiva.

In buona sostanza, lasciando da parte le piccole o grandi distorsioni dei dati probatori che si rinvergono nel ricorso, si deve concludere che al fine di provare ad accreditare la permanenza di un dubbio, si dovrebbe necessariamente ricorrere ad una moltitudine di ipotesi "giustificative" del tutto inverosimili, immaginando per un momento:

- che la mattina del 13 agosto 2007 uno sconosciuto si sarebbe recato occasionalmente e clandestinamente presso l'abitazione dei Poggi con una bicicletta nera da donna;

- che per un caso del tutto fortuito Chiara Poggi avrebbe fatto entrare tale soggetto all'interno della sua abitazione, disinserendo consapevolmente l'allarme della porta di ingresso mentre si trovava ancora in pigiama;

- che tale soggetto fosse anch'egli un utilizzatore di scarpe di marca Frau e che indossasse anch'egli la taglia n.42;

- che pur a fronte dell'ingresso di un estraneo la povera Chiara Poggi non avrebbe in alcun modo percepito il pericolo cui era esposta, al punto da non invocare aiuto e da non opporre alcuna significativa resistenza all'aggressione;

- che Alberto Stasi si sarebbe lavato le mani la sera prima del delitto, proprio in quel bagno, afferrando con l'anulare il *dispenser* porta-sapone e lasciando quindi la relativa impronta (a differenza di Chiara Poggi che viveva stabilmente in quella casa ma che non avrebbe invece lasciato alcuna impronta);

- che lo sconosciuto assassino non avrebbe invece lasciato alcuna impronta nel momento in cui si recò in quel bagno con le mani insanguinate;

- che quella mattina Alberto Stasi, dopo aver cercato a mezzo del telefono per quattro ore di mettersi in contatto con la propria fidanzata (che aveva lasciato sola in casa all'una circa della notte precedente), avrebbe infine deciso, senza comunicare la situazione a nessun'altra persona, di recarsi a casa dei Poggi;

- che pur avendo attraversato la scena del crimine in tutta fretta senza vedere dove metteva i piedi, egli avrebbe evitato di lasciare qualsiasi traccia del suo cammino, non lasciando la sua impronta sulla grande macchia di sangue antistante la porta a libro, non rompendo le gocce di sangue secco e disperdendo quindi nelle ore seguenti il sangue rimasto impresso sulle calzature, ma conservando il proprio DNA in quantitativo tale da essere rinvenuto ancora nel 2009 dai Periti;

- che pur avendo fatto solo pochissimi passi prima di venire a contatto con il tappetino dell'auto le scarpe di Stasi avrebbero incomprensibilmente disperso tutto il sangue della vittima, ovvero che lo stesso sangue si sarebbe successivamente volatilizzato in pochi giorni di (ipotetico) uso della autovettura;

- che pur scorrendo il viso insanguinato della propria fidanzata riversa lungo le scale Stasi avrebbe invece "creduto di vedere" un volto ancora chiaro, al punto da riferirlo convintamente agli inquirenti fino al momento in cui gli vennero mostrate le fotografie;

- che in quel frangente lo Stasi avrebbe avvertito una tale paura dall'interrompere improvvisamente l'affannata corsa diretta verso la propria fidanzata, lasciata sola lungo le scale pur nella convinzione che potesse essere ancora viva, ed avrebbe quindi preferito rivolgersi al 118 mentre giungeva alla Stazione dei Carabinieri, ai quali trasferì invece l'impressione che la fidanzata era stata vittima di un incidente domestico;

- che Stasi avrebbe poi dimenticato, in perfetta buona fede, di riferire della bicicletta nera da donna menzionata da entrambi i genitori e collocata dalla madre presso la loro abitazione;

- che l'inspiegabile annotazione di servizio con la quale l'allora Maresciallo Marchetto allontanò l'attenzione da detta bicicletta e la falsa testimonianza che ne è conseguita sarebbero state del tutto indipendenti dall'atteggiamento di Alberto e/o di Nicola Stasi;

- che il Marchetto avrebbe quindi effettivamente visionato la bicicletta Luxury dotata di portapacchi posteriore ma avrebbe poi erroneamente riferito, per ben quattro volte, di aver escluso la rilevanza di quella bicicletta proprio per l'assenza del portapacchi;

- che sempre in assoluta buona fede gli Stasi avrebbero poi omesso di riferire anche l'esistenza di un'altra bicicletta nera e grigia da donna che si trovava nella loro disponibilità;

- che per motivi rimasti ignoti Nicola Stasi avrebbe precedentemente deciso di montare sulla bicicletta Umberto Dei "Giubileo" da collezione dei pedali completamente diversi da quelli originariamente acquistati, senza che nessuno fosse mai venuto a conoscenza di siffatta circostanza;

- che per ragioni apparentemente inspiegabili tali pedali sarebbero poi risultati intrisi di un elevato quantitativo di DNA di Chiara Poggi altamente cellulato, pur in totale assenza di altro materiale genetico riconducibile ai normali utilizzatori ed a chicchessia (cd. DNA Low Copy Number).

Fermo restando, pertanto, che alla luce dell'avvenuta rinnovazione dibattimentale, taluni dei dati probatori acquisiti avrebbero probabilmente consentito, anche di per sé soli, di affermare la colpevolezza dell'imputato (si pensi, ad esempio, alla sicura falsità del racconto da egli fornito, già di per sé stesso del tutto inverosimile e puntualmente smentito da plurimi dati oggettivi, o allo sviamento delle indagini che è stato consapevolmente o inconsapevolmente attuato dal Maresciallo Marchetto, o piuttosto all'inequivocabile presenza di DNA della vittima sui pedali che erano stati montati sulla bicicletta tenuta in garage ma che provenivano invece da un'altra bicicletta, o infine alle impronte digitali lasciate proprio nel luogo la dinamica omicidiaria trovò la sua definitiva conclusione nelle conseguenti manovre di lavaggio, è allora evidente che proprio la considerazione unitaria delle innumerevoli circostanze indiziarie progressivamente accertate e la loro univoca convergenza verso una precisa ricostruzione degli eventi consente in questo caso di superare, con assoluta certezza logico-razionale, qualsiasi ipotetico dubbio derivante da eventuali suggestioni emotive o da semplici osservazioni congetturali.

CONSIDERAZIONI SUL VENTESIMO MOTIVO DI RICORSO intitolato *“Violazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità di plurime rinnovazioni istruttorie in un giudizio d’appello di rinvio con un giudizio abbreviato non condizionato, in relazione alla violazione del diritto dell’imputato di disporre del tempo e delle condizioni per preparare la difesa, così come enucleato nell’art. 111, comma 3, della Costituzione e nell’art. 6, comma 3, lett. B) della CEDU, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. C) ed D) c.p.p.”*

Le critiche “di sistema” agli approfondimenti istruttori compiuti dalle parti nel corso del giudizio di rinvio ed alle conseguenti acquisizioni probatorie avvenute con il consenso della difesa

La doglianza conclusiva formalmente svolta nell’impugnazione si riferisce a rilievi processuali che gli stessi estensori dell’atto ritengono pacificamente “superati” dall’avvenuta acquisizione delle prove in questione con il consenso delle parti.

Tuttavia, affermano in questo caso i ricorrenti: *“è bene che Codesta Ecc.ma Corte abbia modo, con la propria pronuncia, di porre anche un certo ordine di sistema, affinché ciò che si è verificato nel presente processo non si verifichi in altri”*.

Non avendo né titolo né legittimazione per interloquire sugli interventi “di sistema” auspicati nell’impugnazione (così come non dovrebbero forse averne neppure i ricorrenti), ci si limita pertanto a sottoporre alla Corte alcune considerazioni chiarificatrici sull’effettivo sviluppo del giudizio di rinvio.

Poiché la questione di diritto da cui prendono le mosse i ricorrenti - attinente al riconoscimento sul piano probatorio di precisi poteri sollecitatori delle parti anche in ipotesi di giudizio abbreviato - è già stata esaminata e risolta dalla sentenza di rinvio, alla quale la Corte di Assise di Appello si è doverosamente attenuta, le doglianze formulate mirano sostanzialmente a censurare l’operato del Procuratore Generale e della Parte Civile.

Nel corso del giudizio di rinvio, sia l’accusa pubblica che quella privata hanno infatti per l’appunto svolto, nei limiti delle loro attribuzioni e delle loro concrete possibilità, un’attività di indagine finalizzata alla formulazione di eventuali solleciti del potere istruttorio della Corte, prevalentemente legati all’approfondimento dei temi che erano già oggetto di rinnovazione istruttoria e destinati in prospettiva ad esprimersi in richieste di acquisizioni documentali o di ulteriori audizioni testimoniali.

Sul piano contenutistico, la pregnanza del contributo fornito dalle parti non sembra poter essere posto in discussione alla luce dei preziosi elementi probatori che sono stati in tal modo acquisiti nel corso del giudizio di rinvio

Lo stesso è a dirsi in ordine al rigore che ha caratterizzato l’attività di ricerca della prova, costantemente svolta con precisione ed imparzialità al mero scopo di favorire un più puntuale accertamento dei fatti.

Ciò premesso, gli appunti mossi dai ricorrenti alle Parti Civili ed al Procuratore Generale sembrano concentrarsi su alcuni profili formali, attinenti alle modalità di

comunicazione alle altre parti dell'attività d'indagine svolta ed al conseguente esercizio del proprio potere sollecitatorio nei confronti della Corte.

In assenza di riferimenti procedurali attinenti alla comunicazione alle altre parti dell'attività di indagine integrativa svolta nel corso del processo, i sottoscritti difensori ritennero opportuno comunicare prontamente alle altre parti l'esito delle indagini svolte e di anticipare formalmente anche alla Corte di Assise di Appello le sollecitazioni istruttorie che sarebbero state poi formalizzate in udienza, in modo tale da consentire alle altre parti una consapevole interlocuzione sull'argomento in esame e di favorire una migliore organizzazione dei lavori da parte della stessa Corte, la quale aveva già avuto modo di manifestare pubblicamente le proprie comprensibili difficoltà nella fissazione del successivo calendario di udienza.

Nel contraddittorio orale, tutte le parti hanno quindi potuto interloquire sulle sollecitazioni istruttorie provenienti dalle Parti Civili e la Corte ha successivamente disposto le acquisizioni documentali e le sole audizioni testimoniali ritenute conseguentemente necessarie ai fini del decidere.

Viceversa, l'attività di indagine svolta dal Procuratore Generale è stata invece comunicata alla Difesa ed alle Parti Civili nel corso della prima udienza ad essa successiva, con conseguente concessione di un congruo termine per la loro concreta disamina, ed a seguito di tale disamina sia la Difesa che le Parti Civili hanno quindi avuto modo di interloquire sulle sollecitazioni istruttorie formulate dal Procuratore Generale.

Se appare dunque assolutamente pacifico che nel giudizio di rinvio non vi è stata pertanto alcuna limitazione delle facoltà difensive, a loro volto estrinsecatesi sia in attività di indagine integrativa che in sollecitazioni del potere istruttorio della Corte, si resta stupiti nel rilevare che i ricorrenti ritengano di dolersi, da un lato dell'anticipata comunicazione dei documenti acquisiti ad opera delle Parti Civili, dall'altro – in senso opposto - dell'avvenuta comunicazione solo in udienza delle indagini svolte in quel frangente dal Procuratore Generale.

Così come si resta stupiti nel rilevare che la Difesa abbia dapprima prestato il consenso all'acquisizione di talune dichiarazioni, in modo tale da rendere vana l'eventuale richiesta di audizione in contraddittorio con i possibili ulteriori approfondimenti ad essa connessi, salvo poi contestare, sia pur nell'ambito di una asserita valutazione "di sistema", le decisioni istruttorie conseguentemente assunte dalla Corte.

A ben vedere, le astratte considerazioni svolte dai ricorrenti pongono in luce una peculiare concezione del rito abbreviato, secondo la quale la successiva acquisizione di dati probatori ulteriori, pur necessari ai fini di una corretta decisione, costituirebbe in qualche modo una lesione delle facoltà difensive, come se l'oggettiva sopravvenienza di nuovi elementi di prova costituisse una violazione del diritto di difesa.

Atteso che nella presente vicenda processuale nessun elemento di prova è mai stato sottratto alla tempestiva conoscenza dell'imputato, i ricorrenti sembrano in questo modo

dolersi proprio della sopravvenienza di nuove prove, a loro dire determinata dalle originarie carenze dell'attività di indagine.

Ma anche tali rilievi, già di per sé stessi assai poco convincenti, non trovano affatto riscontro nell'effettivo sviluppo della presente vicenda processuale.

Se è vero, infatti, che una buona parte degli approfondimenti istruttori sono stati purtroppo dovuti agli impropri comportamenti dell'ex Maresciallo Marchetto ed al mancato accoglimento delle richieste di prova formulate dalle Parti Civili sin dal primo grado di giudizio (alle quali la difesa si era sempre opposta), è vero altresì che l'esigenza di un puntuale approfondimento peritale della questione attinente all'asserito attraversamento della scena del crimine non era affatto dovuto alle carenze dell'attività di indagine (in questo caso tradottasi in una consulenza tecnica a firma del Prof. Boccardo che coglieva perfettamente tutti gli aspetti essenziali della questione), quanto piuttosto all'incompletezza ed all'inadeguatezza della perizia disposta dal GUP in sede di integrazione probatoria.

Proprio in quella sede infatti, l'introduzione della c.d. strategia di evitamento implicito, la mancata considerazione dell'impossibilità di evitare la macchia di sangue antistante la porta a libro e l'incomprensibile eliminazione del doppio passaggio sui gradini in fase di discesa e di risalita, avevano condotto ad un totale travisamento delle questioni in esame, così determinando l'esigenza di un completamento della disposta perizia, opportunamente effettuata con un approccio informatico/geomatico scevro da qualsiasi possibile dubbio interpretativo.

Anche rispetto al tema delle biciclette, il Giudice di primo grado aveva proceduto ad una parziale integrazione probatoria con l'audizione in contraddittorio del Maresciallo Marchetto per poi arrestare inspiegabilmente il proprio approfondimento a fronte di una situazione che lui stesso riteneva non adeguatamente chiarita, affermando esplicitamente di condividere le doglianze delle Parti Civili in merito al *modus operandi* del Marchetto.

Ma soprattutto, non si può fare a meno di rilevare che le acquisizioni probatorie più significative hanno dimostrato la falsità delle affermazioni dell'imputato e ciò non solo con riferimento all'asserito ritrovamento del cadavere, ma anche in relazione all'asserito sequestro di tutte le biciclette da egli detenute ed alla asserita corrispondenza fra la bicicletta nera da donna non sequestrata e quella descritta dal Maresciallo Marchetto nel corso della sua audizione

In questo quadro, la pretesa dei ricorrenti di adombrare una qualche illegittimità delle specifiche iniziative probatorie che hanno consentito di far emergere la falsità delle affermazioni dell'imputato appare francamente inaccettabile sotto qualsiasi punto di vista.

Quanto al tema delle scarpe, ci si è trovati invece al cospetto di nuovi strumenti di indagine, connessi allo sviluppo di apposite banche-dati "commerciali" relative alle suole, che sono stati correttamente utilizzati dal Procuratore Generale per un opportuno approfondimento delle scarse indicazioni generali precedentemente acquisite.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, è solo in sede di giudizio di rinvio che sono stati quindi individuati la marca, il modello e la taglia delle calzature che avevano lasciato le impronte a pallini, ed a ciò si è arrivati basandosi sia sui dati già noti, sia sull'esatto dimensionamento delle impronte effettuato nell'ambito della nuova perizia, sia - come detto - sulla possibilità di disporre di apposite banche-dati suscettibili di orientare la successiva attività di comparazione e di verifica²⁹.

Lasciando dunque da parte le considerazioni di sistema e le gratuite critiche dei ricorrenti nei confronti delle altre parti processuali, sembra doveroso concludere che il presente processo ha consentito a tutte le parti di concorrere nel modo più ampio alla formazione di una decisione corretta.

In questo contesto, l'imputato ha pertanto potuto giovare del più ampio diritto al contraddittorio nella formazione e nella valutazione della prova (sempre acquisita in contraddittorio o con il consapevole consenso della Difesa), pur conservando il diritto a beneficiare dei significativi profili premiali connessi alla scelta del rito abbreviato con conseguente condanna ad una pena assai contenuta se comparata alla gravità del reato commesso.

* * * *

Alla luce di quanto esposto, voglia la Suprema Corte dichiarare inammissibile, o comunque infondato, il ricorso per Cassazione proposto dall'imputato.

Roma, 23 novembre 2015

Avv. Gian Luigi Tizzoni

Avv. Francesco Compagna

²⁹ “P.G. - Presidente, scusi se interrompo, ma mi aggancerei ad una sua domanda, perché il Presidente aveva soltanto chiesto, aveva fatto una domanda chiarissima, semplicissima e sintetica: se all'epoca, non avendo altri dati avevate concluso su una taglia. CONSULENTE MATTEI – No.” Ed ancora “CONSULENTE MATTEI - Sì, diciamo in origine, nella relazione del 2007 era stata data una stima della dimensione di questa traccia pari a 27 centimetri più o meno mezzo centimetro, diciamo come tolleranza sulla misura. All'epoca noi non abbiamo utilizzato quelle tecniche, quindi sicuramente il lavoro del collegio peritale aggiunge, rispetto a quanto era in atti, a quanto era stato fatto sino al 2007. Nel senso che una serie di immagini presenti in atti, relative alle famose venticinque tracce, così come nominate in tabella, solo alcune di queste erano state riprese con un asse perpendicolare rispetto al piano del suolo.”

INDICE DEGLI ALLEGATI

- 1) Pagine 26 e 27 della memoria del 15 marzo 2013 depositata dalla difesa dell'imputato innanzi alla Prima Sezione della Suprema Corte, nell'ambito del precedente giudizio di legittimità;
- 2) Verbale di assunzione di informazioni rese da Alberto Stasi il 17 agosto 2007 alle ore 15:45;
- 3) Pagina 180 della memoria del 15 marzo 2013 depositata dalla difesa dell'imputato innanzi alla Prima Sezione della Suprema Corte;
- 4) Estratto della Relazione tecnica relativa all'omicidio di Chiara Poggi a firma del Prof. Piero Boccardo (p.1, pp.125-128);
- 5) E-mail inviata dall'Avv. Fabio Giarda al Perito Testi il 3 settembre 2014;
- 6) Tabella riassuntiva dei risultati relativi alla sperimentazione condotta a Pisa il 23 luglio 2009 dai Periti Varetto-Rubino-Bison, contenuta alla pagina 134 della perizia a loro firma;
- 7) Annotazione di polizia giudiziaria redatta dai Carabinieri Serra e Muscatelli in data 16 agosto 2007, ad integrazione dell'annotazione redatta il 13 agosto alle ore 22.10;
- 8) Reperti fotografici raffiguranti il volto di Chiara Poggi al momento della scoperta del cadavere;
- 9) Verbale di s.i.t. rese dalla Sig.ra Manuela Travain il 14 settembre 2007 alle ore 15.45;
- 10) Fotografia della bicicletta modello Luxury messa a disposizione dall'imputato nel 2014;
- 11) Pagina 181 della memoria del 15 marzo 2013 depositata dalla difesa dell'imputato innanzi alla Prima Sezione della Suprema Corte;
- 12) Ordinanza di imputazione coatta emessa il 22 agosto 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia nei confronti di Francesco Marchetto, nell'ambito del procedimento penale n. 237/14 R.G. N.R.;
- 13) Pagine 183 - 184 della memoria del 15 marzo 2013 depositata dalla difesa dell'imputato innanzi alla Prima Sezione della Suprema Corte;
- 14) Fotografie delle pedivelle della bicicletta modello Luxury, ove sono visibili i segni di montaggio/smontaggio dei medesimi, eseguito in modo frettoloso o da mani inesperte;
- 15) Memoria depositata dalle Parti Civili in data 15 dicembre 2014 con riferimento alle ipotesi alternative avanzate dalla Difesa, ed in particolare all'asserita esistenza di un "*accompagnatore sconosciuto*".